

Repertorio numero 2.624

Raccolta numero 2.156

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

**REGISTRATO
A GENOVA**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisei** del mese di **marzo** in Genova, Via XX Settembre civico 41 interno 3p, presso la sala 1 del Centro Bi.Bi. Service - Eventigenova, alle ore 10,00.

il 14/04/2022

N. 13578

Serie 1T

con Euro -----

Innanzitutto a me **Filippo MELE**, Notaio in Genova, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è presente il signor:

Francesco Giuseppe Vacca, nato a Acqui Terme (AL) il 7 giugno 1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente Nazionale *pro-tempore* e, come tale, legale rappresentante della:

- "**ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM**", con sede legale in Roma, Via Cavour 181/a, codice fiscale: 96015150582, già ONLUS ed Ente già iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 5 ed attualmente in corso di migrazione dal Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla corrispondente Sezione Regione Lazio del R.U.N.T.S. (sezione "b" Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (cosiddetto "Codice del Terzo Settore", nel prosieguo anche indicato come "CTS"), nonché Ente morale riconosciuto con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. numero 897 del 22 settembre 1981, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al numero 323/83.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno ed ora si riunisce, in sede straordinaria ed in seconda convocazione, mediante l'ausilio della piattaforma informatica "ZOOM", l'"Assemblea Generale" della suddetta associazione, a norma del combinato disposto degli articoli 23, 25 e 28 del vigente statuto associativo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Assemblea Generale straordinaria

1) Nomina Segretario Assemblea, Commissione Verifica Poteri, Commissione Scrutinatrice e svolgimento operazioni verifica poteri;

2) Proposta di revisione ai sensi dell'art.28 dello Statuto AISM di:

a. Statuto AISM;

b. Regolamento AISM;

c. Modello di Statuto per Articolazione Territoriale Regionale AISM.

Il comparente invita, quindi, me Notaio ad assistere alla presente assemblea, allo scopo di redigerne il verbale, ai sensi

di legge.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, anche ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i., dò formalmente atto del fatto che l'assemblea si svolge nel modo seguente.

A norma dell'articolo 37, lett. b, del vigente statuto associativo, assume la presidenza dell'Assemblea Generale il Presidente Nazionale signor Francesco Giuseppe Vacca, comparente in quest'atto, il quale rivolge il proprio benvenuto a tutti gli intervenuti.

In via preliminare, il Presidente ricorda che, stante l'emergenza sanitaria in atto causata dal virus "COVID-19", e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute di tutti gli associati e dei componenti degli organi sociali nonché ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 - più volte prorogato e da ultimo in forza del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modifiche dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 - al fine di consentire la più ampia partecipazione, malgrado le limitazioni imposte all'organizzazione di incontri con un numero elevato di persone e le giustificate preoccupazioni di molti associati, la presente riunione si svolge avvalendosi della facoltà concessa dal Decreto "Cura Italia" e, pertanto, la partecipazione all'assemblea può avvenire in videoconferenza, sulla base dei criteri di trasparenza e tracciabilità indicati nel **prospetto** che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, onde farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente in assemblea poiché tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscerlo per averne ricevuto copia in precedenza.

Il Presidente quindi:

a) constatato che l'Assemblea si svolge ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i. mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta;

b) constatata la presenza, nel corso dei lavori assembleari, mediante audio/video collegamento, ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i., di un totale di:
- numero 73 (settantatre) Sezioni Provinciali - rappresentate da almeno un delegato - su un totale di numero 98 (novantotto) Sezioni regolarmente costituite alla data odierna, e così risultando presenti numero 103 (centotre) Delegati aventi diritto di voto, tutti iscritti a libro soci e tutti persone fisiche;

- numero 1 (uno) soci provenienti da province dove non è stata costituita una Sezione, aventi diritto al voto individuale il cui valore è fissato in un cinquantesimo di quello dei Delega-

ti,

così come disposto dall'articolo 23 del vigente statuto.

Quali suddetti Delegati e Soci - tutti debitamente identificati e riconosciuti dalla Commissione Verifica Poteri nominata dall'Assemblea - risultano nominativamente riportati nell'**e-lenco scritto** che sottoscritto dal comparente e da me Notaio si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

c) constatato che la presente Assemblea Generale è stata regolarmente convocata in sede straordinaria dal Presidente Nazionale, con modalità telematica attraverso la piattaforma "ZOOM" ed in pieno ossequio agli articoli 25 e 26 del vigente Statuto, mediante lettera inviata a tutte le Sezioni Provinciali attraverso la piattaforma informativa interna (INTRANET), in data 24 febbraio 2022, Prot. N. 153/22; la medesima comunicazione è stata, altresì, inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo di tutte le Sezioni ed infine si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet di AISM (www.aism.it);

d) constatato che la presente Assemblea Generale è stata regolarmente convocata:

- in prima convocazione per il giorno venticinque marzo 2022 alle ore 23:45;

- in seconda convocazione, per il giorno ventisei marzo 2022 alle ore 10:00;

e) constatato che l'Assemblea Generale è andata deserta in prima convocazione;

f) constatato che la presente Assemblea Generale risulta regolarmente costituita in sede straordinaria ed in seconda convocazione, essendo rispettati i quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 28 e 29 del vigente Statuto;

g) constatato che il Presidente ed il Notaio verbalizzante si trovano in Genova, Via XX Settembre civico 41 interno 3p, presso la sala 1 del Centro Bi.Bi. Service - Eventigenova anzichè nel salone sociale sito in Genova presso la Sede Nazionale AISM, via Operai n. 40, per motivi logistici (al fine di garantire un miglior collegamento);

h) constatato che tutti gli intervenuti si dichiarano perfettamente informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno;

D I C H I A R A

la presente Assemblea Generale regolarmente convocata in sede straordinaria a norma del vigente statuto associativo (articoli 25 e 26) ed ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i. validamente costituita in sede straordinaria a norma dell'articolo 28 del vigente Statuto ed idonea pertanto a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente mi richiede di procedere direttamente alla verbalizzazione di quanto posto al secondo punto all'ordine del giorno, essendo già stato trattato in separato verbale il pri-

mo punto all'ordine del giorno.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami.

Con riferimento alla proposta di revisione del vigente Statuto AISM, il Presidente ricorda agli intervenuti che la sua trattazione deve essere verbalizzata con atto pubblico notarile, ai sensi di legge e dell'articolo 67 ultimo comma del vigente statuto sociale.

Il Presidente designa quindi come segretario verbalizzante dell'odierna assemblea straordinaria il Notaio Filippo Mele al fine di redigere il verbale, ai sensi di legge.

Tutti gli intervenuti dichiarano all'unanimità di concordare con tale designazione e, su invito del Presidente medesimo,

in via preliminare
sempre all'unanimità, ratificano espressamente il cambiamento di ubicazione del luogo in cui si trovano il Presidente ed il Notaio verbalizzante per i motivi sopra esposti.

Il Presidente, iniziando la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, punti a) e b), evidenzia come vengano oggi portate in Assemblea per la loro approvazione una serie di modifiche del vigente Statuto e del Regolamento Nazionale proposte dalla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto dell'articolo 34 lettera e) dello Statuto, da approvarsi con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti ai sensi dell'articolo 67 del vigente Statuto.

Il Presidente sottolinea come il testo dello Statuto, nella formulazione ora vigente ed in quella nuova che si propone di adottare, con le relative motivazioni, sia stato inviato a tutte le Sezioni Provinciali per la consegna a tutti i Delegati e che successivamente, in data 11 marzo 2022, si sia tenuto un incontro aperto a tutti i delegati per discutere delle modifiche proposte dalla Commissione e sottoporre eventuali dubbi interpretativi ed apportare se del caso delle modifiche al testo.

In occasione di tale incontro sono state diffusamente spiegate ed approfondite in modo puntuale le modifiche apportate sia allo Statuto che al Regolamento. Nel corso della medesima riunione si è proceduto altresì anche ad illustrare il nuovo Modello di Statuto dell'Articolazione Territoriale Regionale AISM.

Il Presidente invita quindi l'Avv. Paolo Bandiera, quale segretario del Consiglio Direttivo Nazionale e figura tecnica che ha supportato la Commissione per la modifica dello Statuto, ad esporre sinteticamente le principali modifiche che si propone di apportare al vigente statuto, rinviandosi per maggiori dettagli ed approfondimenti a quanto esposto nella Motivazione della proposta di revisione contenuta nei documenti inviati a tutti i Delegati.

Le modifiche di maggiore rilevanza vengono sinteticamente riportate nel seguito:

1°) la sostituzione del riferimento a "Patologie similari" con

"Patologie correlate";

2°) nell'art. 6 vengono apportate diverse modifiche lessicali e di contenuto alle attività svolte da AISM (con ampliamento di alcune di esse);

3°) nell'art. 7 in luogo dei termini "proprietà e diritti reali" viene introdotta la formula più omni-comprendiva di "titolarità";

4°) nell'art. 11 vengono ampliate le categorie dei soci esistenti;

5°) nell'art. 12 viene modificato il termine decorso il quale il socio iscritto diventa effettivo (portandolo, per le persone fisiche, a partire dal livello di socio ordinario, da 60 a 30 giorni). L'eventuale non ammissione di soci deve risultare rispettosa delle indicazioni di cui all'art. 35, comma 2

d.lgs. n. 117/2017 non essendo ammissibile alcuna forma di discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati (si veda il comma 2: "L'iscrizione della persona fisica può essere negata dal Consiglio Direttivo Nazionale solo per gravi e motivate ragioni");

6°) l'art. 17 viene riformulato in conformità a quanto già indicato al precedente articolo 12, secondo cui la domanda di iscrizione non viene rinnovata di anno in anno ma è a tempo indeterminato (salvo decadere dallo *status* nel caso di mancato versamento della quota di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno solare cui la quota si riferisce);

7°) nell'art. 18 viene specificato che il rivestire cariche in enti soci (incluse le eventuali Articolazioni Territoriali Regionali) non costituisce causa di incompatibilità o ineleggibilità. Si mantiene il principio di ineleggibilità alle cariche associative di persone retribuite da AISM o da altro ente pubblico o privato per svolgere attività in Associazione (trattandosi di una limitazione che non assume carattere discriminatorio e che appare legittimamente rientrare negli specifici requisiti di indipendenza di cui al Codice del Terzo Settore) e lo stesso limite viene posto anche nei confronti di ex dipendenti ed ex collaboratori parasubordinati, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con AISM.

Viene introdotta, analogamente a quanto già previsto per le Sedi Regionali, l'incompatibilità tra la carica di Consigliere Nazionale e quella di Presidente di Articolazione Territoriale Regionale socia;

8°) nell'art. 21 viene precisato che nell'ipotesi di iscrizione all'Associazione da parte di lavoratori, questi afferiscono all'ente a livello nazionale, e non fanno riferimento alle singole Sezioni Provinciali. Tale soluzione elimina il rischio di situazioni di conflitto d'interessi a livello territoriale tra lavoratori e cariche provinciali;

9°) nell'art. 23 viene adeguato il modello di partecipazione all'Assemblea Generale (prevedendo espressamente che i delega-

ti delle Articolazioni Territoriali Regionali partecipano all'Assemblea in ragione di un delegato per ciascuna Articolazione Territoriale);

10°) nell'art. 26, in un'ottica di alleggerimento, viene eliminata la modalità di convocazione con lettera raccomandata, essendo già previste altre modalità equipollenti. Per quanto attiene invece alle assemblee separate viene prevista ai fini della validità della convocazione la sola pubblicazione sul sito associativo;

11°) nell'art. 28, ai fini della validità del quorum, si è mantenuto il riferimento alle sole Sezioni Provinciali, avendo le Articolazioni Territoriali Regionali natura meramente eventuale. Inoltre, per le Sezioni Provinciali commissariate viene espressamente previsto che il commissario assume di diritto la qualifica di delegato al fine di tutelare la rappresentanza assembleare di tali Sezioni Provinciali in seno all'Assemblea Generale;

12°) nell'art. 30 viene espressamente disciplinato il potere assembleare, già esercitato in periodo pandemico, di proroga del mandato degli organi associativi nazionali e territoriali, contenendolo in ogni caso entro il termine massimo di un anno. Viene inoltre rimesso in capo all'Assemblea Generale, massimo organo dell'Associazione, il potere di approvare i modelli di Statuto e di Regolamento delle Articolazioni Territoriali Regionali.

All'Assemblea Generale viene attribuito il potere di determinare eventuali contributi straordinari non solo nei confronti delle Sezioni Provinciali, ma anche delle Sedi Regionali e delle Articolazioni Territoriali Regionali.

Viene infine estesa anche ai Consigli Direttivi Regionali la facoltà di trasmettere proposte all'attenzione dell'Assemblea Generale, analogamente a quanto già previsto per i Congressi delle Sezioni Provinciali;

13°) nell'art. 33 viene attribuito al C.D.N. (Consiglio Direttivo Nazionale), organo di amministrazione dell'Ente, il compito di effettuare l'istruttoria per l'ammissione di nuovi Soci Enti collettivi no profit, nonché per il riconoscimento di eventuali Articolazioni Territoriali Regionali.

Lo stesso C.D.N. viene individuato come l'organo in capo al quale risiedono i poteri di intervento e commissariamento rispetto alle Articolazioni Territoriali Regionali, in conformità a quanto espressamente previsto nel relativo modello di Statuto e di Regolamento delle A.T.R. medesime.

Il potere di chiusura e commissariamento, già previsto in capo al C.D.N. sulle Sezioni Provinciali, viene allargato anche alle Sedi Regionali, assumendo le stesse a pieno titolo natura di sedi territoriali decentrate e non più di meri coordinamenti.

Viene assegnato in capo al C.D.N. il potere di approvare il modello di regolamento delle Articolazioni Territoriali Regio-

nali, rimanendo invece il potere di approvazione dei corrispondenti modelli di Statuto in capo all'Assemblea Generale;

14°) nell'art. 34 il C.D.N. (Consiglio Direttivo Nazionale), organo in capo al quale vengono fissati poteri di commissariamento delle ATR ai sensi delle precedenti disposizioni, viene individuato quale Organo deputato ad esercitare anche i poteri di nomina, controllo ed eventuale revoca rispetto ai componenti degli organi delle ATR di nomina associativa;

15°) nell'art. 36, sulla scorta delle specifiche disposizioni in materia e dell'evoluzione registrata sul punto (cfr. anche pareri del Consiglio del Notariato), viene eliminata la previsione della necessità della compresenza fisica in un medesimo luogo del segretario e del presidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Viene inoltre meglio specificata la sussistenza della responsabilità dell'ente per le obbligazioni e gli impegni legittimamente assunti dai Consiglieri Nazionali nella loro qualità di amministratori;

16°) nell'art. 37, nel quadro del complessivo sistema di deleghe associativo, viene più chiaramente formulata la norma al fine di evitare che i terzi possano opporre difetto di potere di rappresentanza in capo a figure delegate dal Presidente Nazionale.

Viene in tal senso meglio chiarito che il Presidente Nazionale ha il potere di delegare parte dei propri poteri di rappresentanza a figure di fiducia dello stesso, tra cui tutti i componenti del C.D.N., definendo egli stesso i limiti della delega conferita;

17°) i vigenti articoli 39 e 40 (che prevedevano la disciplina del Collegio dei Sindaci) vengono soppressi in quanto, a seguito dell'obbligo di costituzione dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, le funzioni in precedenza esercitate dal Collegio dei Sindaci sono ora attribuite al suddetto Organo di Controllo. Conseguentemente si procede a rinumerare tutti i successivi articoli dello statuto; l'art. 43 deve intendersi costituito solo dal I comma;

18°) il vigente articolo 45 (che disciplina espressamente l'Organo di Controllo previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore) viene spostato ed inserito subito dopo il vigente art. 38, divenendo quindi l'attuale articolo 39;

19°) nell'art. 44 (come attualmente rinumerato, "già 46"), in tema di Collegio arbitrale, viene espressamente fatto riferimento anche a controversie che possano insorgere sulla portata e sulla concreta applicazione dei principi e regole di comportamento e condotta derivanti dal codice etico e relative carte valoriali, demandando al Collegio arbitrale la relativa competenza, ferma la funzione di amichevole composizione affidata sub articolo 41 ("già 42") dello Statuto al Collegio dei Proviviri;

20°) modifica degli articoli 51 (come attualmente rinumerato,

"già 53"), 52 ("già 54"), 53 ("già 55") e 54 ("già 56").

Per effetto dell'introduzione delle Articolazioni Territoriali Regionali - che ad ogni effetto qualora riconosciute come socie dell'ente nazionale diventano l'articolazione territoriale - la rete territoriale cambia denominazione in "Sedi Territoriali Decentrate".

Tali Sedi Territoriali Decentrate includono sia quelle Regionali che le Sezioni Provinciali, entrambe da intendersi come livello organizzativo dell'Ente sul territorio privo di autonomia giuridica, fatti salvi i poteri e le prerogative già previste nel precedente assetto statutario in capo alle stesse. Viene ad essere ampliato il ruolo degli ex coordinamenti regionali (ora aboliti), che diventano ad ogni effetto Sedi Regionali, con propri organi decisionali (il consiglio direttivo regionale)

21°) introduzione di un nuovo articolo (che diviene l'attuale art. 55) contenente la nuova disciplina dedicata alle Articolazioni Territoriali Regionali, sulla quale si rinvia alla trattazione di cui al successivo punto c).

In particolare, è prevista la facoltà in capo al C.D.N. di riconoscere, quali soci dell'Ente, delle Articolazioni Territoriali a valenza Regionale, distinti soggetti con autonomia patrimoniale, giuridica, amministrativa, gestionale e contabile, preventivamente costituitisi adottando lo specifico modello di Statuto approvato dall'Assemblea Generale e di Regolamento per le stesse ATR approvato dal C.D.N.

Al fine di assicurare adeguato collegamento e coerenza dell'attività di tali ATR rispetto alle finalità, azioni, attività dell'Associazione ai diversi livelli nazionale e territoriale, viene previsto, in modo raccordato tra Statuto e Regolamento nazionali AISM e Modello di Statuto e Regolamento delle ATR, un adeguato sistema di controllo, incluso il commissariamento, nonché flussi documentali e processi organizzativi e specifiche indicazioni di devoluzione del patrimonio, al cessare della qualifica di ATR, ad AISM o a FISM.

Il Presidente, per quanto concerne la trattazione del punto b) del secondo argomento all'ordine del giorno, rimanda alla relazione, con le relative motivazioni, già inviata a tutte le Sezioni Provinciali e consegnata a tutti i Delegati, nella quale è data ampia spiegazione delle modifiche proposte al vigente testo del Regolamento AISM.

Il Presidente richiama in sintesi i punti chiave del Regolamento AISM oggetto di modifica, e segnatamente:

- l'introduzione e disciplina dei Soci Aderenti;
- l'ammissione ed iscrizione degli enti collettivi di Terzo Settore;
- la condizione di Socio "continuativo";
- il Comitato Scientifico;
- la durata delle cariche e la rieleggibilità;
- le sedi territoriali decentrate;

- il rilancio degli accordi e rapporti orizzontali tra Sedi decentrate, anche di diverso livello territoriale;

- il mandato del CDN ed il nuovo assetto della Rete Territoriale (Sedi Regionali, Sezioni Provinciali, Sedi infraprovinciali e miglioramento livello di capillarità).

Il Presidente, passando quindi alla trattazione specifica del punto c) del secondo argomento all'ordine del giorno, evidenzia come "AISM" abbia adottato e sviluppato, fin dalla sua costituzione nell'ormai lontano 1968 e poi via via nel corso degli anni, un modello di organizzazione interna di tipo decentrato, in forza del quale "AISM" è un unico ente di diritto avente sede legale in Roma, con unico codice fiscale ed un solo legale rappresentante coincidente con il Presidente Nazionale.

Il Presidente sottolinea come "AISM" si articoli poi a livello territoriale attraverso sedi operative regionali, provinciali e subprovinciali che assicurano l'effettiva capacità dell'ente di sviluppare la propria missione associativa e le sue finalità istituzionali.

E' compito della Sede Nazionale la gestione, la definizione, l'attuazione ed il coordinamento del programma di "AISM", mediante i servizi di supporto e di coordinamento alla sua articolazione territoriale, attualmente suddivisa in 16 Coordinamenti Regionali, 98 Sezioni Provinciali e 50 Gruppi Operativi.

Il Presidente illustra come, a decorrere dall'istituzione del R.U.N.T.S. - avvenuta in data 23 novembre 2021 - le suddette sedi operative, in molti casi iscritte nei registri regionali delle ODV e delle APS, verranno progressivamente cancellate dai rispettivi registri in quanto non dotate di un livello di autonomia amministrativa e giuridica ritenuto minimale, in particolare essendo prive di un codice fiscale proprio e non in possesso dei requisiti di legge per iscriversi nelle corrispondenti sezioni regionali del R.U.N.T.S..

Sulla base del quesito posto dall'associazione al Ministero del Lavoro e della relativa risposta, nonché delle indicazioni formulate nel frattempo dallo stesso Ministero del Lavoro risulta chiaro che la qualificazione delle sedi associative come sedi decentrate di ente di terzo settore nazionale comporterà in ogni caso l'ammissione ai bandi per l'accesso a fondi ex art. 72 del C.T.S., nonché la partecipazione a processi di co-programmazione o e co-progettazione di cui agli articoli 55 e seguenti del C.T.S.. Fermo quanto sopra, l'Associazione ha comunque ritenuto di prevedere la possibilità di ammettere tra i propri associati delle articolazioni territoriali regionali, soggetti civilisticamente autonomi, che potranno, qualora ne venga ravvisata l'opportunità di riconoscimento, operare nei rispettivi territori in modo strettamente integrato e coeso con l'Associazione sia a livello territoriale che nazionale.

Al fine di evitare la cancellazione di tali sedi operative, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni che consigliano

di introdurre nel corpo dello statuto Nazionale della "ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM" un nuovo articolo - che diventerà l'attuale articolo 55 - che prevederà espressamente la possibilità che vengano a costituirsi delle articolazioni territoriali, poste a livello regionale, caratterizzate da specifica autonomia gestionale, amministrativa, contabile e finanziaria e la cui disciplina statutaria sia altresì pienamente conforme, oltre che ad un Modello di Statuto, anche alla nuova normativa che disciplina gli enti del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117), di guisa che esse possano pertanto iscriversi nelle corrispondenti sezioni regionali del R.U.N.T.S.

Il Presidente sottolinea, inoltre, come le suddette articolazioni territoriali assumeranno generalmente la forma di associazioni non riconosciute, che potranno, ove riconosciute dal Consiglio Direttivo Nazionale ed ammesse come Socie dell'Associazione nazionale, inserire nella loro denominazione l'acronimo "AISM".

A tale proposito, una volta riconosciute dall'Associazione nazionale "AISM", tali enti assumeranno l'obbligo, come vincolo associativo di appartenenza, di rispettare, nello svolgimento delle proprie attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto Nazionale, del codice etico, di tutti i regolamenti e le procedure dell'Associazione nazionale "AISM", anche in materia di protezione dei dati personali, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 predisposto dall'Associazione.

Qualora l'Associazione nazionale ritenesse di costituirsi come rete associativa ai sensi dell'art. 41 C.T.S. le suddette articolazioni territoriali saranno tenute altresì ad aderire a tale "rete associativa" nazionale.

Al fine di armonizzare lo statuto delle articolazioni territoriali con quello Nazionale dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM", nonché con tutti i suoi principi ed i valori in esso racchiusi, il Presidente propone agli intervenuti di approvare un "Modello" di Statuto che ogni Articolazione Territoriale Regionale AISM dovrà preventivamente adottare per poter chiedere e poi ottenere la affiliazione e l'appartenenza all'Associazione nazionale "AISM".

Il Presidente procede quindi ad illustrare brevemente in assemblea il "Modello" di Statuto, riassumendone gli elementi principali.

Il Presidente, terminata la sua relazione, prima di invitare l'assemblea ad assumere le necessarie deliberazioni su quanto sopra esposto, chiede se qualcuno dei presenti desideri fare osservazioni o richiedere chiarimenti.

Prendono la parola a turno i signori Bruno Principe, Enzo Lazzaro, Ivonne Pavignani e Alberto Volpe i quali chiedono delucidazioni sul ruolo del "referente di prossimità", sulla quota

annuale, sull'art. 44 del regolamento, sulla gestione del patrimonio delle ATR e sulle funzioni di queste, sulla fase di transizione al R.U.N.T.S. L'Avv. Bandiera fornisce ampi chiarimenti sui vari punti.

Esaurita così la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea invita gli intervenuti a discutere nel merito delle proposte formulate e ad assumere le necessarie deliberazioni.

Non segue discussione.

L'assemblea generale degli associati:

- udita la relazione del Presidente;
- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'"ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM" delle modifiche statutarie proposte;

attraverso lo strumento appositamente predisposto per le votazioni nella piattaforma "zoom", con 97 voti favorevoli su 103 per i punti "a" e "b" del secondo argomento all'ordine del giorno e con 92 voti favorevoli su 103 (5 astenuti) per il punto "c" del secondo argomento all'ordine del giorno

D E L I B E R A

1) di approvare ed adottare un nuovo testo di statuto dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM", composto ora da un totale di 68 (sessantotto) articoli, pienamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Quale **statuto** associativo, sottoscritto dal comparente e vidimato da me Notaio, dattiloscritto sopra circa trentaquattro facciate di nove fogli non bollati, si allega al presente verbale sotto la **lettera "C"**, onde farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente in assemblea poiché tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscerlo per averne ricevuto copia in precedenza;

2) di approvare ed adottare un nuovo testo di **Regolamento** dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM", composto ora da un totale di 110 (centodieci) articoli, pienamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Quale Regolamento, sottoscritto dal comparente e vidimato da me Notaio, dattiloscritto sopra circa quarantuno facciate di undici fogli non bollati, si allega al presente verbale sotto la **lettera "D"**, onde farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente in assemblea poiché tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscerlo per averne ricevuto copia in precedenza;

3) di approvare un **"Modello" di Statuto** che ogni nuova Articolazione Territoriale Regionale AISM dovrà preventivamente adottare per poter chiedere e poi ottenere la qualifica di Socio e l'appartenenza all'Associazione nazionale "AISM", pienamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 al fine di poter ottenere la contestuale iscrizione delle suddette Articolazioni Territoriali Regionali AISM nelle corrispondenti

sezioni regionali del R.U.N.T.S.

Quale "Modello", composto da un totale di 32 (trentadue) articoli, sottoscritto dal comparente e vidimato da me Notaio, dattiloscritto sopra circa diciotto facciate di cinque fogli non bollati, si allega al presente verbale sotto la **lettera "E"**, onde farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente in assemblea poiché tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscerlo per averne ricevuto copia in precedenza;

4) di conferire ampio mandato al Presidente Nazionale in carica, Signor Francesco Giuseppe Vacca, per apportare quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire la coerenza e compatibilità delle singole disposizioni statutarie e regolamentari tra loro e rispetto al complessivo contesto normativo dell'Associazione, nonché quelle modifiche che, richieste dagli uffici competenti, dovessero rendersi necessarie per garantire l'iscrizione al R.U.N.T.S. ed il suo mantenimento nel tempo di AISM;

5) di conferire infine ampio mandato al Presidente Nazionale in carica, signor Francesco Giuseppe Vacca, per l'esecuzione di tutto quanto sopra deliberato e dei relativi incombeni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore dodici e minuti quindici.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Si invocano altresì le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 4 e 5, del D.Lgs. 117/2017, in particolare l'esenzione dall'Imposta di Registro, avendo il presente atto lo scopo di adeguamento a modifiche normative.

E richiesto io Notaio, d'ogni cosa faccio constare col presente atto, in parte da me scritto e, sotto la mia continua direzione, in maggior parte da persona di mia fiducia dattiloscritto con nastro ad inchiostrazione indelebile ai sensi di legge, sopra circa venticinque facciate di sette fogli non bollati, da me poi letto al comparente che confermandolo appieno in ogni sua parte conforme a quanto accaduto in assemblea, meco lo sottoscrive e firma ai margini dei fogli intermedi di cui consta ed in questa ultima facciata, essendo le ore dieci e minuti trenta.

F.to: Francesco Giuseppe Vacca
Filippo Mele Notaio

Allegato "A" al numero 2156 della raccolta

Criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal consiglio direttivo della "ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – AISM", con sede legale in Roma, Via Cavour 181/a, codice fiscale 96015150582, per l'Assemblea Generale Straordinaria convocata per il 25 e 26 marzo 2020.

1° Per il collegamento in videoconferenza verranno utilizzati i programmi reperibili sul mercato, usufruendo di una piattaforma che consenta il collegamento in simultanea, in forma audio e video di tutti i soci presenti.

2° Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni socio le indicazioni utili per consentire l'accesso alla piattaforma utilizzata.

3° La piattaforma scelta dovrà consentire la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:

- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese per appello nominale.

4° La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza. L'appello sarà svolto dal segretario verbalizzante in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità del componente, dandone evidenza nel relativo processo verbale, indicando in un elenco allegato i nominativi dei componenti intervenuti.

5° Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, il quale indicherà misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

6° Ai fini della validità dell'assemblea è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

7° Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento con uno o più soci, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero dei soci presenti fisicamente nella sede dell'assemblea o collegati a video consentirà di raggiungere il quorum richiesto dallo Statuto. In caso contrario l'assemblea dovrà essere dichiarata nulla e andrà riconvocata.

8° In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

9° Nel caso in cui i problemi di connessione permangano e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, l'assemblea viene sospesa e andrà riconvocata.





Allegato "B" al numero 2156 della raccolta

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 26 MARZO 2022 DELEGATI PRESENTI		
SEZIONI	COGNOME	NOME
ALESSANDRIA	TONELLI	ANNA
	VACCA	FRANCESCO
	CONTIN	PATRIZIA
AOSTA	NOGARA	LAMBERTO SILVIO
	VISENTIN	CARLA MARIA CATERINA
ASCOLI PICENO	VESPA	ADRIANO
	D'ANTONIO	ANDREA
ASTI	ARRI	SILVIA
AVELLINO	DAVIDDE	ANNAMARIA
BARLETTA ANDRIA TRANI	MACCHIARULO	MARTA CLELIA
BELLUNO	MOGLIA	MARCO
BENEVENTO	PEDICINI	GIANLUCA
BERGAMO	VAVASSORI	ROBERTO
BIELLA	TRENTA	PAOLO
	BONDI	GIUSEPPE
	MASSIRIO	MIRELLA
BOLOGNA	BALMA	ADOLFO
	ISIPATO	ARIANNA
CASERTA	PLASTINA	FRANCESCA
CATANIA	ANZALONE	ANTONELLA
CATANZARO	GAETANO	ANGELA
CHIETI	DI BIASE	GIULIA
COMO	ACUTO	GIANCARLO
	AMADEO	ROBERTA
	BOSSI	MANUELA
COSENZA	DE LUCA	MARIA
CUNEO	BATTAGLIA	MARIO ALBERTO
	DALMASSO	SARA
ENNA	BARBARINO	VALERIA
FERRARA	MALANCHINI	VALENTINO
FIRENZE	PEREZ	ANTONELLA
FOGGIA	SELMi	MASSIMO
	PERONACI	ROBERTA
FORLI' E CESENA	LAZZARO	ENZO
FROSINONE	PEDICINI	GIANLUCA
GENOVA	COSTA	VINCENZA SILVANA
	AYTANO	PATRIZIA
	RAVENNA	GIORGIO
GORIZIA	TOFFUL	ADRIANO
GROSSETO	SPADOLA	GIOVANNI
IMPERIA	MAIOLINO	DANIELE
LECCE	LETA	LUCIANO
LODI	GUFFANTI	ANNA
LUCCA	CUPINI	ANDREA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEZIONI	COGNOME	NOME
MACERATA	HEUKRODT	ANDREA SABRINA
	SALVUCCI	GIOVANNI
MASSA CARRARA	SCALETTA	GIULIANO
MATERA	PIACENZA	CLAUDIO
MESSINA	LA VIA	ANGELO
MILANO	MILESI	FRANCO
	SCHIAVI	GABRIELE
	BORGIA	VITTORIO
MODENA	PAVIGNANI	IVONNE
NAPOLI	PEDICINI	GIANLUCA
NUORO	MEINI	ANITA PASQUALINA
	MEINI	LILIANA ANITA
ORISTANO	FOGGETTI	ACHILLE
PADOVA	TOGNETTI	GIOVANNA
PALERMO	MARTINO	ANGELINA 'ANTONIETTA'
PARMA	VALENTINI	SIMONE
PERUGIA	PEDICINI	GIANLUCA
	RONDONI	ANNITA
	MARSILI	ALESSANDRO
PESARO E URBINO	PAVIGNANI	IVONNE
PESCARA	MORGANTI	VITTORIO
	MANGHISI	DANIELA
PISA	DEI	MARIA GABRIELLA
PISTOIA	ANTICI	ANDREEA BIANCA
	VESCOVI	RICCARDO
PORDENONE	MAGARACI	DEBORAH
	FASSETTA	PRIMO
	MORASSET	SANTE
PRATO	MOLTA	MARILENA
RAVENNA	LAZZARO	ENZO
REGGIO EMILIA	FONTANILI	ROBERTO
	MANGHI	FABIO
	MOTTI	LUISA
RIETI	BIGI	ANTONELLA
RIMINI	DELLAROSA	FABIO
ROMA	COLASANTE	SILVIA
	SILVERI	GIANCARLO
	PRINCIPE	BRUNO
	PALMISANO	LUCIA
SALERNO	CICCIU'	ANGELA ELENA
SASSARI	BUSCARINU	ANNA
SAVONA	ZUNINO	PRIMO
	CAMICIOTTOLI	BARBARA
SIENA	DINETTI	ILARIA
SIRACUSA	RICUPERO	ALESSANDRO
TARANTO	PIACENZA	CLAUDIO

SEZIONI	COGNOME	NOME
TERNI	RONDONI	ANNITA
TORINO	GRANDONI	BARBARA
TRENTO	DELLAIDOTTI	ELENA
TREVISO	TODOVERTO	ANNALISA
UDINE	VOLPE	ALBERTO
VARESE	STRINGHINI	BRUNA
	MEGGIOTTO	ADELINA
	CIVATI	MARIA
VENEZIA	FAVARETTO	ADRIANO
VERCELLI	BARALE	ANTONELLA
VERONA	CARLUCCI	TOMMASO
VIBO VALENTIA	LICO	SALVATORE GRAZIANO
VICENZA	FRANZINA	SONIA
VITERBO	VELENO	FRANCESCO
	DI NOTO	VITO

Adelle

Genova, 26 marzo 2022

Francesco Giuseppe Vacca

Francesco Giuseppe Vacca



Allegato "C" al numero 2.156 della raccolta

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE/APS - ENTE DEL TERZO

SETTORE/ETS

Art. 1 - È costituita l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM - Associazione di Promozione Sociale/APS - Ente del Terzo Settore/ETS con sede legale in Roma, attiva sull'intero territorio nazionale. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, quale Associazione dotata di personalità giuridica, è un unico soggetto di diritto cui sono imputati diritti ed obblighi.

Sino alla decorrenza di cui all'articolo 104 co. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" l'Associazione mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.

Art. 2 - L'Associazione riunisce tutti coloro che riconoscendosi nello Statuto, nel Codice Etico e nelle Carte dei Valori condividono la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla e patologie correlate unendosi nelle diverse forme e modalità in un Movimento di persone impegnate affinché l'Associazione persegua le proprie finalità istituzionali. Per patologie correlate si intendono, ai presenti fini, le patologie infiammatorie/demielinizzanti/degenerative del sistema nervoso centrale.

Art. 3 - L'Associazione si ispira ai principi della promozione sociale come espressione spontanea e autonoma di partecipazione, solidarietà e pluralismo e svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà, dignità, uguaglianza dei diritti degli associati. I principi di riferimento dell'Associazione, declinati nel Codice Etico e in Carte dei Valori ad esso correlate, informano l'esistenza e l'azione di AISM ad ogni suo livello, per ogni ambito di attività e di impegno, rispetto ad ogni categoria di soggetto partecipante al Movimento associativo.

Art. 4 - L'Associazione ha struttura democratica ed esclude ogni possibile forma di limitazione con riferimento alle condizioni economiche, individuali e sociali, nonché discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, coerentemente con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Art. 5 - L'Associazione opera in modo coeso e unitario in ogni suo livello e articolazione per sconfiggere le cause e gli effetti individuali e collettivi della sclerosi multipla ed assicurare il miglioramento della condizione di vita e

l'inclusione delle persone con sclerosi multipla e con patologie correlate e loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, a partire dalla piena affermazione dei rispettivi diritti e dal loro concreto ed agito protagonismo.

L'Associazione, in particolare, nel quadro di una stretta collaborazione con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, con la quale AISM condivide la medesima visione:

- a. promuove, afferma, tutela e rappresenta i diritti umani delle persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie correlate e dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, con prioritario riguardo per quelli civili e sociali;
- b. opera per l'accesso ed il miglioramento continuo della qualità degli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104, e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- c. opera per l'accesso ed il miglioramento continuo degli interventi e prestazioni sanitarie;
- d. opera per l'accesso ed il miglioramento continuo delle prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- e. promuove e cura attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. promuove, sostiene, finanzia e - con specifico riferimento all'area della ricerca sociale e di sanità pubblica - svolge attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in un quadro di stretto coordinamento con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM;
- g. organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- h. organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- i. promuove, pianifica e attua iniziative e interventi di formazione extra-scolastica ed attività di formazione non formale;
- j. cura servizi strumentali ad enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM;
- k. promuove, sostiene, svolge servizi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del

D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 con particolare riferimento alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari, e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti;

l. promuove, sostiene, svolge programmi e interventi di alloggio sociale, ai sensi del D.M. 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, o lavorativi, con particolare riferimento alle esigenze delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti;

m. svolge attività di beneficenza diretta e indiretta, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

n. promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o. nel quadro della realizzazione delle proprie finalità istituzionali può procedere nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, l'Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e autonomia, privilegiando intese, accordi, accreditamenti, convenzionamenti ed esercitando un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della co-programmazione e della co-progettazione, nonché dei processi di valutazione partecipata e più in generale nei percorsi e processi di amministrazione condivisa di cui alle specifiche Linee guida ministeriali.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente allo specifico decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Nell'ambito delle attività di cui all'articolo precedente ed al fine di attuare le stesse anche con riferimento alle persone con patologie correlate alla sclerosi multipla e ad altre patologie contraddistinte da un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali comunque assimilabili alla sclerosi multipla e loro familiari e a tutti coloro che convivono con la malattia e ne sono

coinvolti, l'Associazione in ogni suo livello e articolazione:

a. opera in forma strettamente integrata con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM - al fine di assicurare la massima efficacia dell'azione associativa e dell'impatto sociale generato sulle persone e la comunità di riferimento, pur nella piena autonomia e distinzione;

b. attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità, Agenzie, Organi, Soggetti, internazionali, europei, nazionali regionali e locali di interesse nelle materie scientifiche, sanitarie, sociali, socio-assistenziali; le Università, i Centri Ospedalieri, le Reti di cure primarie e intermedie; nonché, in generale, con quelle strutture e servizi di diagnosi, cura, assistenza e supporto di interesse e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, il contatto e la relazione con i quali sia utile e funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione, anche prendendo parte a Consulte, Comitati, Tavoli di confronto e partecipazione, Osservatori comunque denominati;

c. nel rispetto della vigente normativa può promuovere, aderire, sostenere Reti e Organismi comunque denominati di raccordo e coordinamento tra Associazioni, Fondazioni, Imprese sociali e ad altri soggetti del Terzo Settore di ogni livello e grado, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale;

d. attiva e mantiene il collegamento con associazioni ed enti di altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali ed europei che perseguono le stesse finalità;

e. nel rispetto della vigente normativa può promuovere e/o partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;

f. promuove, sostiene, sollecita, attraverso relazioni ed interventi in ogni opportuna sede, anche attraverso il lavoro di rete, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati, monitorandone e valutandone il livello di effettiva applicazione e l'effettivo impatto sulla condizione di vita delle persone e la comunità di riferimento;

g. attiva e mantiene funzioni di Osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti individuali e collettivi;

h. esercita un ruolo di promozione e qualificazione nell'approccio interdisciplinare e nei percorsi integrati di presa in carico, anche curando progetti e iniziative sperimentali che possano portare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;

i. nel quadro dei processi di amministrazione condivisa, promuove, sostiene, sollecita, la realizzazione di progetti, servizi, interventi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo

stesso accreditati e convenzionati, orientati alla valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona, del suo nucleo familiare e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, in un quadro di personalizzazione e umanizzazione dei percorsi di cura e assistenza, di inclusione sociale, di autodeterminazione, di empowerment;

l. svolge, rispetto ai progetti, servizi, interventi di cui alla precedente lettera, quelle attività che abbiano carattere sussidiario, complementare ed integrativo rientranti nelle finalità associative atte a migliorare la condizione di vita, sulla base delle esigenze, aspettative, progettualità della stessa persona in una prospettiva di adeguatezza, pertinenza, continuità, integrazione ed efficacia dei percorsi e degli interventi;

m. svolge, direttamente o tramite terzi secondo approcci e modelli di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto delle priorità associative e secondo criteri di appropriatezza, innovazione, equità e centralità della persona, interventi e prestazioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, quando non siano o non possano altrimenti essere assicurati progetti, servizi, interventi di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti;

n. promuove ogni iniziativa atta a migliorare la condizione di vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, ed in particolare la loro piena inclusione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza alla vita della comunità;

o. promuove e cura l'accoglienza, l'informazione, l'orientamento e l'aggiornamento rivolti alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, ai loro familiari e a coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti ed a quanti si uniscano e partecipino al Movimento associativo;

p. promuove e cura la diffusione della cultura della disabilità e dell'eguaglianza fondata sul riconoscimento e applicazione dei diritti fondamentali dell'uomo e sulla sostenibilità sociale; promuove e cura l'attività di sensibilizzazione sui problemi sanitari, socio-sanitari e sociali che la patologia comporta; promuove e svolge iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo e di valorizzazione dell'accessibilità e della fruibilità dell'ambiente, delle comunità, del patrimonio collettivo;

q. cura la preparazione e qualificazione dei propri volontari, nonché dei giovani in servizio civile e di coloro che a diverso titolo si uniscano al Movimento associativo nonché, anche attraverso forme di collaborazione con altre

realtà, l'emersione, messa in trasparenza, il riconoscimento, attestazione, validazione, e certificazione delle competenze;

r. contrasta ogni forma di discriminazione diretta e indiretta verso le persone con disabilità ed è legittimata a promuovere e ad intervenire in giudizi e procedimenti a tutela degli interessi e dei diritti dell'Associazione, dei propri associati, delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari con particolare riferimento ai temi della discriminazione e lesione dei diritti soggettivi anche ai sensi della L. 1 marzo 2006 n. 67;

s. esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed interviene nei procedimenti giudiziari ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari;

t. cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. A tale fine pone in essere, anche in forma organizzata e continuativa, attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché mediante sollecitazione al pubblico anche attraverso piattaforme o canali telematici, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza tenuto conto delle linee guida in materia.

PATRIMONIO E RENDICONTAZIONE

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la titolarità ed in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposti a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati, da attività di raccolta fondi, da eredità, legati e donazioni; dai contributi dello Stato, Regioni, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali, dallo svolgimento di attività o servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari, dai proventi derivanti da attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, da liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà, altresì, formulare richieste di finanziamento agli Istituti emittenti i titoli di solidarietà per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5 del presente Statuto, nonché accedere o promuovere iniziative di Social Lending nel rispetto di quanto previsto dalla specifica

normativa.

Art. 8 - L'Associazione assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice del Terzo Settore svolgendo in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al presente Statuto. Il patrimonio di AISM, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'Associazione, pertanto, nel corso della sua esistenza non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La destinazione di fondi a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - FISM - e ad altri Enti di Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli Soci, affiliati, o comunque collegati o partecipati, operata conformemente alla legge nel quadro delle proprie finalità istituzionali ai sensi del presente Statuto, non configura distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve.

La natura dell'Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto per i propri associati e persone aderenti al Movimento associativo.

Art. 9 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla predisposizione del bilancio dell'esercizio che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale di norma entro il mese di aprile dell'anno successivo e, comunque, nei tempi utili al deposito entro il 30 giugno presso il Registro Unico del Terzo Settore.

BILANCIO SOCIALE

Art. 10 - È compito del Consiglio Direttivo Nazionale curare annualmente la redazione e pubblicazione del bilancio sociale nel rispetto della normativa di settore e delle linee guida in materia, anche con riferimento alla valutazione di impatto sociale delle attività svolte sulla comunità di riferimento.

SOCI

Art. 11 - L'Associazione garantisce a tutti i Soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e si impegna ad eliminare qualsiasi vincolo od ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle. Possono essere Soci le persone fisiche maggiorenni. Possono, inoltre, essere Soci gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, riconoscendosi nello Statuto e nel Codice Etico e Carte

dei Valori associativi, condividano la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla e presentino, all'interno del proprio statuto, un espresso riferimento all'impegno nello sconfiggere la sclerosi multipla o concorrere al raggiungimento della missione istituzionale di AISM. I Soci si distinguono in:

a. Aderenti, Ordinari, Sostenitori e Promotori: coloro che versano la rispettiva quota associativa annuale all'atto della adesione con tali qualifiche;

b. Vitalizi: coloro che versano la rispettiva quota associativa una tantum all'atto della adesione, e che mantengono tale qualifica per l'intero arco della vita salvo recesso o decadenza disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale;

c. Onorari: coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e coloro che abbiano contribuito in modo rilevante all'affermazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate ed al miglioramento delle loro condizioni di vita, al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza, nonché al progresso dell'Associazione e del suo Movimento. I Soci Onorari acquisiscono tale qualifica a seguito di specifica delibera disposta dall'Assemblea Generale mantenendola per l'intero arco della vita, salvo revoca da parte della stessa Assemblea Generale.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro perfezionano l'iscrizione esclusivamente nella categoria di Socio Promotore, a seguito della delibera di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'istruttoria del Consiglio Direttivo Nazionale viene compiuta verificando la sussistenza dei requisiti richiamati dal comma 1 del presente articolo, nonché sulla base di una specifica relazione prodotta dall'Ente stesso in cui venga comprovata una duratura e rilevante attività svolta nel campo della sclerosi multipla e patologie correlate.

Le categorie di Soci Aderenti, Ordinari, Vitalizi sono riservate alle sole persone fisiche.

L'Assemblea Generale fissa l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci ad eccezione della categoria dei Soci onorari per cui non è previsto versamento di quota associativa.

È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 12 - I nuovi Soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell'Associazione e versare la relativa quota associativa.

La qualità di Socio, nel caso di persona fisica, si acquisisce trascorso il termine di trenta giorni dalla data della domanda e del contestuale versamento della quota associativa, con

effetto non retroattivo, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente, esclusa la qualifica di Socio aderente che viene assunta al momento della domanda di iscrizione e versamento della relativa quota.

L'iscrizione della persona fisica può essere negata dal Consiglio Direttivo Nazionale solo per gravi e motivate ragioni.

Gli Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro acquisiscono la qualifica di Socio al termine dell'istruttoria effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale, versando la relativa quota. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a pronunciarsi sulle domande di iscrizione presentate da Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo sospensione del procedimento istruttorio per acquisizione di elementi suppletivi, in tal caso per il tempo strettamente necessario all'acquisizione degli stessi.

I Soci sono tenuti al rinnovo annuale della quota entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, determinando il mancato versamento un'ipotesi di decadenza e perdita dei benefici derivanti dall'iscrizione, inclusa la relativa anzianità associativa.

Coloro che siano stati espulsi dall'Associazione non possono iscriversi nuovamente al pari di coloro nei cui confronti siano intervenute pronunce di inammissibilità di iscrizione per gravi e motivate ragioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'iscrizione all'Associazione per l'anno in corso è condizione per l'esercizio dei diritti associativi, incluso l'accesso ai servizi e attività dell'Associazione dedicati, e più in generale l'esercizio dei poteri riconosciuti dallo Statuto, Regolamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, Regolamenti applicativi, Direttive, Politiche, Linee guida associative.

Art. 13 - La qualità di Socio comporta il diritto di voto attivo e passivo nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il diritto di voto attivo spetta ai Soci persone fisiche, nonché ai rappresentanti o delegati dei Soci degli Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Il diritto di voto passivo spetta ai Soci persone fisiche e ai rappresentanti o delegati, nel numero di uno per ciascun ente, dei Soci Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, con carattere strettamente personale, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 14 - I Soci si impegnano affinché l'Associazione progredisca nel raggiungimento delle finalità istituzionali per un mondo libero dalla sclerosi multipla e patologie correlate, condividendo responsabilmente il Codice Etico associativo e le relative Carte dei Valori ed adoperandosi affinché la dignità e centralità della persona la capacità di

autodeterminazione, la valorizzazione delle abilità, il pieno coinvolgimento ed inclusione nella società e nella stessa Associazione siano principi e valori riconosciuti e praticati.

Art. 15 - I Soci si uniformano allo Statuto e Regolamento, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, ai regolamenti applicativi, politiche, linee guida, indirizzi, direttive e determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e in generale alle norme associative. I Soci si impegnano, altresì, a operare con integrità e onestà in ogni circostanza rilevante per l'Associazione, perseguendo gli interessi dell'Associazione stessa in piena conformità con i fini statutari. I Soci che rivestano cariche sociali non possono percepire retribuzione o compenso dall'Associazione per svolgere attività all'interno dell'Associazione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, essendo previsto per i Soci che svolgano attività di volontariato all'interno dell'Associazione il solo rimborso spese come specificato all'articolo successivo.

Ai Soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali sulla base di richiesta motivata riferita allo specifico libro di cui si richieda l'esame, fermo il rispetto dei diritti dei singoli in tema di trattamento dei dati personali e la necessaria salvaguardia della confidenzialità e riservatezza di informazioni che, per loro natura, non abbiano carattere idoneo ad una pubblica diffusione o divulgazione. Tale diritto potrà essere esercitato nei modi e nei limiti previsti da apposito Regolamento, fermo il rispetto del Codice Etico e delle Carte dei Valori.

Art. 16 - Le attività di volontariato sono prestate a titolo spontaneo, personale e gratuito. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed in presenza di adeguata documentazione giustificativa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 17 - Si perde la qualità di Socio per:

- recesso, secondo quanto disposto dalla Legge;
- mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla prima iscrizione;
- espulsione.

L'espulsione viene deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 18 - Possono rivestire cariche solo i Soci persone fisiche regolarmente iscritti per tutta la durata del mandato

ed i rappresentanti o delegati dei Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro - questi ultimi a titolo strettamente personale - per i quali non sussistano le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto e che posseggano i requisiti eventualmente previsti per l'accesso alle singole cariche. È possibile accedere alle cariche elettive esclusivamente previa candidatura presentata nelle modalità previste dal Regolamento e dalle specifiche disposizioni applicative. Ai presenti fini si intendono come cariche tutte le funzioni attribuite a seguito di elezioni o nomina in sede nazionale, regionale, o provinciale che possano incidere sull'organizzazione interna o la gestione delle risorse dell'Associazione, con eventuale attribuzione di poteri di rappresentanza, restando pertanto esclusi gli incarichi operativi. Costituiscono motivi di incompatibilità o ineleggibilità:

- a. la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle dell'AISM quando tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di cariche in AISM. Sono in ogni caso escluse da tale disposizione le cariche ricoperte in enti o associazioni affiliati ed associati ad AISM ovvero la cui attività, per disposizione statutaria o per il programma di attività associativo, sia comunque strettamente collegata e coordinata a quella dell'AISM;
- b. la pendenza di controversie in qualsiasi sede, aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale o sull'immagine dell'Associazione, nei confronti dell'AISM o degli enti o società la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella dell'AISM;
- c. l'aver subito condanne passate in giudicato per delitti non colposi ritenuti rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri AISM, sempre che per tali fatti non sia intervenuta riabilitazione;
- d. l'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri AISM;
- e. l'essere medico in attività impegnato nella diagnosi e cura della sclerosi multipla e patologie correlate, limitatamente alle sole cariche a livello nazionale e di componente della Giunta Esecutiva Provinciale nonché, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri e limitatamente alle medesime cariche, essere operatore sociale o sanitario in attività impegnato nella assistenza e cura della sclerosi multipla o patologie correlate;
- f. l'avere rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado o stabile convivenza con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasubordinata o libero professionale corrente con l'Associazione;

g. l'esistenza di condizioni o situazioni idonee - in ragione della loro natura, intensità e concreto configurarsi secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri - a pregiudicare o comunque compromettere l'autonomia ed indipendenza del Socio nell'accesso o esercizio della carica associativa;

h. la percezione di retribuzione, indennità o compenso da Enti Pubblici o Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all'interno dell'Associazione;

i. l'aver avuto un rapporto di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con l'Associazione nei precedenti cinque anni;

l. l'esercizio di mandato politico o amministrativo a livello nazionale per le cariche associative di rilievo nazionale;

m. per i componenti del Consiglio Direttivo Regionale e di Giunta Esecutiva Provinciale l'esercizio di mandato politico o amministrativo, esercitato nell'ambito di ente locale afferente al medesimo livello territoriale - da intendersi come provincia o città metropolitana per la Giunta Esecutiva Provinciale - o ad un superiore livello territoriale.

Le ipotesi di cui ai punti f) ed h) non si applicano ai componenti dell'Organo di Controllo.

Qualora una delle predette situazioni sopravvenga dopo l'elezione alla carica, la decadenza dalla carica si verifica automaticamente ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le cariche di componente dell'Organo di Controllo e di Probiviro sono incompatibili fra loro e con qualsiasi altra carica. Le cariche:

- di Presidente Nazionale e Presidente di Sezione Provinciale sono incompatibili fra loro;
- interne alla Giunta Esecutiva Nazionale sono incompatibili fra loro;
- interne alla Giunta Esecutiva Provinciale sono incompatibili fra loro;
- di Consigliere Nazionale e Presidente del Coordinamento Regionale sono incompatibili fra loro;
- di Consigliere Nazionale e Presidente di una Articolazione Territoriale Regionale AISM sono incompatibili tra loro.

Art. 19 - Verificandosi una situazione di cumulo di cariche incompatibili, il Socio mantiene la carica accettata per ultima e decade automaticamente da quelle già rivestite. Quando si tratti della carica di Presidente di una Articolazione Territoriale Regionale rispetto a quella di Consigliere Nazionale e viceversa, il Socio dovrà decidere a quale rinunciare, inviando idonea comunicazione scritta. Le questioni relative alla sussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità o perdurante conflitto con

gli interessi associativi ed alla non ammissione, sospensione, decadenza dalle cariche sono decise dal Collegio dei Probiviri. Fatto salvo quanto sopra, compete al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Consiglio Direttivo Provinciale, rispettivamente per l'accesso alle cariche nazionali e provinciali, la verifica formale di insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi di cui al precedente ed al presente articolo sulla base delle informazioni rese, anche sotto forma di autocertificazione, dagli interessati. La non ammissione alle cariche associative a seguito di tale verifica è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto previsto nel Regolamento. Per consentire una legittima operatività delle persone ricoprenti cariche queste sono tenute a regolarizzare la propria posizione di Socio, versando la prevista quota, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dalla carica. Non possono ricoprire cariche i Soci che, anche successivamente alla elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto proprio o di terzi, secondo il vincolante parere del Collegio dei Probiviri, in una situazione di perdurante conflitto rispetto agli interessi dell'Associazione. Non è consentita l'istituzione di cariche al di fuori di quelle previste da Statuto e Regolamento.

Art. 20 - Le cariche assunte nell'ambito dell'Associazione sono elettive e gratuite nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15 del presente Statuto. Fa eccezione solo la carica di componente dell'Organo di Controllo.

LAVORO ALL'INTERNO DELL'ENTE

Art. 21 - L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, fatta salva l'incompatibilità con la qualifica di volontario e l'ineleggibilità alle cariche associative, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nell'ipotesi di iscrizione all'Associazione, coloro che percepiscano retribuzione, indennità o compenso da Enti pubblici o privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all'interno dell'Associazione, afferiscono all'Associazione unitariamente intesa.

Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 - Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. il Presidente Nazionale;

4. la Giunta Esecutiva Nazionale;
5. l'Organo di Controllo;
6. il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE E ASSEMBLEE SEPARATE

Art. 23 - L'Assemblea Generale è costituita dai Delegati delle Sezioni, eletti dai Congressi dei Soci delle singole Sezioni in ragione di un Delegato ogni cinquanta Soci o frazione di cinquanta superiore a venticinque aventi ciascuno diritto ad un voto, dai delegati delle Articolazioni Territoriali Regionali, in ragione di un delegato per ciascuna Articolazione Territoriale, di norma il suo legale rappresentante o soggetto altrimenti delegato, nonché dai Soci provenienti da province dove non sia costituita una Sezione, i quali vi partecipano con diritto al proprio voto individuale, il cui valore è fissato in un cinquantesimo di quello dei Delegati. L'Assemblea Generale è inoltre costituita dai delegati eletti nelle assemblee separate dedicate rispettivamente ai Soci Aderenti, che esprimono un delegato ogni mille iscritti, e ai Soci Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, che esprimono un delegato ogni venticinque Enti.

I Soci provenienti da territori ove la Sezione sia commissariata e priva di Delegati integrativi eletti nei termini utili del 28 febbraio dell'anno, interverranno ai lavori personalmente, potendosi aggiungere al relativo Commissario, esprimendo ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto il proprio voto individuale con valore pari a un cinquantesimo di quello riconosciuto ai Delegati.

L'Assemblea Generale è, inoltre, aperta alla partecipazione di tutti gli altri Soci ordinari, sostenitori, promotori, onorari e vitalizi che potranno intervenire senza diritto di voto.

I Delegati della Sezione devono essere eletti tra i Soci della medesima. Ogni Delegato deve intervenire personalmente all'Assemblea Generale e non può trasferire il proprio voto ad altro Delegato. La qualifica di Delegato è considerata carica associativa ad ogni effetto. L'Assemblea Generale può essere tenuta oltre che in presenza, anche in modalità mista o esclusivamente telematica e con espressione del voto a distanza, purché vengano predisposte forme di votazione in via elettronica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva presenza e l'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente Nazionale, su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, procede a convocare assemblee separate, anche per specifiche materie ovvero riferite a determinate categorie di associati o a specifici ambiti territoriali. I casi, le forme e modalità di convocazione e svolgimento di tali assemblee sono disciplinate in apposito regolamento.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, nella convocazione può essere previsto l'intervento in Assemblea mediante mezzi

di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica, assicurando le modalità per verificare l'identità dei partecipanti e dei votanti secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

A tali assemblee separate si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 24 - Per la partecipazione all'Assemblea Generale il numero dei Delegati spettante ad ogni Sezione si determina in base al numero dei Soci aventi titolo regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 - L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo o comunque nei tempi utili per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno dell'anno. Essa è altresì convocata dal Presidente Nazionale in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto definiti all'articolo 23.

Art. 26 - La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale sono comunicati almeno trenta giorni prima della sua convocazione, mediante avviso su periodici informativi dell'Associazione ovvero sito internet e, alle Sezioni, mediante piattaforma informativa interna o modalità equipollente. È fatto obbligo alle Sezioni Provinciali e alle Articolazioni Territoriali di portare a conoscenza i propri Delegati della convocazione dell'Assemblea Generale e dei contenuti della stessa come disciplinato dal Regolamento associativo.

Per i delegati eletti nell'ambito delle Assemblee separate, la pubblicazione della convocazione sul sito associativo tiene luogo dell'invio della convocazione.

Art. 27 - Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice-Presidente Nazionale. L'Assemblea nomina una Commissione verifica poteri ed una Commissione scrutinatrice ed uno o più Segretari, secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni.

Art. 28 - L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, purché la metà delle Sezioni Provinciali, a quel momento costituite, sia rappresentata da almeno un Delegato o, nel caso di Sezioni Commissariate, dal relativo Commissario.

Art. 29 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Delegati votanti. Per le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto è necessaria la maggioranza dei

due terzi dei Delegati votanti. Per le deliberazioni attinenti lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'ente e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei Delegati aventi titolo.

Le elezioni alle cariche dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto e sulla base del maggior numero di preferenze ricevute. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine, il più anziano di iscrizione all'Associazione, in ulteriore subordine il più anziano per età.

Art. 30 - L'Assemblea Generale:

- a. approva il programma triennale ed il programma generale di attività annuale dell'Associazione definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. per ogni mandato, di norma ogni tre anni, elegge il Consiglio Direttivo Nazionale, l'Organo di Controllo, il Collegio dei Probiviri, sulla base delle candidature presentate nei modi stabiliti dal Regolamento;
- c. delibera in caso di assoluta necessità e sulla base di comprovate ed oggettive motivazioni, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la proroga del mandato degli Organi nazionali e delle Sedi territoriali per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il termine di un anno;
- d. su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina per ogni mandato, di norma ogni tre anni, e può revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti individuato in una società esterna o a revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro;
- e. delibera le modifiche allo Statuto e/o Regolamento proposte da una Commissione, allo scopo nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento;
- f. approva il modello di Statuto delle Articolazioni Territoriali Regionali;
- g. approva la relazione di attività ed il bilancio d'esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale relativa all'esercizio associativo precedente, prendendo atto delle relazioni predisposte dall'Organo di Controllo e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti se differente;
- h. approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- l. delibera la eventuale costituzione di Commissioni, fissandone le funzioni;
- m. su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina i Soci onorari ed il Presidente Onorario;
- n. delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

o. delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo Nazionale riguardante l'espulsione o la cessazione dalla carica di un Consigliere Nazionale o altro Socio ricoprente carica nazionale, nei casi di cui al Regolamento associativo;

p. fissa le quote associative secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Statuto;

q. determina l'entità del contributo di partecipazione per la categoria "studenti e giovani minorenni" quali partecipanti alla vita associativa, non avente natura di quota sociale;

r. fissa eventuali contributi straordinari finalizzati da richiedere alle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, nonché alle Articolazioni Territoriali Regionali;

s. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

t. ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;

u. prende in esame ed eventualmente delibera su ogni proposta ad essa trasmessa dal Consiglio Direttivo Regionale e dai Congressi dei Soci delle Sezioni Provinciali;

v. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto.

Art. 31 - L'Assemblea Generale esercita i poteri di nomina dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e di controllo sulla Fondazione medesima, così come stabilito dallo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e dal presente Statuto agli articoli 61 e seguenti. Esercita, altresì, quegli altri poteri e prerogative che le siano eventualmente attribuiti da statuti di enti affiliati e associati, coordinati, collegati.

Art. 32 - Nel caso in cui l'Assemblea Generale non approvi la relazione di attività o il bilancio dell'esercizio, fornendone motivazione e previa richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Nazionale, l'intero Consiglio Direttivo Nazionale decade.

La Giunta Esecutiva Nazionale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, provvede alla amministrazione ordinaria dell'Associazione e convoca una nuova Assemblea Generale Elettiva da tenersi entro 90 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale. Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica per la restante parte del triennio in corso.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche negli altri casi di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di

indirizzo e di governo. Attraverso la Sede Nazionale, come definita in Regolamento, garantisce che l'Associazione operi in modo organico e coeso per la realizzazione delle finalità associative e vigila sull'andamento della stessa assicurando il rispetto della Legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e Regolamento, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/01, del Codice Etico e relative Carte dei Valori, indirizzi, politiche, linee guida nonché delle proprie direttive e deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. definisce ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, ed ogni tre anni il programma di attività triennale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio;
- c. predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio, da sottoporre unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d. nomina, laddove prevista dall'assetto organizzativo dell'ente l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01;
- e. propone per ogni mandato all'Assemblea Generale la nomina e l'eventuale revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. ha facoltà di istituire, con le modalità di volta in volta ritenute opportune, specifiche categorie di aderenti e partecipanti, al Movimento associativo, sostenitori, donatori e simpatizzanti dell'attività dell'Associazione;
- g. autorizza la costituzione delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali;
- h. decide in merito all'ammissione come Soci di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo i criteri definiti nel Regolamento;
- i. riconosce come Soci, le Articolazioni Territoriali Regionali, sussistendone le condizioni e previa verifica della piena conformità al Modello di Statuto e Regolamento, approvati rispettivamente dall'Assemblea Generale e dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale;
- l. delibera la chiusura od il commissariamento di Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, e ne nomina il rispettivo Commissario; qualora la chiusura o commissariamento non siano motivati dal venir meno di requisiti minimi di attività previsti dal Regolamento o dalla decadenza del numero minimo legale dei componenti dei rispettivi Consigli, deve essere acquisito il parere preventivo non vincolante del Collegio dei Probiviri;
- m. delibera il commissariamento delle Articolazioni Territoriali Regionali e ne nomina il relativo Commissario, sussistendo gravi e motivate ragioni, secondo quanto previsto

nei rispettivi Statuti;

n. per gravi motivi sospende dalla carica o delibera la non ammissione o la decadenza dalla stessa secondo quanto previsto nel Regolamento associativo;

m. delibera motivatamente, ricorrendo circostanze eccezionali, in merito a eventuali deroghe rispetto ai vincoli di incompatibilità tra componenti della Giunta Esecutiva Provinciale e di rieleggibilità degli stessi;

n. nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento associativo delibera l'espulsione dall'Associazione di Soci;

o. emana il Codice Etico associativo e le Carte dei Valori ad esso correlate;

p. emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento, nonché politiche, linee guida, atti di indirizzo, raccomandazioni, direttive, ed altri atti, non in contrasto con lo Statuto, aventi portata generale, nonché il modello di Regolamento delle Articolazioni Territoriali Regionali;

q. esercita quei poteri e prerogative che gli Statuti di altri enti affiliati e associati, collegati o coordinati gli attribuiscono;

r. compie quelle ulteriori attività che non siano per Legge, Atto Costitutivo o Statuto riservate ad altri organi associativi.

Art. 34 - Nell'ambito dei poteri e prerogative di propria pertinenza, il Consiglio Direttivo Nazionale:

a. elegge tra i Consiglieri il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, i restanti componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;

b. nomina il Tesoriere Nazionale e ne fissa le funzioni e le deleghe. L'incarico di Tesoriere Nazionale può essere ricoperto da un consulente esterno, ma non da un funzionario dipendente;

c. nomina il Direttore Generale o figura ad esso equipollente e ne fissa le funzioni e le deleghe;

d. nell'ambito delle proprie funzioni, responsabilità e prerogative, può conferire e revocare in qualsiasi momento mandati ed eventuali procure ai singoli Consiglieri Nazionali, agli organi della Associazione, tra cui la Giunta Esecutiva Nazionale, agli organi delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, agli eventuali dirigenti associativi, stabilendo ampiezza dei poteri conferiti, tra cui quelli di eventuale rappresentanza, limiti, durata, forme e modalità di esercizio, con obbligo di rendiconto;

e. esercita i poteri di nomina di una quota dei componenti dei Consigli Direttivi delle Articolazioni Territoriali Regionali, nei limiti e secondo i criteri previsti dallo Statuto delle stesse Articolazioni, ed esercita il potere di controllo sul corretto operato di tali componenti rispetto

alle finalità istituzionali dell'Associazione e di eventuale revoca dalla carica;

f. propone la candidatura dei componenti dell'Organo di Controllo secondo quanto indicato dall'articolo 39;

g. nomina la Commissione cui è demandata l'elaborazione delle proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento, attenendosi, per quanto riguarda la metà dei componenti, ai nominativi designati dalla Conferenza dei Presidenti nel rispetto dei criteri fissati dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale;

h. nomina i componenti del Comitato Scientifico e ne fissa il relativo Regolamento;

i. nomina i componenti del Collegio dei Sindaci della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e di quelle ulteriori figure con funzioni di controllo la cui nomina venga affidata dallo Statuto della Fondazione all'Associazione, ed esercita i poteri di vigilanza previsti dallo Statuto della Fondazione stessa.

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di quindici membri eletti su un'unica lista dall'Assemblea Generale tra Soci, preventivamente candidatisi secondo le modalità definite nel Regolamento ed in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indipendenza - in linea con quanto previsto dal Codice Etico e dalle Carte dei Valori associativi - e competenza, che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un anno, almeno una delle seguenti cariche: Consigliere Provinciale, Commissario di Sezione Provinciale, Presidente di Sede Regionale, Presidente della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla, componente del Collegio dei Probiviri, componente del Consiglio di Amministrazione FISM. Il Consiglio Direttivo Nazionale risulta composto per la quota di un terzo da persone con sclerosi multipla e patologie correlate, che nella graduatoria degli eletti occupano le prime cinque posizioni tra i Soci candidati con sclerosi multipla votati alla carica di Consigliere Nazionale. Per la determinazione dei restanti dieci componenti del Consiglio Direttivo Nazionale risultano eletti, a prescindere dalla condizione di persona con sclerosi multipla e patologie correlate o meno, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, oltre i cinque componenti con sclerosi multipla e patologie correlate sopra considerati. Soltanto nel caso in cui non vi sia, tra i candidati eletti, un numero minimo di almeno cinque Soci con sclerosi multipla e patologie correlate, le rispettive posizioni vengono ricoperte da Soci candidati che non abbiano la sclerosi multipla e patologia correlata, secondo il maggior numero di voti ricevuti. In ogni caso, condizione di accesso alla carica è l'aver ricevuto un numero di voti pari ad almeno il 10% dei votanti. Le candidature alla carica di Consigliere Nazionale debbono essere accompagnate dalle proposte di almeno 3 tra

Consigli Direttivi Regionali e Consigli Direttivi Provinciali o 10 Delegati. Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica tre anni, ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri Nazionali possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali o dall'Organo di Controllo.

La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente Nazionale come previsto dal successivo articolo 37 con conseguente limitazione di tali poteri in capo agli altri Consiglieri Nazionali, salvo specifiche procure e mandati conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Entro i trenta giorni successivi alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, ne viene richiesta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con l'indicazione dei relativi poteri e limitazioni.

Art. 36 - Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti. La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Nazionale ed il Segretario della riunione possano accertare l'effettiva presenza in tale forma della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio nelle modalità previste dal Regolamento debbono essere inviati per iscritto ai Consiglieri almeno venti giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione di urgenza. La decadenza da Consigliere Nazionale e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:

- perdita della qualità di Socio;
- dimissioni;
- espulsione.

Inoltre, la decadenza del Consigliere Nazionale si verifica in automatico ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in mancanza di legittimo impedimento. Sempreché la maggioranza dei Consiglieri non si dimetta, il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all'atto della avvenuta comunicazione al Presidente. L'espulsione e la cessazione viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, con parere favorevole del Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea Generale successiva. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale deliberare la sospensione cautelativa dalla carica di tale Consigliere, nei casi e con le modalità

previsti dal Regolamento.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile, in quanto compatibile.

I Consiglieri Nazionali rispondono del proprio operato ai sensi di legge, ferma la responsabilità dell'Associazione con il suo patrimonio in quanto persona giuridica rispetto alle obbligazioni assunte dal singolo Consigliere Nazionale che abbia agito legittimamente in nome e per conto dell'ente stesso.

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 37 - Il Presidente Nazionale viene eletto in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea Generale elettiva fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un anno, almeno una delle seguenti cariche: Consigliere Nazionale, componente del Consiglio di Amministrazione FISM, componente del Collegio dei Probiviri, Presidente della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla. Fino alla nomina del nuovo Presidente Nazionale, il presidente uscente opera in regime di prorogatio anche nel caso in cui non faccia parte del neo-eletto Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale:

- a. ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e la firma sociale; tali prerogative possono essere estese dallo stesso Presidente Nazionale a componenti del CDN, altri organi associativi e rispettivi componenti, Dirigenti e altri soggetti associativi, fissandone poteri di rappresentanza e limiti;
- b. convoca e presiede l'Assemblea Generale e le Assemblee separate, incluse quelle dedicate ai Soci aderenti e ai Soci Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari nonché il Codice Etico e le correlate Carte dei Valori;
- c. sovrintende, con l'affiancamento ed il supporto del Direttore Generale e degli eventuali dirigenti associativi secondo i rispettivi ruoli, funzioni e deleghe, alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
- d. nomina gli Incaricati Provinciali per la costituzione di nuove Sezioni;
- e. in caso di obiettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, e convocando con urgenza la Giunta Esecutiva Nazionale;
- f. esercita il potere di invalidazione ed annullamento di atti degli organi delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali contrari alla Legge, allo Statuto, al Regolamento ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.

231/01, acquisiti i necessari elementi;

g. Il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza od impedimento e per funzioni specifiche deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale è sostituito dal Vice-Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale di norma non può ricoprire tale carica per più di due mandati complessivi. Nel mandato successivo a quello in cui ricopre la carica di Presidente Nazionale, egli riveste la qualifica di "Past President" con funzioni di affiancamento del nuovo Presidente Nazionale, onde garantire la necessaria ed opportuna continuità. In tale veste ha facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale ed i relativi verbali.

GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Art. 38 - La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente Nazionale e da tre Consiglieri Nazionali che non abbiano tra loro, inclusi Presidente e Vice-Presidente, rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado ed affinità entro il secondo grado o comunque stretti legami familiari, come meglio specificato nel regolamento per l'accesso alle cariche associative. Il Vice-Presidente Nazionale, al pari degli altri componenti di Giunta, in quanto Consigliere Nazionale, non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. La Giunta Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e si riunisce ogni volta che il Presidente Nazionale stesso lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. La presenza alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Nazionale ed il Segretario della riunione possano accertare l'effettiva partecipazione della maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. Le delibere ed i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono essere resi noti ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale entro trenta giorni. La Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo l'esercizio dei poteri delegati eventualmente attribuiti dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi del presente Statuto, attua le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, nella successiva riunione. Gli avvisi di convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale devono essere inviati per iscritto ai componenti, anche a mezzo fax o in via telematica presso i recapiti forniti dai componenti, almeno dieci giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza, l'avviso di

convocazione deve comunque essere fatto a mezzo fax o in via telematica almeno quarantotto ore prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39 -L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, elegge un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi, più due supplenti, scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma 2, codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. L'Organo di Controllo individua al proprio interno il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. È compito dell'Organo vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo corretto funzionamento ai diversi livelli, nazionale e territoriale. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle specifiche linee guida di cui al Codice del Terzo Settore. Il Bilancio Sociale dà atto dell'esito delle attività di monitoraggio svolte dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli organi dell'Associazione ed agli Uffici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici aspetti o situazioni.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna altra carica o svolgere altro incarico nell'ambito dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, di cui ricevono le convocazioni ed i relativi verbali.

In caso di impedimento o cessazione di un componente, per qualunque causa, subentra il componente supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti ricevuti, dal componente più anziano d'età, che resta in carica fino al termine del mandato in corso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 40 - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi più due supplenti scelti fra i Soci persone fisiche, che - iscritti da almeno cinque anni in modo continuativo - godano di particolare prestigio tra i Soci,

presentando requisiti di elevata onorabilità e moralità. I Proviviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 41 - Il Collegio dei Proviviri:

- a. esprime il proprio parere, vincolante o non vincolante, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- b. esprime parere su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dall'Organo di Controllo o da singole Sedi Regionali o Sezioni Provinciali, in tal caso previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale;
- c. svolge funzioni di amichevole composizione tra le parti di controversie associative ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44 del presente Statuto, con particolare riferimento a quelle attinenti l'applicazione del Codice etico e delle correlate Carte dei Valori.

I pareri del Collegio dei Proviviri, espressi per iscritto e sinteticamente motivati, dovranno essere resi entro il termine di trenta giorni ed in ogni caso andranno comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 42 - Le riunioni del Collegio, per la cui validità dovranno partecipare tutti i singoli componenti effettivi, vengono convocate dal Presidente del Collegio e possono avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che il Presidente possa accertare l'effettiva partecipazione dei componenti il Collegio. Il verbale della riunione redatto e firmato dal Presidente andrà inviato entro il termine di trenta giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 43 - La revisione legale dei conti viene affidata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale ad una società di revisione o a revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro. La relazione conclusiva predisposta dal soggetto così nominato viene portata all'attenzione della stessa Assemblea Generale, unitamente al bilancio d'esercizio, e ne viene data opportuna ed adeguata evidenza all'interno del Bilancio Sociale associativo.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 44 - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli organi dell'Associazione, fra i Soci e l'Associazione e/o i suoi Organi o nell'ambito dei Soci, comunque connessa all'interpretazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, del Codice Etico e delle correlate Carte dei Valori, e comunque alla vita associativa, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti della controversia ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova. Qualora le parti della controversia siano più di due in posizione

sostanziale autonoma, l'intero Collegio, in mancanza di diverso accordo, sarà nominato dal Presidente del predetto Tribunale.

Art. 45 - Il Collegio definirà secondo diritto le controversie, mediante lodo rituale. Il ricorso al Collegio Arbitrale è subordinato al preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di amichevole composizione presso il Collegio dei Probiviri AISM.

Art. 46 - La decisione del Collegio Arbitrale deve essere resa nei termini e nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

È escluso il ricorso preventivo ad ogni altra giurisdizione e ad organismi di conciliazione.

CONFERENZA DELLE PERSONE

CON SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE CORRELATE

Art. 47 - La Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate è costituita dai Soci con sclerosi multipla e patologie correlate eletti nei CDP delle Sezioni Provinciali, secondo le norme del Regolamento. Fermo quanto sopra, le riunioni della Conferenza sono aperte alla partecipazione delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate Socie o comunque interessate o coinvolte a diverso titolo nel Movimento associativo. Essa svolge funzioni consultive del Consiglio Direttivo Nazionale per quanto riguarda, in modo particolare, gli aspetti relativi alle esigenze, all'affermazione dei diritti, alla condizione di vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, incluse le materie attinenti le priorità di azione dell'Associazione ed il coinvolgimento delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate nelle attività dalla stessa svolte. La Conferenza costituisce pertanto il momento di elaborazione e sintesi del processo sistematico e trasversale di piena valorizzazione del ruolo delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate nella definizione ed attuazione delle scelte associative in ogni materia e settore inerente le attività istituzionali. Costituzione e funzionamento della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate sono disciplinati dal Regolamento.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Art. 48 - La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale; in particolare può essere consultata su ogni argomento da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale e delle eventuali Assemblee separate, nonché su argomenti attinenti la definizione ed attuazione del programma di attività associativo al livello territoriale.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 49 - Il Comitato Scientifico è composto da medici,

ricercatori e operatori professionali, con funzioni di consulenza del Consiglio Direttivo Nazionale in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con mandato triennale rinnovabile. È data facoltà al Consiglio Direttivo Nazionale decidere per ogni mandato una diversa composizione numerica del Comitato, che in ogni caso non potrà essere inferiore ai quindici componenti né superiore ai trenta.

Art. 50 - Le funzioni e l'attività del Comitato Scientifico sono disciplinate dal Regolamento.

SEDI TERRITORIALI DECENTRATE

Art. 51 - L'Associazione, unica ed unitaria, si decentra a livello territoriale in Sedi Regionali e Sezioni Provinciali. Nel caso di Regioni in cui non esista la Provincia, la Sezione avrà unicamente carattere di Sezione Regionale. Il funzionamento delle Sedi Territoriali decentrate è disciplinato dal Regolamento.

Art. 52 - L'Associazione, nel suo decentrarsi a livello territoriale, si uniforma ai seguenti principi e criteri:

- a. l'Associazione ha un solo patrimonio;
- b. la programmazione generale delle attività e la destinazione alle stesse delle risorse disponibili spettano al Consiglio Direttivo Nazionale sulla base del programma generale di attività triennale ed annuale approvato dall'Assemblea Generale;
- c. l'attuazione e declinazione sul territorio del programma generale di attività triennale ed annuale ha luogo in modo integrato e coerente ai diversi livelli nazionale, regionale e provinciale progressivamente attraverso la Sede Nazionale, le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali;
- d. alle Sedi Regionali e alle Sezioni Provinciali spettano i seguenti poteri:
 - poteri originari degli organi delle Sedi Territoriali come descritti di seguito all'articolo 53;
 - poteri derivanti dal programma generale di attività associativo triennale ed annuale per il livello di mandato specificatamente previsto;
 - poteri derivanti dallo specifico piano di attività - e relativo bilancio preventivo - per l'esercizio successivo predisposti da ciascuna Sede Territoriale entro l'anno solare precedente e sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite della Sede Nazionale, per i contenuti ed entro i limiti di mandato in cui il suddetto piano e bilancio preventivo vengono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - ulteriori poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale, con proprio atto generale o specifico, attribuisca di volta in volta, ritenendolo necessario ovvero utile ai fini associativi.

Nell'ambito dei poteri di cui sopra, spetta alle Sedi Territoriali - con riferimento rispettivamente alle figure del Presidente Regionale e del Presidente Provinciale come indicato all'articolo successivo - la rappresentanza dell'Associazione nel territorio e la firma sociale, con esclusione di quei poteri ed attribuzioni che per Legge, Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento siano espressamente riservati ad organi associativi e da questi non delegabili.

Art. 53 - Al Consiglio Direttivo Regionale ed al Consiglio Direttivo Provinciale oltre ai poteri derivanti dal programma generale associativo e dal mandato del Consiglio Direttivo Nazionale di cui all'articolo precedente, competono in via originaria tutti quei poteri necessari ad assicurare il normale ed adeguato funzionamento rispettivamente della Sede Regionale e della Sezione Provinciale, secondo gli indirizzi gestionali della Sede Nazionale, avuto particolare riferimento:

- a. all'individuazione, reperimento e acquisizione della disponibilità della sede associativa territoriale, esclusi atti di acquisto o costitutivi di diritti reali ed in ogni caso nei limiti di impegno economico o finanziario e di durata stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b. alla conduzione, gestione, manutenzione, conservazione, della sede associativa territoriale anche per quanto attiene la sottoscrizione di contratti ed impegni relativi alle utenze ed all'esercizio in condizioni di sicurezza e appropriatezza;
- c. all'acquisto di beni strumentali il cui costo possa essere integralmente ammortizzato nel corso dell'esercizio di acquisizione o comunque ricompresi nei limiti per natura e per importo fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d. all'acquisto dei beni di consumo, prodotti, materie funzionali all'esercizio delle attività normalmente svolte rispettivamente dalle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali per quanto previsto dal Regolamento associativo e nel programma di attività generale e specifico;
- e. alla gestione del personale, anche somministrato, e dei rapporti di collaborazione parasubordinata, nonché di tirocinio e similari facenti capo rispettivamente alla Sede Regionale e Sezione Provinciale, il cui impiego sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto della vigente normativa e delle direttive interne in materia;
- f. all'attivazione, mantenimento e gestione dei rapporti di collaborazione professionale e dei rapporti di fornitura e somministrazione di servizi, nonché di appalto, nei limiti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la realizzazione del programma generale e specifico e dei poteri originari di cui al presente articolo, al Presidente Regionale e Provinciale competono rispettivamente:

- la rappresentanza associativa nel territorio di

competenza e la firma sociale;

- l'esercizio dei poteri di firma, disgiuntamente con il Tesoriere Regionale o Provinciale, su quei conti correnti bancari e postali la cui attivazione sia stata preventivamente deliberata rispettivamente dal Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale ed autorizzata dalla Sede Nazionale nelle figure a ciò delegate.

È in ogni caso escluso dai poteri di cui sopra l'esercizio di azione giudiziaria di qualsivoglia natura e la assunzione di impegni che esulino dalla normale gestione delle attività delle Sedi Territoriali o che comportino, per la natura, durata, caratteristiche, obbligazioni non proporzionate alla operatività della singola Sede Territoriale.

Art. 54 - La costituzione ed il funzionamento delle Sedi Territoriali sono disciplinati dal Regolamento.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

ART. 55 - Il Consiglio Direttivo Nazionale può riconoscere Articolazioni Territoriali Regionali, dotate di autonomia patrimoniale, giuridica, amministrativa, gestionale e contabile, con qualifica di Soci, che perseguono il potenziamento del presidio territoriale regionale associativo per tutte le finalità previste dall'articolo 5 del presente Statuto, per quanto compatibile con la specifica natura dell'Articolazione Territoriale Regionale.

Tali Articolazioni potranno essere riconosciute da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di AISM a condizione che adottino il modello di Statuto definito dall'Assemblea Generale, assumendo contestualmente nella denominazione l'acronimo AISM e provvedendo al versamento della relativa quota associativa.

Le suddette Articolazioni Territoriali Regionali dovranno in ogni caso conformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e correlate Carte dei Valori, Codici di Comportamento, Statuto e Regolamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, alle specifiche direttive, politiche e linee guida associative, nonché al modello di Regolamento delle Articolazioni Territoriali Regionali approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale inosservanza e violazione dello Statuto, Regolamento, e altri riferimenti di cui al presente articolo costituisce, in base alle valutazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, causa di revoca del riconoscimento e della conseguente qualifica di Ente associato e conseguentemente determina la destinazione del patrimonio esistente a quella data a favore di AISM o FISM o altra Articolazione Territoriale Regionale AISM per quanto previsto nei rispettivi Statuti.

AISM non risponde verso i terzi o aventi causa delle obbligazioni contratte dalle Articolazioni Territoriali Regionali, che ad ogni effetto di legge mantengono natura di soggetti autonomi.

RAPPORTI CON LA FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

Art. 56 - L'Associazione svolge la propria attività in modo coordinato con quella della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, con la quale condivide la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla, nell'ambito delle rispettive missioni.

Art. 57 - L'Associazione, in ragione della condivisione della visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla nel quadro di quanto definito nel presente Statuto, potrà assegnare - senza limitazione alcuna se non quelle di legge e senza che tali atti configurino in alcun modo distribuzione indiretta di utili, fondi, riserve o avanzi di gestione vietati dalla vigente normativa - beni mobili o immobili, partecipazioni, titoli, fondi, riserve o avanzi di gestione alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale, ove occorra, delega il Presidente Nazionale o altro soggetto munito di idonei poteri alla stipulazione ed all'esecuzione degli atti a ciò finalizzati.

L'Associazione è tenuta a trasferire alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla qualsiasi bene mobile o immobile che le sia pervenuto e che, per sua natura o in conformità al titolo, sia destinato allo svolgimento diretto, al finanziamento o alla promozione delle attività di ricerca e studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie correlate, nonché sui temi ad essa correlati, salvo il caso di impegno diretto di tali beni e contributi - in conformità al titolo ed alla destinazione - in attività di ricerca sociale e di sanità pubblica, che potrà essere svolta direttamente dall'Associazione.

Nei casi previsti nel comma precedente, gli atti finalizzati al trasferimento dei beni o dei fondi in favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla sono compiuti dal Presidente Nazionale o da altro soggetto munito di idonei poteri senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Analogamente, le Articolazioni Territoriali Regionali, in conformità ai propri Statuti e Regolamenti, provvedono a regolare i propri rapporti con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.

Art. 58 - Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Associazione può coinvolgere in talune delle attività preordinate al perseguimento dei fini istituzionali - come risultanti dagli artt. 5 e 6 del presente Statuto - la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, sempre che rientrino fra gli scopi statutari di quest'ultima. In tal caso, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, a trasferire alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del coinvolgimento della Fondazione, non integrando tali trasferimenti distribuzioni anche indiretta di utili, fondi, riserve, o avanzi di gestione

vietati dalla vigente normativa.

Art. 59 - L'Associazione può ricevere dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla trasferimenti di beni mobili o immobili, fondi, finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, finalizzati al perseguimento dei propri scopi statutari.

Art. 60 - L'Associazione può fornire o richiedere alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla assistenza, servizi o attività di coordinamento e supporto organizzativo, ivi compresa la messa a disposizione delle rispettive strutture e, nei limiti consentiti dalla legge, del rispettivo personale. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, stabilire dette modalità di collaborazione.

Art. 61 - L'Assemblea Generale dell'Associazione provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla secondo quanto previsto nello Statuto della Fondazione stessa. I candidati alla carica di amministratori della Fondazione sono indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto della Fondazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a presentare all'Assemblea Generale, oltre ai candidati scelti autonomamente dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, oppure da almeno tre tra Consigli Direttivi Regionali e Consigli Direttivi Provinciali o dieci Delegati. Non possono essere candidati coloro che si trovino nella situazione di ineleggibilità o incompatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi come definiti agli articoli 18 e 19 del presente Statuto, ad eccezione della lettera e) dell'articolo 18 dello Statuto.

Art. 62 - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può esprimere il proprio voto per un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere.

Art. 63 - L'Assemblea Generale esercita gli altri poteri di controllo sulla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, così come stabiliti nel relativo Statuto.

È cura del Consiglio Direttivo Nazionale esercitare i poteri di nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci e di quelle ulteriori figure con funzioni di controllo la cui nomina venga affidata dallo Statuto della Fondazione all'Associazione.

Art. 64 - In caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea Generale provvede ad individuare l'Ente che dovrà subentrare nell'esercizio delle funzioni che lo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla attribuisce agli organi dell'Associazione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65 - L'Associazione è costituita senza limiti di durata. Qualora si verifichi una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, i beni della Associazione, una volta

compiuta la liquidazione, saranno interamente devoluti secondo la volontà dell'Assemblea Generale previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, co. 1, D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla o, in subordine, ad altri Enti che perseguano i medesimi fini della Associazione o comunque fini analoghi a partire da quelli che risultino ad AISM stessa affiliati, coordinati o collegati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

Sino alla piena operatività del citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il previsto parere da parte della Pubblica Amministrazione viene acquisito ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in combinato disposto con l'articolo 8, comma 23, del D. L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012 n. 44.

Art. 66 - Le modifiche allo Statuto e/o al Regolamento sono adottate, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, dall'Assemblea Generale, su proposta di una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 34, lett. g). Tale Commissione è composta per metà dei componenti da Soci designati dalla Conferenza dei Presidenti, e per l'altra metà, da componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o comunque Soci dallo stesso designati.

Le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di natura derogabile, sono approvate con il voto favorevole della metà dei votanti.

Le modificazioni dello Statuto devono risultare da atto pubblico.

Art. 67 - Per quanto non specificatamente disposto dallo Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia.

Art. 68 - Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore" diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 sino ad avvenuta istituzione del suddetto Registro.

Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del citato Codice del Terzo Settore.

L'acronimo APS-ETS risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a far data dall'avvenuta iscrizione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad operare, per quanto compatibili, le pregresse iscrizioni dell'Associazione nei registri, previsti dalle specifiche normative di settore. A far data dall'iscrizione nel RUNTS, le Sedi Territoriali vengono indicate nello stesso Registro come Sedi decentrate associative ai conseguenti fini ed effetti.

Le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza per le cariche nazionali trovano applicazione a partire dalle prime procedure elettive successive alla approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle relative modifiche. Le disposizioni inerenti le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità derivanti dall'aver avuto rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nei precedenti cinque anni, trovano applicazione a partire dalle prime elezioni successive all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle relative modifiche, con salvaguardia sino al termine del mandato delle posizioni che risultino già in carica a quella data.

F.to: Francesco Giuseppe Vacca

Filippo Mele Notaio

Allegato "D" al numero 2.156 della raccolta

REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE/APS - ENTE DEL TERZO

SETTORE/ETS

Art. 1 - L'Associazione opera attraverso la Sede Nazionale e le Sedi Territoriali decentrate: Sedi Regionali e Sezioni Provinciali. Esse operano, per il conseguimento delle finalità e l'espletamento delle attività associative, nella condivisione dei principi e valori del Codice Etico e delle correlate Carte dei Valori associative, nell'attuazione e rispetto delle norme statutarie e regolamentari e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, promuovendo l'adesione e partecipazione al Movimento associativo di persone e soggetti che a diverso titolo condividono la visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla.

Art. 2 - La Sede Nazionale è la struttura di gestione dell'Associazione di cui si avvale il Consiglio Direttivo Nazionale per la conduzione dell'Associazione stessa, delle sue risorse e del patrimonio nonché per il coordinamento, sostegno e sviluppo del Movimento associativo e della Rete territoriale. La Sede Nazionale si struttura in uffici nazionali e secondo necessità in uffici e funzioni decentrati sul territorio. La Sede Nazionale cura la definizione, l'attuazione e il coordinamento del programma dell'Associazione; i servizi di supporto e di coordinamento alle Sedi Territoriali decentrate ed alle Articolazioni Territoriali Regionali; il coordinamento del Movimento di persone e soggetti uniti nella condivisione della causa associativa; i servizi nazionali di informazione, consulenza, supporto e osservatorio indirizzati in particolare alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, ai loro familiari ed a coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti.

Art. 3 - Per ogni esigenza di pianificazione e controllo, organizzazione, amministrazione, nonché di carattere tecnico, le Sedi Territoriali decentrate e le Articolazioni Territoriali Regionali, quest'ultime conformemente ai propri Statuti, fanno riferimento alla Sede Nazionale da cui ricevono, secondo i rispettivi livelli di autonomia, i necessari e opportuni indirizzi gestionali, e partecipano alle iniziative comuni promosse e coordinate dalla Sede Nazionale stessa, sulla base dei programmi di attività associative e degli indirizzi, linee guida, politiche, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, cui compete fissare anche le modalità di eventuale partecipazione ai costi dei servizi fruiti dalle singole Sedi Territoriali nonché dalle Articolazioni Territoriali Regionali. La Sede Nazionale sulla base delle esigenze

esprese dalle Sedi Territoriali e dalle Articolazioni Territoriali Regionali provvede ad interessare ed attivare le persone e le funzioni competenti in materia, anche non appartenenti stabilmente alla propria struttura.

SOCI

Art. 4 - Fatto salvo il concetto che il Socio è tale in relazione all'Associazione unitariamente intesa, la volontà di associarsi si esprime attraverso una domanda di iscrizione alla stessa, formulata nelle previste modalità ed accompagnata, per le persone fisiche, dal contestuale versamento della quota associativa annuale.

Salvo quanto previsto nel paragrafo successivo per i Soci Aderenti e per i Soci che percepiscano retribuzione, indennità o compenso da Enti Pubblici o Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all'interno dell'Associazione, per quanto riguarda gli altri Soci persone fisiche, ognuno fa riferimento, in base alla propria residenza anagrafica, alla Sezione nella cui provincia è residente.

È consentito, in deroga a quanto sopra, il riferimento ad altra Sezione Provinciale nel caso di:

- a. diverso effettivo domicilio;
- b. diversa sede di lavoro;
- c. maggiori difficoltà a condurre vita associativa presso la propria Sezione, rispetto ad altra più vicina;
- d. fruizione di servizi associativi presso una Sezione diversa da quella di residenza.

Per poter afferire a diversa Sezione è necessaria istanza motivata del Socio, da inoltrare alla Sede Nazionale ed alle Sezioni interessate, in cui questi dichiara l'esistenza di almeno una delle suddette situazioni. In tal caso, non è necessario il nulla osta da parte della Sezione Provinciale di residenza e la Sede Nazionale provvederà in automatico all'attribuzione del Socio alla Sezione Provinciale indicata, a condizione che tale attribuzione non pregiudichi l'esistenza della Sezione Provinciale di residenza facendo venire meno il numero minimo di 26 Soci previsto dal Regolamento.

I Soci Aderenti, a prescindere dal luogo di residenza, afferiscono sempre all'Associazione unitariamente intesa. Analogamente, le Articolazioni Territoriali Regionali, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ed i Soci che percepiscano retribuzione, indennità o compenso da Enti Pubblici o Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all'interno dell'Associazione, afferiscono direttamente all'Associazione unitariamente intesa.

Art. 5 - Le persone residenti in province in cui non esista Sezione Provinciale sono Soci dell'Associazione unitariamente intesa, fatto salvo quanto sopra indicato. Le persone residenti in altri Stati possono divenire Soci dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale ne abbia verificato i requisiti. In tal caso, afferiscono all'Associazione unitariamente

intesa.

Art. 6 - La qualità di Socio si acquista a tempo indeterminato fino a revoca della stessa, decadenza per mancato versamento della quota annuale, o recesso con effetto dalla fine dell'anno in cui si è versata l'ultima quota associativa. Il pagamento della quota associativa si riferisce all'anno solare in cui viene effettuato. Il pagamento della quota per ciascun anno successivo a quello di iscrizione deve essere effettuato entro il termine del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il pagamento. Il versamento della quota associativa è condizione per l'effettivo esercizio dei diritti e l'accesso ai benefici derivanti dalla qualifica di Socio.

È possibile regolarizzare in anticipo la propria posizione di Socio per più anni, versando la somma delle relative quote corrispondenti al numero di anni per cui si intende rinnovare. Non possono, peraltro, essere presi in considerazione versamenti di quote associative con valore retroattivo, fatta salva la possibilità di tempestiva integrazione successiva, entro l'anno solare di riferimento, della somma mancante al raggiungimento della quota associativa rispetto a quanto in precedenza versato a tale titolo.

Art. 7 - I nuovi Soci persone fisiche acquisiscono la qualifica di Ordinari, Sostenitori, Promotori e Vitalizi all'atto dell'iscrizione nell'apposito Libro Soci, gestito dalla Sede Nazionale anche con supporti informatici, trascorso il termine di trenta giorni dalla data della domanda di iscrizione e del contestuale versamento della quota associativa.

I Soci Aderenti acquisiscono la relativa qualifica alla data della domanda di iscrizione e del contestuale versamento della quota associativa nel rispetto delle regole associative.

Le Articolazioni Territoriali Regionali acquisiscono la natura di Soci a fronte dell'espresso riconoscimento di Articolazione Territoriale Regionale AISM ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale e versamento della relativa quota come Soci Promotori.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che intendano iscriversi all'Associazione, acquisiscono tale qualifica ad esito della positiva conclusione dell'istruttoria, di durata ordinariamente contenuta nei centoventi giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, salvo necessità di supplementi istruttori, e conseguente delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. L'iscrizione diviene in ogni caso effettiva a far data dal versamento della quota associativa quale Socio Promotore.

Il Libro Soci è l'unico riferimento ufficiale per l'identificazione dei Soci, in conformità con la legislazione vigente; esso è tenuto presso la Sede Nazionale dell'Ente. Le Sezioni Provinciali trasmettono mensilmente alla Sede

Nazionale i dati relativi alle iscrizioni dei Soci unitamente alle relative quote di iscrizione.

Art. 8 - Il riconoscimento di un'Articolazione Territoriale Regionale come Socio dell'Ente ha luogo a cura del Consiglio Direttivo Nazionale a fronte di apposita istruttoria, con particolare riferimento all'effettiva adozione del modello di Statuto di Articolazione Territoriale Regionale approvato dall'Assemblea Generale AISM e della circostanza che tale riconoscimento non comporti il superamento del limite del 50% degli enti iscritti con qualifica diversa da quella di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del disposto dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore. Analogamente a quanto previsto per gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, l'iscrizione di un'Articolazione Territoriale Regionale decorre dalla data di effettivo versamento della prevista quota associativa quale Socio Promotore.

Art. 9 - L'espulsione del Socio è deliberata per gravi motivi ed ha carattere definitivo. Può riscontrarsi ipotesi di ricorrenza di gravi motivi nei seguenti casi, indicati a mero titolo esemplificativo:

a. condanna penale passata in giudicato per delitti non colposi, ritenuti rilevanti ai fini associativi secondo il vincolante parere del Collegio dei Probiviri e per cui non sia intervenuta riabilitazione. Tale previsione si applica anche al Socio Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro, anche quando la condanna riguardi il rispettivo legale rappresentante;

b. l'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevanti ai fini associativi o collegate alla violazione di uno degli articoli del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, secondo rispettivamente la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri o dell'Organo di Controllo. Tale previsione si applica anche al Socio Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro, quando la sanzione interdittiva rilevante ai fini associativi riguardi il legale rappresentante dell'Ente o, nel caso di sanzioni comminate per effetto della violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, qualora la sanzione sia stata comminata nei confronti dell'Ente medesimo;

c. l'aver operato in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi o comunque con grave violazione dei principi del Codice Etico e delle correlate Carte dei Valori o delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, qualora dall'operato stesso possa derivare pregiudizio alla reputazione, all'immagine, al patrimonio o a qualunque tipologia di interesse dell'Associazione. Tale previsione si applica anche al Socio Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro;

d. non condivisione dei fini statutari, denigrazione dell'Associazione, dei suoi rappresentanti e dei suoi

programmi e attività. Tale previsione si applica anche al Socio Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro;

e. diffusione di informazioni riservate, relative a persone con sclerosi multipla e patologie correlate ed alle loro famiglie e quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, nonché di quelle relative alle attività associative, qualora tale comportamento, anche avuto riguardo all'intenzionalità della condotta ed alle specifiche circostanze, possa concretamente determinare rilevante pregiudizio ai singoli o all'Associazione. Tale previsione si applica anche al Socio Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro, qualora la diffusione delle informazioni sia avvenuta per il tramite di propri dipendenti, volontari, preposti, dirigenti, cariche o incaricati e, comunque, collaboratori a qualunque titolo.

Per i casi di cui alle lettere a) e b) il parere dei Probiviri può anche essere formulato con riferimento a situazioni generali; per i casi di cui alle lettere c), d) ed e) è comunque richiesto il parere del Collegio dei Probiviri con riferimento al caso specifico.

Qualora uno dei casi sopra richiamati riguardi un'Articolazione Territoriale Regionale, il suo legale rappresentante o altro soggetto che alla stessa afferisca, il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di procedere, secondo il livello di gravità riscontrato ad esito di motivata istruttoria, all'espulsione o all'immediato commissariamento dell'Articolazione Territoriale Regionale. Rispetto ai Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il mutamento della natura dell'ente, con particolare riferimento alla configurazione di Ente di Terzo Settore o senza scopo di lucro, dà origine ad una nuova istruttoria a cura del Consiglio Direttivo Nazionale ad esito della quale viene assunta delibera di mantenimento, sospensione sino ad avvenuto recepimento di eventuali indicazioni o supplemento di informazioni, ovvero decadenza, dalla condizione di Socio.

Art. 10 - Nel caso di apertura di procedimenti relativi a delitti non colposi ritenuti rilevanti ai fini associativi e per cui non sia intervenuta riabilitazione e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 9 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sospendere in modo motivato il Socio dalla carica ricoperta per il periodo di tempo strettamente necessario a valutarne la relativa posizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento nel caso in cui tali situazioni si riferiscano a Consiglieri Nazionali o altri Soci ricoprenti cariche a livello nazionale.

Art. 11 - Negli stessi casi di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di deliberare in modo motivato e previa acquisizione dei necessari elementi, con richiesta anche all'interessato, la

cessazione dalla carica ricoperta, qualora, una volta acquisiti gli elementi atti a valutarne la rispettiva posizione, non venga assunta deliberazione di espulsione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento nel caso di cariche nazionali. Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, ha facoltà di deliberare per gravi motivi, in modo motivato e previa acquisizione dei necessari elementi, con richiesta anche all'interessato, la cessazione dalla carica ricoperta a livello provinciale o regionale, nel caso in cui il Socio che la ricopra non si dimostri in grado di esercitare efficacemente e con competenza il proprio ruolo nel dare pratica attuazione allo Statuto, al Regolamento, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché disattenda ripetutamente o comunque con carattere di gravità ai principi alla base del Codice Etico associativo e correlate Carte dei valori o al Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01.

Art. 12 - Quando ricorrano le situazioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento o le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di disporre in modo motivato la non ammissione alle cariche associative. Nei casi in cui tali situazioni si riferiscano a Soci che abbiano presentato candidature a cariche nazionali, ed in ogni caso quando si configuri una situazione di perdurante conflitto con gli interessi dell'Associazione, è necessario il parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei Probiviri.

Per quanto attiene le cause di incompatibilità, ineleggibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi previsti dagli articoli 18 e 19 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale riceverà le eventuali segnalazioni dai Consigli Direttivi Regionali e dai Consigli Direttivi Provinciali, incaricati della verifica di insussistenza di tali cause a livello regionale e provinciale o dagli altri Organi Nazionali qualora tali cause di incompatibilità, ineleggibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi riguardino un'Articolazione Territoriale Regionale o un Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Art. 13 - Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 del presente Regolamento, risulti coinvolto un componente del Consiglio Direttivo Nazionale o altro Socio ricoprente una carica a livello nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale stesso ha facoltà di proporre la cessazione dalla carica nonché l'espulsione all'Assemblea Generale, cui compete in via esclusiva l'assunzione della relativa delibera secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 36 dello Statuto. Nel solo caso di apertura di procedimenti relativi a delitti non colposi o di delitti rientranti tra

quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001, è facoltà dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale adottare una delibera di sospensione dalla carica ricoperta del Consigliere Nazionale o di altro Socio ricoprente carica nazionale senza parere del Collegio dei Probiviri. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 9 del Regolamento è invece richiesto, per l'assunzione ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale di una delibera di sospensione del Consigliere Nazionale o altro Socio ricoprente carica nazionale, parere del Collegio dei Probiviri obbligatorio e vincolante.

Art. 14 - In caso di controversie insorte fra gli organi dell'Associazione, fra i Soci e l'Associazione e/o i suoi organi o nell'ambito dei Soci, il soggetto che intenda agire deve rivolgersi preventivamente per iscritto, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, al Collegio dei Probiviri presso la Sede Nazionale. Il Collegio dei Probiviri entro i successivi trenta giorni convoca le parti con mezzi idonei. Nel caso in cui una delle parti non si presenti o, in sede di riunione, non sia possibile giungere ad una amichevole composizione della controversia, il Collegio dei Probiviri constata il fallimento del tentativo dandone evidenza in specifico verbale. In tale ipotesi, il soggetto interessato potrà procedere ad adire il Collegio Arbitrale secondo quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto.

Art. 15 - I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto conto delle eventuali indicazioni delle Sezioni Provinciali. La qualifica di Socio Onorario è un'attribuzione di prestigio, che indica la grande disponibilità e la piena condivisione delle finalità e dello spirito dell'Associazione da parte di tale Socio. Possono divenire Soci Onorari le persone fisiche che abbiano fattivamente contribuito in modo significativo alla soluzione di problemi connessi alla sclerosi multipla o alle patologie correlate o favorito in modo determinante la crescita dell'Associazione. L'impegno dei Soci Onorari deve andare oltre le competenze e attività professionali e non deve rivestire carattere di occasionalità. Le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali che desiderano sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale i nominativi di possibili Soci onorari da proporre all'Assemblea Generale, devono far pervenire relazione dettagliata delle motivazioni entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno in corso. I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 16 - L'esercizio della carica avviene a titolo strettamente personale, anche con riferimento ai delegati di Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto e Regolamento, non è prevista la rappresentanza nello svolgimento delle cariche associative.

I membri dell'organo collegiale entrano in carica all'atto

della elezione o nomina ovvero, in caso di subentro, non appena adottata dall'organo la relativa deliberazione, a fronte di volontà di subentro preventivamente o contestualmente espressa dal subentrante. Gli organi collegiali ed i Commissari eventualmente nominati durano in carica, in regime di prorogatio, sino al subentro dei nuovi organi. Le dimissioni dalle cariche hanno carattere unilaterale recettizio e sono efficaci nel momento in cui giungono all'organo destinatario delle stesse. Le persone che ricoprono cariche associative provvedono alle funzioni ed adempiono i compiti loro affidati secondo la diligenza specifica richiesta dalla natura della carica e dalle caratteristiche dell'Associazione, verso cui rispondono secondo le norme del mandato, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto e dal Regolamento associativi e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla corretta conduzione economico-amministrativa ed alla conservazione del patrimonio, fatta salva ogni eventuale ulteriore responsabilità prevista dalle Leggi e dalla normativa vigente. Le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative sono definite in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il vincolante parere del Collegio dei Probiviri per quanto attiene l'accesso alle cariche associative nazionali. L'elezione degli organi collegiali ha luogo in presenza di un numero di candidature pari almeno alla metà dei componenti dell'organo stesso (8 per il Consiglio Direttivo Nazionale, 5 per il Consiglio Direttivo Provinciale). Nell'ipotesi in cui gli organi risultino composti in numero inferiore ai componenti statutari e/o regolamentari, sarà cura dello stesso organo provvedere ad attivare entro il periodo previsto nel presente Regolamento - tenuto conto del numero di componenti mancanti - le procedure per l'integrazione dell'organo. Per favorire la più ampia rappresentatività del corpo associativo all'interno degli organi dell'Associazione, il numero di preferenze esprimibili da parte dei votanti è pari ad un massimo di due terzi del totale dei componenti dell'organo, fatta salva la possibilità di esprimere un numero illimitato di preferenze per la lista aggiuntiva dei Delegati di cui al presente Regolamento. Per ricoprire una carica associativa è necessario aver ricevuto un numero di voti pari almeno al 10% dei votanti.

Art. 17 - Fatti salvi i poteri di revoca dalla carica conferiti al Consiglio Direttivo Nazionale ed all'Assemblea Generale, la decadenza è pronunciata in modo motivato dallo stesso organismo che ha conferito la carica. La decadenza da qualsiasi carica associativa può avvenire:

- a. per dimissioni;
- b. per revoca motivata da parte dell'organismo che ha conferito il mandato;

c. per mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno.

Nel caso di dimissioni, che hanno efficacia nel momento in cui giungono a conoscenza dell'organo cui sono indirizzate, nonché di mancato rinnovo della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno, la decadenza viene pronunciata, ai fini della certezza di composizione dell'organo e della tempestività dell'eventuale subentro, entro la prima riunione successiva dell'organo di appartenenza.

Con riferimento alle cariche nazionali, qualora un delegato di un'Articolazione Territoriale Regionale o di Socio Ente di Terzo Settore o senza scopo di lucro perda la qualifica di delegato dello stesso Ente - situazione che deve essere tempestivamente comunicata alla Sede Nazionale AISM e comunque entro i successivi trenta giorni - si verifica la conseguente decadenza dalla carica associativa, senza dare luogo a subentro di altro delegato dello stesso Ente a fronte del principio associativo secondo cui la carica viene ricoperta a titolo strettamente personale.

Art. 18 - Le persone che ricoprono cariche associative non possono percepire retribuzione, indennità o compenso dall'Associazione o da Ente Pubblico o da privati per ricoprire la carica, in quanto le cariche associative sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo. È previsto il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, nei limiti ed alle condizioni fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale per ogni singola categoria di spesa.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 19 - Il Presidente Onorario è una carica onorifica nazionale che può essere riconosciuta a figure di elevato prestigio e riconosciuto valore che si siano grandemente distinte nelle aree di interesse associativo, e che siano in possesso, al momento dell'accesso alla carica e per tutta la durata della stessa, dei requisiti di onorabilità e moralità. Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale; resta in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente Onorario è invitato e può in ogni caso intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 20 - Le riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate nei tempi statutari mediante comunicazione scritta, anche mediante fax o in via telematica, presso i recapiti comunicati dagli stessi componenti all'atto della accettazione o successivamente.

Art. 21 - Per l'attuazione dei fini statutari il Consiglio Direttivo Nazionale si può avvalere dell'opera di Commissioni. In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire apposite Commissioni per lo studio e l'elaborazione di

proposte di attività o iniziative, nonché per l'attuazione di programmi di attività dell'Associazione.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad inviare alle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali che ne facciano richiesta estratto sintetico dei verbali delle proprie riunioni.

Almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a trasmettere alle Sezioni Provinciali, ai delegati delle Articolazioni Territoriali Regionali, nonché ai delegati eletti dalle Assemblee separate rispettivamente tra i Soci aderenti e i Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, potendo provvedere, per le Sedi territoriali, a tale adempimento anche mediante collocazione nell'apposita piattaforma informativa interna. Le Sezioni Provinciali hanno l'obbligo di portare a conoscenza i propri Delegati sia della convocazione dell'Assemblea Generale che dei contenuti della stessa; del pari è fatto obbligo a ciascun Delegato di prendere conoscenza del materiale assembleare osservando la dovuta riservatezza nell'uso e conservazione dello stesso.

Per la convocazione delle assemblee separate di cui all'articolo 23 dello Statuto, viene comunque garantita ai Soci interessati la possibilità di venire tempestivamente a conoscenza della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, anche attraverso l'uso del sito associativo o di altre modalità definite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo Nazionale pronuncia o delibera la decadenza dei Consiglieri Nazionali nei casi previsti e provvede alla sostituzione dei Consiglieri Nazionali, decaduti per qualunque ragione, secondo la graduatoria dei non eletti alla precedente Assemblea Generale elettiva, nel rispetto delle norme statutarie e dell'articolo 16 del Regolamento. Il subentro avviene nel caso di decadenza di Consiglieri Nazionali attraverso l'ingresso nella carica dei candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti, garantendo comunque la quota di un terzo di persone con sclerosi multipla e patologie correlate. In caso di esaurimento della graduatoria dei candidati non eletti, l'Assemblea Generale provvede nel corso della prima riunione all'elezione dei Consiglieri Nazionali mancanti. Tale adempimento dovrà avere luogo entro i successivi sei mesi qualora vengano a mancare quattro o più posizioni. Nel caso in cui otto o più Consiglieri eletti dall'Assemblea venissero simultaneamente a mancare per qualunque ragione decade l'intero Consiglio Direttivo Nazionale e dovrà essere convocata una nuova Assemblea Generale elettiva. In attesa delle nuove elezioni, opera l'articolo 32 dello Statuto.

Art. 24 - È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale invitare

i Ministeri, le Agenzie, e le Istituzioni competenti per la discussione di specifici punti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, nonché nominare esperti o tecnici che in rappresentanza degli Enti stessi cooperino con l'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 25 - Il Consigliere Nazionale, oltre ai compiti collegiali previsti:

a. esercita i poteri di rappresentanza eventualmente conferiti dal Presidente Nazionale ovvero i poteri di rappresentanza e di amministrazione eventualmente conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale nei limiti definiti dagli stessi e in ogni caso per quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto;

b. partecipa ad eventuali commissioni/comitati/gruppi di lavoro, attenendosi agli indirizzi e direttive ricevute dal Consiglio Direttivo Nazionale;

c. attua i mandati eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale anche tramite la Giunta Esecutiva Nazionale;

d. su designazione del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa alle riunioni dei Consigli Direttivi Regionali favorendo la congruenza delle attività programmate e svolte dalla Sede Regionale medesima rispetto ai complessivi indirizzi strategici dell'Associazione;

e. su designazione del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa alle riunioni degli organi delle Articolazioni Territoriali Regionali, esercitando i poteri ed il ruolo previsti dai modelli di Statuto e Regolamento adottati dalle stesse Articolazioni e in ogni caso favorendo la massima integrazione e raccordo delle attività svolte dalle medesime Articolazioni rispetto ai programmi e priorità associative.

Per ciascuna delle funzioni e mandati sopra elencati, il Consigliere Nazionale provvede a fornire al Consiglio Direttivo Nazionale adeguata reportistica ed informativa sul proprio operato.

CONFERENZA DELLE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE CORRELATE

Art. 26 - La Conferenza è composta da tutti i Consiglieri provinciali che siano persone con sclerosi multipla e patologie correlate delle Sezioni Provinciali, a prescindere dalla circostanza che questi abbiano dichiarato la propria condizione per l'accesso alla quota di riserva prevista nei Consigli Direttivi Provinciali, potendo esplicitare la propria condizione anche ai soli fini della partecipazione alla Conferenza. Ciascuno dei partecipanti ha diritto di voto attivo e, nei limiti indicati al successivo articolo, passivo.

La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione dell'Assemblea Generale, su convocazione del Presidente della Conferenza stessa e/o del

Presidente Nazionale. La Conferenza è inoltre aperta, senza diritto di voto, alla partecipazione delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate unite nel Movimento associativo, favorendo la più ampia rappresentatività delle stesse a prescindere dalle condizioni di genere, età, grado di disabilità, condizioni personali e sociali.

Art. 27 - Entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio in cui hanno luogo i rinnovi delle cariche provinciali la Conferenza provvede a nominare al proprio interno, tra i Consiglieri Provinciali intervenienti con sclerosi multipla, il Presidente della Conferenza, che rimane in carica per lo stesso periodo di durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale eletto nello stesso esercizio, ed è rieleggibile. Il Presidente della Conferenza ha il primario compito di presiedere i lavori della stessa Conferenza ponendosi come elemento di continuità e collegamento, per il mandato in cui riveste l'incarico, tra le diverse riunioni e sessioni di lavoro, anche con riferimento a eventuali incontri territoriali di cui all'articolo seguente.

Art. 28 - Il Presidente della Conferenza può indire riunioni anche con limitata valenza geografica; i verbali delle riunioni della Conferenza sono redatti a cura di un Segretario di volta in volta nominato e sono firmati dal Presidente e dal Segretario; copia di detti verbali devono essere inviati a tutti i componenti della Conferenza presso le Sezioni Provinciali di riferimento e, con modalità equipollente, alle Sedi Regionali ed al Consiglio Direttivo Nazionale. Gli atti della Conferenza possono essere portati a conoscenza delle persone con sclerosi multipla o con patologie correlate unite nel Movimento associativo, ancorché non partecipanti allo specifico incontro, con le forme e modalità più opportune, secondo la valutazione del Presidente della Conferenza di concerto con il Presidente Nazionale.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 29 - I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con mandato triennale rinnovabile, garantendo l'approccio interdisciplinare alla tematica specifica.

Art. 30 - Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate e presiedute dal Presidente Nazionale o da altra figura dallo stesso allo scopo delegata, anche per il singolo incontro.

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà, valutando eventuali situazioni e/o comportamenti e/o situazioni di conflitto di interesse che ne determinino le condizioni, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'incompatibilità alla nomina nel Comitato Scientifico, nonché di provvedere in ogni momento alla revoca del mandato.

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo Nazionale indica periodicamente i compiti specifici da affidare al Comitato Scientifico per l'attuazione dei fini statutari e favorisce il

collegamento e raccordo tra il Comitato Scientifico AISM e l'omologo Comitato della FISM per tutto quanto utile e opportuno.

Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato da apposito Regolamento definito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI:

Sedi Decentrate Regionali

Art. 33 - Le Sedi Regionali hanno per territorio di riferimento il territorio della Regione in cui siano costituite almeno due Sezioni Provinciali.

Art. 34 - La Sede Regionale svolge quelle funzioni ed attività territoriali che per loro natura e per il quadro istituzionale vigente necessitano o richiedono un approccio a livello regionale piuttosto che provinciale, rispetto alle quali le Sezioni Provinciali svolgono funzioni accessorie e complementari, e comunque rispettose delle prerogative attribuite dal presente Regolamento alla Sede Regionale. Nei limiti posti dallo Statuto e dal presente Regolamento e per le funzioni e materie di competenza, le Sedi Regionali hanno piena competenza attuativa delle finalità associative al proprio livello geografico rispetto all'intero territorio regionale.

Nell'ottica di reciproca collaborazione tra Sedi Regionali, le stesse possono concordare che lo svolgimento di talune attività associative nel proprio territorio venga affidato o co-affidato a Sede Regionale diversa da quella competente territorialmente, che in ogni caso dovrà agire in modo integrato con la Sede Regionale di riferimento territoriale. Tale collaborazione potrà essere sviluppata sulla base di specifici accordi e intese, da portare a conoscenza, per quanto utile e necessario, della base associativa territoriale e delle stesse persone con sclerosi multipla o patologie correlate, dei loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti.

Tali accordi possono intervenire anche tra Sedi Regionali e singole Sezioni Provinciali limitrofe nell'ipotesi in cui le stesse insistano su un territorio in cui non esista una Sede Regionale.

Art. 35 - La Sede Regionale - nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, del Regolamento, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, delle politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, del programma strategico triennale e del programma generale annuale di attività associativa, del Codice Etico, e delle correlate Carte dei Valori e del Codice di comportamento ex D. Lgs. 231/01 nonché in attuazione degli indirizzi gestionali

forniti dalla Sede Nazionale:

- a. si rapporta all'Ente Regione e in tale veste partecipa ai processi di amministrazione condivisa e, in particolare, alla co-programmazione, co-progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione partecipata delle politiche nelle materie di interesse associativo di rilevanza regionale con particolare riferimento alle politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali ed alle materie della rappresentanza ed affermazione dei diritti in un'ottica di sussidiarietà e autonomia, assicurando una rappresentanza unitaria dell'Associazione sul territorio;
- b. cura la programmazione, attuazione, monitoraggio di interventi di formazione, educazione e promozione culturale, informazione, sensibilizzazione di rilievo regionale;
- c. mantiene i rapporti con le reti ed organizzazioni di interesse associativo attive nella regione e di rilievo sovraprovinciale per la realizzazione di iniziative e programmi comuni e le opportune sinergie e collaborazioni;
- d. cura la programmazione, attuazione e monitoraggio di iniziative nazionali che richiedano o prevedano una realizzazione a livello regionale;
- e. predispone proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea Generale;
- f. esercita i poteri delegati ed originari attribuiti alla Sede Regionale dallo Statuto, nei limiti ed alle condizioni nello stesso previsti;
- g. cura la programmazione, attuazione e monitoraggio di progetti, programmi, iniziative, attività che le Sezioni Provinciali afferenti territorialmente alla medesima Sede Regionale, o parte di esse, decidano di svolgere in modo coordinato attraverso la medesima Sede Regionale.

Art. 36 - La Sede Regionale, allo scopo di realizzare le funzioni ed attività di pertinenza, come definite nello Statuto e Regolamento, opera in coerenza e collegamento, per quanto attiene le attività e funzioni di rilievo regionale, con i piani operativi delle Sezioni Provinciali territorialmente afferenti.

Art. 37 - La Sede Regionale è di norma collocata nel capoluogo della Regione di riferimento. Le riunioni di Consiglio Direttivo Regionale possono tenersi anche al di fuori della sede prescelta, in considerazione dell'opportunità di rendere maggiormente agevole l'incontro dei Consiglieri Regionali, nonché con le previste modalità di riunione a distanza di cui agli articoli successivi.

Art. 38 - Se una Sede Regionale non mantiene uno o più dei requisiti minimi di attività di cui all'articolo seguente, viene dichiarata chiusa dal Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.

Nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti di seguito elencati sia ascrivibile a temporanee condizioni di

difficoltà organizzativa e gestionale e non sia indice di una inoperatività strutturale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà valutare di caso in caso la singola situazione ed adottare i provvedimenti di volta in volta più opportuni, in primo luogo in termini di supporto organizzativo ed affiancamento alla Sede Regionale. Soltanto nei casi in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti minimi di attività, pur non essendo di tale gravità da comportare la chiusura della Sede Regionale, presenti comunque caratteri di rilevante gravità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà assumere, motivandolo, provvedimento di commissariamento. La chiusura o il commissariamento della Sede Regionale non produce effetti diretti sull'assetto organizzativo e le cariche delle rispettive Sezioni Provinciali territorialmente afferenti.

Art. 39 - I livelli minimi di attività delle Sedi Regionali consistono, oltre al rispetto del programma di attività associativo generale, in:

a. approvazione annuale del rendiconto dell'esercizio e bilancio preventivo, relazione di attività e programma di attività annuali, da effettuarsi entro i termini di cui all'articolo 41;

b. rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento, dai regolamenti applicativi e dalle direttive vincolanti del Consiglio Direttivo Nazionale, con particolare riguardo al tempestivo invio alla Sede Nazionale della prima nota di contabilità, che in ogni caso non potrà accusare ritardi maggiori di due mensilità;

c. partecipazione all'Assemblea Generale e alla Conferenza dei Presidenti nella persona del Presidente Regionale o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente o altro consigliere regionale senza diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente spettanti quali delegati delle rispettive Sezioni;

d. ripiano dei debiti verso la Sede Nazionale da effettuare entro tempi congrui, e comunque, salvo eccezioni di volta in volta autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui gli stessi maturano.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con specifico regolamento, disciplina criteri e condizioni per l'effettivo soddisfacimento dei requisiti minimi di funzionamento sopra elencati.

Art. 40 - Nel caso in cui una Sede Regionale non ottemperi a quanto previsto dalle norme statutarie, dal presente Regolamento, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché dai principi e valori esplicitati dal Codice Etico e correlate Carte dei Valori, dal Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, dalle politiche, linee guida, direttive, indirizzi e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, quest'ultimo revoca in modo motivato il mandato e le deleghe eventualmente conferite alla

Sede Regionale. Nei medesimi casi, per gravi motivi, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la decadenza anche di un singolo Consigliere regionale o, sentito il Collegio dei Probiviri, dell'intero Consiglio Direttivo Regionale. In tale circostanza, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario regionale che:

- a. subentra nelle funzioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- b. provvede a convocare entro sei mesi i rappresentanti delle Sezioni appartenenti alla Sede Regionale, per la ricostituzione del nuovo Consiglio Direttivo Regionale, salvo proroga motivata conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale in assenza delle condizioni di indizione delle elezioni;
- c. può avvalersi, per espletare il suo mandato, di Consiglieri Provinciali e di Soci residenti nella Regione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo Regionale non può essere composto da meno di due rappresentanti, nonché da meno della metà dei rappresentanti delle Sezioni afferenti territorialmente.

Nel caso di commissariamento di una Sede Regionale, decadono dalla carica i Consiglieri Regionali. Analogamente, nel caso di commissariamento di una Sezione Provinciale, decade il Consigliere Regionale rappresentante di quella Sezione e viene sostituito dal Commissario provinciale nominato, sino a ricomposizione del Consiglio Direttivo Provinciale e nomina del nuovo Consigliere regionale di pertinenza.

Art. 41 - La Sede Regionale predispone ogni anno entro i primi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio la relazione ed il rendiconto economico sull'attività dell'anno concluso, nonché, entro la fine dell'anno, il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo; copia di tali documenti deve essere inviata alla Sede Nazionale. Il programma di attività ed il bilancio preventivo approvati dal Consiglio Direttivo Regionale in attuazione del programma generale di attività associativa nelle materie di propria pertinenza, sono pienamente impegnativi per le Sezioni Provinciali che afferiscono alla stessa Sede Regionale, sia in termini di indirizzo strategico e pianificazione operativa, che di destinazione ed impiego delle risorse.

Art. 42 - Le spese correnti di funzionamento della struttura, da intendersi come quelle necessarie per l'esistenza stessa della Sede Regionale, vengono sostenute da tutte le Sezioni Provinciali e ripartite tra esse in parti uguali. Rientrano nelle spese correnti di funzionamento della Sede Regionale, a mero titolo esemplificativo, quelle di conduzione e manutenzione ordinaria della sede, le spese generali - quali postali, telefoniche, cancelleria - il costo del personale e degli operatori impegnati presso la struttura.

Quanto alle ulteriori spese inserite nel bilancio preventivo e comunque deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale, le

stesse vengono ripartite tra le Sezioni Provinciali nella misura che viene di volta in volta deliberata dal Consiglio medesimo, di norma sulla base di una quota fissa atta a garantire l'esistenza dell'attività o servizio e di una quota variabile commisurata all'effettivo livello di utilizzo da parte di ciascuna Sezione Provinciale ad esso territorialmente afferente. Sono a carico delle Sezioni Provinciali le spese di partecipazione dei rispettivi rappresentanti alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 43 - Sono organi della Sede Regionale:

1. il Presidente Regionale;
2. il Tesoriere Regionale;
3. il Consiglio Direttivo Regionale.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI: Presidente Regionale

Art. 44 - Ogni tre anni, nel corso della prima riunione successiva al rinnovo delle cariche provinciali, il Consiglio Direttivo Regionale provvede a eleggere il Presidente Regionale al proprio interno, in via di subordine tra altri Consiglieri Provinciali delle Sezioni Provinciali di appartenenza, in via di ulteriore subordine tra Soci delle stesse, in ogni caso che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un anno, la carica di Consigliere Provinciale o altra carica di rilievo nazionale. La carica di Presidente della Sede Regionale viene meno nel caso in cui si verifichi la cessazione dalla carica Provinciale cui quella di rappresentante Regionale è collegata, procedendosi a nuova nomina nel corso della prima riunione di Consiglio Direttivo Regionale utile, che potrà essere convocata dallo stesso Presidente Regionale uscente ovvero dal Consigliere Nazionale partecipante alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 45 - Il Presidente Regionale:

- a. presiede il Consiglio Direttivo Regionale;
- b. vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché le politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il Codice Etico e correlate Carte dei Valori, il Codice di comportamento ex D. Lgs. 231/01;
- c. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Sede Regionale, garantendo un collegamento di quest'ultima con la Sede Nazionale anche con riferimento alle figure incaricate di agire sul territorio specifico e con le Sezioni Provinciali di riferimento;
- d. sovrintende all'attuazione delle indicazioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- e. coordina e gestisce il personale ed i collaboratori in forza alla Sede Regionale;
- f. assicura il pieno rispetto presso la Sede Regionale, in

ragione delle specifiche attività svolte e delle risorse e beni gestiti, degli adempimenti posti a carico dell'ente quale Titolare di dati, datore di lavoro, o comunque di qualsivoglia altra disposizione cogente ai sensi di legge;

g. ha in carico la conservazione della documentazione della Sede Regionale;

h. cura i rapporti con l'Articolazione Territoriale Regionale operante nel medesimo territorio di riferimento.

Il Presidente Regionale non ha facoltà di assumere in proprio decisioni che spettano al Consiglio Direttivo Regionale, fatti salvi i casi indifferibili ed urgenti. In tali casi, il Presidente potrà procedere con propria determina che dia atto dei motivi dell'indifferibilità ed urgenza, convocando nel più breve tempo possibile una riunione del Consiglio Direttivo Regionale, affinché provveda alla ratifica della decisione assunta.

Il ruolo di Presidente Regionale può essere ricoperto per non più di due mandati consecutivi.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI: Tesoriere Regionale

Art. 46 - Ogni tre anni, nel corso della prima riunione successiva al rinnovo delle cariche provinciali, il Consiglio Direttivo Regionale provvede a eleggere il Tesoriere regionale al proprio interno. Qualora non vi sia tra i Consiglieri regionali una figura che possa ricoprire tale ruolo, il Consiglio Direttivo Regionale potrà individuare, quale Tesoriere regionale, uno dei Tesorieri provinciali, scegliendolo anche tra i Tesorieri provinciali esterni. La carica di Tesoriere, ove ricoperta da uno dei Consiglieri regionali, viene meno nel caso in cui si verifichi la cessazione dalla carica di Consigliere Provinciale cui quella Regionale è collegata e, nel caso di Tesoriere regionale esterno, qualora venga meno la carica di Tesoriere provinciale esterno, provvedendosi a nuova nomina nel corso della prima riunione di Consiglio Direttivo Regionale utile.

Art. 47 - Al Tesoriere regionale è affidata, unitamente al Presidente regionale:

- la responsabilità della tenuta dei registri contabili e la conservazione della documentazione relativa;

- l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati al finanziamento di progetti o iniziative a carattere regionale. Ogni fondo ricevuto dalla Sede Regionale e non utilizzato per le suindicate motivazioni rimane in capo alla Sede medesima, che ne fa uso nel rispetto dei vincoli di destinazione, salva la possibilità - ove ammissibile per legge o disposizione del soggetto che ha erogato le somme - di impiego per diverso progetto o iniziativa indicata nel bilancio preventivo, coerente con tali eventuali vincoli. In ogni caso, le risorse della Sede Regionale dovranno essere proporzionate alle attività svolte ed ai programmi di attività annuali, allo scopo di evitare immobilizzazioni immotivate di risorse.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI: Consiglio Direttivo Regionale

Art. 48 - Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dai Presidenti delle Sezioni Provinciali appartenenti al medesimo contesto regionale. Il Consiglio Direttivo Provinciale, nei casi in cui il Presidente Provinciale dichiara la propria indisponibilità a rivestire tale ruolo, provvede alla nomina al proprio interno di altro Consigliere provinciale nel ruolo di componente del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale resta in carica tre anni ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri regionali possono essere rieletti.

In caso di Sezione Provinciale commissariata è il Commissario provinciale ad assumere il ruolo di rappresentante per quella Sezione.

Art. 49 - Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente regionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica - da intendersi con riferimento alle Sezioni Provinciali a quella data costituite nel territorio regionale - ed il Consiglio delibera a maggioranza degli stessi componenti effettivi. Pertanto, la maggioranza viene determinata sulla base del numero dei Consiglieri effettivamente componenti il Consiglio in quel momento e non sulla base dei presenti alla riunione, né sulla base della composizione ideale dell'organo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente regionale.

Le votazioni debbono essere effettuate in forma palese, salvo diversa decisione preventivamente concordata dai Consiglieri. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente regionale per iscritto, almeno dieci giorni prima della data fissata, anche per via telematica, comunicando anche l'ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.

Le riunioni possono avvenire anche con modalità telematica e, dunque, a distanza, purché il Presidente possa accertare l'effettiva partecipazione della maggioranza dei componenti. Nel corso dell'anno è obbligatorio svolgere in presenza almeno 3 riunioni che non siano convocate in via d'urgenza.

In caso di decadenza dalla carica di Consigliere regionale, si verifica il subentro attraverso l'ingresso nella carica di altro Consigliere provinciale.

La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione purché il Presidente dia atto ed accerti la partecipazione della maggioranza dei componenti.

Ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale partecipa, altresì, con funzioni di indirizzo e collegamento strategico, un Consigliere nazionale designato dal Consiglio Direttivo

Nazionale. La posizione espressa dal Consigliere Nazionale ha natura di parere di indirizzo e congruenza rispetto alla coerenza delle attività regionali con riguardo alle priorità strategiche ed alla programmazione generale associativa; pertanto il suo parere non può in alcun modo incidere sulla formazione della maggioranza, che va determinata con riferimento alle sole Sezioni Provinciali afferenti territorialmente alla Sede Regionale. L'eventuale assenza del Consigliere Nazionale ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale ovvero la mancata manifestazione di parere a sua cura, non impedisce il regolare svolgimento della riunione né il processo decisionale. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale devono essere inviati entro trenta giorni ai Consigli Direttivi Provinciali competenti ed al Consigliere nazionale designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché, nello stesso termine, alla Sede Nazionale.

Art. 50 - Il Consiglio Direttivo Regionale:

- a. nel corso della sua prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente Regionale ed il Tesoriere Regionale;
- b. predispone la relazione ed il rendiconto economico sull'attività dell'anno concluso, nonché il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo che provvede ad approvare e ad inviare alla Sede Nazionale ed ai Presidenti delle Sezioni Provinciali territorialmente afferenti;
- c. è delegato e provvede, nei limiti definiti nello Statuto, alla gestione corrente dei mezzi finanziari, del patrimonio in dotazione alla Sede Regionale ed eventualmente del personale, e a tal fine ha la rappresentanza dell'Associazione nel corrispondente ambito territoriale;
- d. può pronunciare la decadenza dei Consiglieri Regionali che, in assenza di legittimo impedimento, non intervengano a tre riunioni consecutive;
- e. invia tempestivamente alle Sezioni Provinciali ed alla Sede Nazionale le proprie deliberazioni su materie che possono richiedere l'intervento di una Sezione Provinciale o della Sede Nazionale, fermo l'invio del successivo verbale della riunione nei tempi definiti all'articolo precedente.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI: Sezioni Provinciali

Art. 51 - Le Sezioni Provinciali hanno per territorio di riferimento il territorio della Provincia o della Città metropolitana, o il territorio di una costituenda Provincia o Città Metropolitana, purché la sua costituzione sia già stata decisa dagli organismi politici competenti.

Le Sezioni Provinciali hanno sede nel capoluogo provinciale o nel comune sede di Città Metropolitana. In casi eccezionali, su richiesta del Consiglio Direttivo Provinciale, il Consiglio Direttivo Nazionale può ammettere che la sede della Sezione sia in altro comune limitrofo a quello principale, purché venga garantita piena accessibilità e partecipazione verso

tutte le componenti associative. Le Sezioni possono, inoltre, costituire più sedi secondarie nel territorio di competenza.

Art. 52 - Nei limiti posti dallo Statuto e dal presente Regolamento le Sezioni Provinciali hanno piena competenza attuativa delle finalità associative al proprio livello geografico rispetto all'intero territorio provinciale. Nell'ottica di reciproca collaborazione tra Sezioni Provinciali, le stesse, con particolare riferimento a Sezioni limitrofe afferenti la stessa Regione, possono concordare che lo svolgimento di talune attività associative nel proprio territorio venga affidato o co-affidato a Sezione Provinciale diversa da quella competente territorialmente, che in ogni caso dovrà agire in modo integrato con la Sezione Provinciale di riferimento territoriale. Tale collaborazione potrà essere sviluppata sulla base di specifici accordi e intese, da portare a conoscenza per quanto utile e necessario della base associativa territoriale e della comunità di riferimento.

Gli accordi e intese tra Sezioni verranno sviluppati sulla base di specifici modelli predisposti dalla Sede Nazionale secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, e potranno avere ad oggetto anche la messa in condivisione di mezzi, strumenti e risorse al fine di ottimizzare il funzionamento reciproco e favorire soluzioni di accresciuta sostenibilità ed efficienza.

Art. 53 - Fatte salve le limitazioni di legge, le Sezioni Provinciali, sotto l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, dei principi e valori esplicitati dal Codice Etico e correlate Carte dei Valori, dal Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, nonché delle politiche, linee guida, direttive, indirizzi e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché degli indirizzi gestionali della Sede Nazionale, provvedono alla gestione associativa sul territorio. Esse non possono darsi norme regolamentari in contrasto con l'impianto normativo e di principio dell'Associazione come sopra richiamato.

Art. 54 - Le Sezioni Provinciali, nel perseguire i fini associativi, e nell'ambito delle attività previste agli articoli 5 e 6 dello Statuto, anche attraverso forze di volontariato del territorio e con il coinvolgimento e la valorizzazione di persone che a diverso titolo risultino unite nel Movimento associativo:

- a. promuovono e curano i contatti con le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, i loro familiari, quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, i Soci, i volontari e quanti si interessano al problema;
- b. promuovono ogni attività utile per il miglioramento della condizione di vita e dell'inclusione Sociale delle persone con sclerosi multipla e con patologie correlate, dei loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono

coinvolti, per la rappresentanza, affermazione e tutela dei loro diritti, per il loro concreto ed agito protagonismo;

c. si rapportano alle istituzioni presenti nel territorio provinciale e in tale veste partecipano ai processi di amministrazione condivisa e in particolare alla co-programmazione, co-progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione partecipata delle politiche nelle materie di interesse associativo di rilevanza provinciale, con particolare riferimento alle politiche sanitarie socio-sanitarie e sociali ed alle materie della rappresentanza ed affermazione dei diritti in un'ottica di sussidiarietà e autonomia;

d. curano la programmazione, attuazione, monitoraggio di interventi di formazione, educazione e promozione culturale, informazione, sensibilizzazione, di rilievo territoriale;

e. danno pratica attuazione alla realizzazione del programma generale di attività annuale dell'Associazione ed al programma strategico triennale;

f. svolgono opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei media e degli Enti e Istituzioni del territorio;

h. mantengono i rapporti con le reti ed organizzazioni di interesse associativo attive nel territorio di riferimento provinciale, per la realizzazione di iniziative e programmi comuni e le opportune sinergie e collaborazioni;

g. coordinano l'attività di eventuali Gruppi Operativi Territoriali costituiti nel territorio provinciale e/o di Referenti territoriali di prossimità;

h. curano i rapporti, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi con le Sedi Regionali limitrofe o altre Sezioni come previsto dagli articoli 34 e 52 del presente Regolamento.

Art. 55 - Per la costituzione di una nuova Sezione Provinciale, ove siano iscritti almeno ventisei Soci, o comunque quando ne ravvisi le condizioni, il Presidente Nazionale nomina un Incaricato Provinciale.

Art. 56 - Se una Sezione Provinciale non è costituita da un numero minimo di ventisei Soci, o non mantiene uno o più dei requisiti minimi di attività di cui all'articolo seguente, viene dichiarata chiusa dal Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma seguente, e il Presidente Nazionale provvede, se ne esistono le condizioni, a nominare un nuovo Incaricato Provinciale.

Nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti di seguito elencati sia ascrivibile a temporanee condizioni di difficoltà organizzativa e gestionale e non sia indice di una inoperatività strutturale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà valutare di caso in caso la singola situazione ed adottare i provvedimenti di volta in volta più opportuni, in primo luogo in termini di supporto organizzativo ed affiancamento alla Sezione Provinciale. Soltanto nei casi in

cui il mancato rispetto di uno o più requisiti minimi di attività, pur non essendo di tale gravità da comportare la chiusura della Sezione Provinciale, presenti comunque caratteri di rilevante gravità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà assumere, motivandolo, provvedimento di commissariamento.

Art. 57 - I livelli minimi di attività delle Sezioni Provinciali consistono, oltre al rispetto del programma di attività associativo generale, in:

- a. effettuazione del Congresso annuale dei Soci, in cui vengano presentati e discussi rendiconto dell'esercizio e bilancio preventivo, relazione di attività annuale e programma di attività annuale, da effettuarsi entro i termini previsti dal Regolamento;
- b. numero minimo di almeno 18 Soci aventi titolo al voto presenti di persona in seconda convocazione ad ogni Congresso annuale dei Soci ovvero, per le Sezioni Provinciali con un numero di Soci pari o superiore a 50, di un numero minimo di 26 Soci aventi titolo al voto presenti di persona in seconda convocazione;
- c. partecipazione a ciascuno degli eventi di rilievo nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con altre Sezioni Provinciali;
- d. apertura della sede associativa all'utenza ed alle persone interessate alla problematica della sclerosi multipla e patologie correlate almeno in un giorno la settimana in orari definiti;
- e. rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento, e dai regolamenti applicativi, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché dalle direttive vincolanti del Consiglio Direttivo Nazionale, con particolare riguardo al tempestivo invio delle quote di iscrizione e relative ricevute alla Sede Nazionale ed al tempestivo invio alla Sede Nazionale medesima della prima nota di contabilità, che in ogni caso non potranno accusare ritardi maggiori di due mensilità;
- f. partecipazione alla Assemblea Generale e ad almeno una Conferenza dei Presidenti per anno;
- g. presidio del capoluogo della Provincia in cui insiste la Sezione Provinciale;
- h. ripiano dei debiti verso la Sede Nazionale da effettuare entro tempi congrui, e comunque, salvo eccezioni di volta in volta autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui gli stessi maturano;
- i. partecipazione al Consiglio Direttivo Regionale di riferimento e raccordo con la stessa Sede Regionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con specifico regolamento, disciplina criteri e condizioni per l'effettivo soddisfacimento dei requisiti minimi di funzionamento sopra

elencati.

Art. 58 - Nel caso in cui una Sezione Provinciale non ottemperi a quanto previsto dalle norme statutarie, dal presente Regolamento e Regolamenti applicativi, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché dai principi e valori esplicitati dal Codice Etico e correlate Carte dei Valori, dal Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, dalle politiche, linee guida, direttive, indirizzi e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, quest'ultimo revoca in modo motivato il mandato e le deleghe eventualmente conferite alla Sezione Provinciale. In tali casi, per gravi motivi, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la decadenza dalle singole cariche ricoperte e in presenza di gravi circostanze, sentito il Collegio dei Probiviri, dell'intero Consiglio Direttivo Provinciale. In tale circostanza, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario Provinciale che:

- a. subentra nelle funzioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
- b. provvede a convocare entro sei mesi gli aventi diritto per nuove elezioni, salvo proroga motivata conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni di indizione delle elezioni;
- c. sottopone all'attenzione del Congresso dei Soci la relazione di attività annuale e di mandato, il programma di attività annuale e di mandato, il rendiconto d'esercizio e il bilancio preventivo. Tali documenti non sono soggetti all'approvazione da parte del Congresso dei Soci - e, pertanto, non opera la decadenza dalla carica prevista per la mancata approvazione di tali documenti qualora predisposti dal CDP - riferendo il Commissario direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale da cui ha ricevuto il mandato.
- d. può avvalersi, per espletare il suo mandato, di persone residenti nella Provincia.

Nel caso di commissariamento di una Sezione, decadono dalla carica i Consiglieri Provinciali, che pertanto decadono anche dalla carica accessoria di Delegato, nonché i Delegati stessi. In tal caso, il Commissario Provinciale provvede ad indire entro il 28 febbraio dell'anno il Congresso dei Soci per l'elezione dei Delegati, i quali vanno eletti tra Soci candidati diversi dai Consiglieri Provinciali decaduti. I Delegati così eletti rimangono in carica sino alla ricostituzione del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 59 - Sono organi della Sezione Provinciale:

1. il Congresso dei Soci;
2. il Presidente Provinciale;
3. la Giunta Esecutiva Provinciale;
4. il Consiglio Direttivo Provinciale.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Sezioni Provinciali: Congresso dei Soci

Art. 60 - Il Congresso dei Soci è costituito da tutti i Soci facenti capo alla Sezione Provinciale secondo le modalità previste dallo Statuto, i quali, per quanto aventi titolo, vi partecipano con pari diritto di voto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Ogni Socio che interviene al Congresso può essere delegato al voto da non più di un Socio avente titolo. Le deleghe devono essere firmate e corredate da una copia del documento di identità del Socio delegante avente diritto al voto, secondo i criteri sopra esposti, ed impossibilitato ad intervenire ai lavori congressuali.

Art. 61 - Il Congresso dei Soci è convocato dal Consiglio Direttivo Provinciale; nel caso di primo Congresso elettivo, dall'Incaricato Provinciale. Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno, salvo casi di comprovata ed oggettiva necessità di carattere eccezionale in cui il Consiglio Direttivo Nazionale potrà ammettere l'effettuazione del Congresso dei Soci entro il mese di settembre dell'esercizio. Esso può essere tuttavia convocato, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti alla Sezione.

Art. 62 - Gli estremi di convocazione del Congresso dei Soci della Sezione Provinciale devono essere trasmessi alla Sede Nazionale almeno venti giorni prima dalla data di convocazione, anche tramite fax o e-mail. La convocazione deve essere comunicata ai Soci almeno venti giorni prima con lettera semplice oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito da ciascun Socio; l'eventuale foglio informativo o circolare di Sezione, tiene luogo di lettera semplice. In ogni caso, dovrà provvedersi entro lo stesso termine ad affissione dell'avviso di convocazione presso la bacheca della Sezione Provinciale e, quando esistente, alla pubblicazione nel sito internet e sulle pagine ufficiali della Sezione dei Social Media. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione - da tenersi il giorno successivo - l'ordine del giorno, la scheda di delega, la scheda di candidatura (in caso di Congresso elettivo), e può essere corredata da eventuali comunicazioni o pubblicazioni.

Art. 63 - Le sedute del Congresso dei Soci di Sezione Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale o in caso di Congresso elettivo da un Consigliere Nazionale o un Socio di un'altra Sezione Provinciale delegati dal Presidente Nazionale. Il Congresso dei Soci di Sezione Provinciale, quando se ne presenti la necessità e sempre in caso di elezioni, nomina un Segretario, una Commissione verifica poteri ed una Commissione scrutinatrice. È compito della Commissione Verifica Poteri accertare anche l'identità dei Soci aventi diritto al voto, anche richiedendo l'esibizione di

un documento di identità.

I Congressi dei Soci si tengono in modalità in presenza, fatta salva la possibilità di prevedere mezzi di partecipazione da remoto per i Soci e persone altrimenti invitate che abbiano oggettive difficoltà di partecipazione. Le sessioni dedicate all'elezione delle cariche provinciali sono in ogni caso tenute in modalità in presenza, nel rispetto di quanto previsto nello specifico regolamento.

Art. 64 - I Congressi Elettivi dei Soci si tengono di norma ogni tre anni nell'esercizio precedente il rinnovo delle cariche nazionali. Si tengono, altresì, a seguito di commissariamenti, per la costituzione di nuove Sezioni Provinciali o riattivazione di Sezioni precedentemente costituite, per l'elezione dei Consiglieri e Delegati eventualmente mancanti. I Congressi elettivi triennali si tengono di norma entro i termini previsti all'articolo 61 del Regolamento. Nei Congressi elettivi le elezioni delle cariche previste dallo Statuto e dal Regolamento avvengono mediante scheda, tutelando la segretezza del voto, sulla base del maggior numero di preferenze ricevute. Le elezioni si svolgono in base ad una lista unica. Le candidature devono pervenire in Sezione Provinciale al più tardi cinque giorni prima della data di convocazione del Congresso dei Soci di Sezione e devono contenere un breve curriculum del candidato e le indicazioni di programmi ed ambiti di attività in cui intende operare. Il Consiglio Direttivo Provinciale prepara un documento di presentazione dei candidati (in base alle schede dei candidati stessi) da distribuire nel corso del Congresso. Le schede elettorali devono contenere, in ordine alfabetico, le esatte generalità dei candidati alle varie posizioni; non è prevista la possibilità di poter votare persone non indicate nella scheda elettorale.

Art. 65 - Nel caso di parità di preferenze tra due o più candidati, risulta eletto o designato chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine il più anziano di iscrizione all'Associazione, e in ulteriore subordine il più anziano di età.

Art. 66 - Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16 del Regolamento, possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo Provinciale esclusivamente i candidati che abbiano ricevuto un numero minimo di preferenze pari al 10% dei voti espressi dai votanti. Sarà cura della Sezione trasmettere tempestivamente alla Sede Nazionale le schede di candidatura pervenute.

Art. 67 - Lo svolgimento dei Congressi Elettivi dei Soci è disciplinato da disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale in attuazione ed a completamento dello Statuto e Regolamento.

rt. 68 - Il Congresso dei Soci è valido in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritti

al voto. In seconda convocazione il Congresso delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti di persona o per delega, tenuto conto che il numero dei presenti di persona aventi diritto al voto non potrà in ogni caso essere inferiore a diciotto ovvero, per le Sezioni Provinciali con un numero di Soci pari o superiore a cinquanta, a ventisei Soci aventi diritto al voto.

Art. 69 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

I Soci che abbiano rapporti di collaborazione professionale con l'Associazione devono astenersi dal votare rispetto a quegli argomenti che possano direttamente o indirettamente attenere al proprio rapporto di collaborazione retribuita con l'Associazione.

Art. 70 - Il Congresso dei Soci:

- a. approva la relazione dell'attività svolta e il rendiconto di esercizio di Sezione presentati dal Consiglio Direttivo Provinciale; discute e approva il bilancio preventivo ed il programma di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso;
- b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e gli eventuali Delegati aggiuntivi;
- c. entro il 28 febbraio dell'esercizio elegge i Delegati eventualmente mancanti;
- d. esprime eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea Generale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno.

Nel caso in cui il Congresso dei Soci non approvi la relazione di attività o il rendiconto dell'esercizio, fornendone motivazione e previa richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Provinciale, l'intero Consiglio Direttivo Provinciale decade. In questo caso, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che provvede ad indire nuove elezioni entro 6 mesi, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni per l'indizione del Congresso elettivo.

Art. 71 - L'elezione dei Consiglieri Provinciali e dei Delegati avviene secondo i seguenti criteri:

- si procede all'elezione all'interno di un'unica lista di candidati alla carica di Consigliere Provinciale dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i quali esercitano la funzione di Delegati in virtù della carica di Consigliere Provinciale, in numero pari ai delegati cui la Sezione ha diritto in funzione dei Soci aventi titolo al voto iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- allo scopo di consentire la piena rappresentanza dei Soci aventi titolo al voto di quelle Sezioni che abbiano diritto ad un numero di Delegati superiore a 9, e comunque assicurare un adeguato subentro nel caso di impedimento a partecipare all'Assemblea Generale da parte di Consiglieri Provinciali, viene prevista una lista ulteriore per l'elezione

di soli Delegati non Consiglieri Provinciali, che si vengono a collocare in graduatoria nella posizione immediatamente successiva ai Consiglieri Provinciali in carica, subentrando agli stessi in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea Generale, nonché aggiungendosi ad essi nei casi in cui la Sezione abbia diritto ad un numero di delegati superiore a nove;

- nel rispetto dello Statuto e del Regolamento ciascun Socio titolare del diritto di voto attivo e passivo ha facoltà di candidarsi ed essere eletto in entrambe le liste (di Consigliere Provinciale e di Delegato). Resta inteso che l'accettazione della carica di Consigliere Provinciale assorbe quella di Delegato eletto nella lista specifica, essendo la carica di Delegato accessoria a quella di Consigliere Provinciale, ma non viceversa.

Art. 72 - Il numero dei Delegati, stabilito secondo le norme dello Statuto, viene aggiornato dagli Uffici della Sede Nazionale all'inizio di ogni esercizio. Conseguentemente la Sezione Provinciale, ciascun anno, avrà diritto ad un numero di Delegati in proporzione al numero dei Soci aventi titolo regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. I Consiglieri Provinciali e i Delegati aggiuntivi con diritto a partecipare all'Assemblea Generale vengono individuati in funzione della loro posizione nella graduatoria dei votati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno persone con sclerosi multipla o patologie correlate. Qualora il numero di Consiglieri Provinciali non fosse sufficiente a designare tutti i Delegati spettanti ovvero quando la lista dei Delegati aggiuntivi eventualmente eletti non fosse comunque sufficiente a tale scopo, la Sezione convoca il Congresso dei Soci e provvede alla elezione degli ulteriori Delegati che vengono collocati in posizione successiva ai Consiglieri Provinciali ed ai Delegati eventualmente già eletti.

Art. 73 - I Delegati come sopra definiti devono partecipare personalmente all'Assemblea Generale: non è possibile trasferire ad altri l'incarico. Nel caso che un Delegato non possa partecipare all'Assemblea Generale, per comprovati motivi di salute o per legittimo impedimento, subentra (solo per quella occasione) il successivo nella lista. Se un Delegato decade dalla carica è sostituito in via definitiva dal successivo in graduatoria. Non rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale nominare a propria discrezione un Delegato sostituto.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Sezioni provinciali: Presidente Provinciale

rt. 74 - Il Presidente Provinciale viene nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo Provinciale tra Soci che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un anno, la carica di Consigliere Provinciale, fatti salvi i casi di Sezioni Provinciali neocostituite o

commissariate per le quali non è richiesto tale requisito specifico nonché nell'ipotesi di assenza all'interno del Consiglio di figure che presentino tale caratteristiche e che risultino idonee e disponibili a rivestire tale carica. Il Presidente Provinciale sovrintende e coordina le attività della Sezione Provinciale ed ha potere di rappresentanza territoriale e la firma sociale entro i limiti stabiliti dallo Statuto.

Il Presidente Provinciale:

- a. presiede il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b. vigila affinché siano osservate le norme statutarie, regolamentari, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico e correlate Carte dei Valori, del Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, nonché le politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Sezione;
 - d. sovrintende all'attuazione delle indicazioni dei Congressi dei Soci di Sezione, del Consiglio Direttivo Provinciale e, nelle ipotesi d'urgenza, della Giunta Esecutiva Provinciale;
 - e. coordina e gestisce il personale ed i collaboratori in forza alla Sezione Provinciale;
 - f. assicura il pieno rispetto presso la Sezione Provinciale, in ragione delle specifiche attività svolte e delle risorse e beni gestiti, degli adempimenti posti a carico dell'ente quale titolare di dati, datore di lavoro, o comunque di qualsivoglia altra disposizione cogente ai sensi di legge.
- Il Presidente Provinciale non ha facoltà di assumere in proprio decisioni, che spettano al Consiglio Direttivo Provinciale o, in caso di urgenza, alla Giunta Esecutiva Provinciale.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Sezioni provinciali: Giunta Esecutiva Provinciale

Art. 75 - Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, dichiarare, motivandolo e previa acquisizione dei necessari elementi con richiesta anche all'interessato, decaduto uno o più tra Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario Provinciale, invita il Consiglio Direttivo Provinciale ad eleggere rispettivamente un nuovo Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario Provinciale. Il Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario Provinciale escluso resta in carica come Consigliere Provinciale, ma non può più assumere alcuna carica di Giunta Esecutiva Provinciale nel mandato in corso e nel successivo, potendo essere eletto all'interno del Consiglio Direttivo Provinciale.

rt. 76 - La Giunta Esecutiva Provinciale è l'organo esecutivo

della Sezione ed è composto da: Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario Provinciali, le cui prerogative e responsabilità sono definite e disciplinate da specifico regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Se il Tesoriere non è Consigliere Provinciale esso non è considerato carica associativa; questi deve in ogni caso essere Socio in regola con la quota associativa per tutta la durata del mandato, mandato che verrà in ogni caso a decadere nel momento in cui il Consiglio Direttivo Provinciale decada per naturale scadenza o altra causa, salvo revoca anticipata. Il Tesoriere che non sia Consigliere Provinciale prende comunque parte alle riunioni di Consiglio Direttivo Provinciale e di Giunta Esecutiva Provinciale senza diritto di voto, ma con diritto di intervento e obbligo di formulazione di pareri nelle materie di competenza. Compito della Giunta è di supportare operativamente il Presidente Provinciale nell'espletamento delle sue funzioni e di svolgere, con obbligo di rendiconto, le funzioni alla stessa affidate con delega dal Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di urgenza, la Giunta Esecutiva Provinciale può adottare decisioni che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo Provinciale nella successiva riunione.

Art. 77 - La Giunta Esecutiva Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale. Provvede a predisporre apposito verbale da sottoporre al Consiglio Direttivo Provinciale, unitamente ad eventuale report sulla attività svolta nei modi e tempi dallo stesso previsti. La Giunta Esecutiva Provinciale non ha autonomia economica: ogni spesa o capitolo e/o importo di spesa deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo Provinciale, salvo il caso in cui la spesa sia deliberata in urgenza e sottoposta a successiva ratifica in Consiglio.

Non possono far parte della Giunta Esecutiva Provinciale persone che tra di loro abbiano rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado ed affinità entro il secondo grado o comunque stretti legami familiari o una stabile convivenza, come meglio specificato nel regolamento per l'accesso alle cariche associative, salvo deroga disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale in presenza di circostanze eccezionali debitamente comprovate e motivate.

Ciascun Socio non può ricoprire più di una carica all'interno della Giunta Esecutiva Provinciale. Ciascuna delle cariche interne alla Giunta Esecutiva Provinciale non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, ad eccezione della carica di Tesoriere.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Sezioni provinciali: Consiglio Direttivo Provinciale

Art. 78 - Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito da nove membri eletti su un'unica lista dal Congresso dei Soci. Il Consiglio Direttivo Provinciale risulta composto per la quota di un terzo da persone con sclerosi multipla e patologie

correlate, che abbiano esplicitato la propria condizione all'atto della candidatura, che nella graduatoria degli eletti occupano le prime tre posizioni tra i Soci candidati con sclerosi multipla e patologie correlate votati alla carica di Consigliere Provinciale. Per la determinazione dei restanti sei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale risultano eletti, a prescindere dalla condizione di persona con sclerosi multipla e patologie correlate o meno, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti oltre i tre componenti con sclerosi multipla e patologie correlate sopra considerati. Soltanto nel caso in cui non vi sia tra i candidati eletti un numero minimo di almeno tre Soci con sclerosi multipla o patologie correlate, le rispettive posizioni vengono ricoperte da Soci candidati che non abbiano la sclerosi multipla o patologie correlate, secondo il maggior numero di voti ricevuti. In ogni caso, condizione di accesso alla carica è l'aver ricevuto un numero di voti pari ad almeno il 10% dei votanti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale resta in carica tre anni ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato, fatta salva l'ipotesi di diversa durata del mandato disposta dall'Assemblea Generale, per un periodo aggiuntivo comunque non superiore ad un anno. I Consiglieri Provinciali possono essere rieletti.

Art. 79 - Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente Provinciale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed il Consiglio delibera a maggioranza degli stessi componenti effettivi. Pertanto la maggioranza viene determinata sulla base del numero dei Consiglieri effettivamente componenti il Consiglio in quel momento e non sulla base dei presenti alla riunione né sulla base della composizione ideale dell'organo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Provinciale. Le votazioni debbono essere effettuate in forma palese, salvo diversa decisione preventivamente concordata dai Consiglieri. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente Provinciale per iscritto, anche tramite email, almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicando anche l'ordine del giorno. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni, anche via fax o telematica.

Le riunioni possono avvenire anche con modalità telematica e, dunque, a distanza, purché il Presidente ed il Segretario possano accertare l'effettiva partecipazione della maggioranza dei componenti. Nel corso dell'anno è obbligatorio svolgere in presenza almeno tre riunioni che non vengano convocate in via d'urgenza.

Il subentro avviene, nel caso di decadenza di Consiglieri

Provinciali, attraverso l'ingresso nella carica dei candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti, garantendo comunque la quota di un terzo di persone con sclerosi multipla e patologie correlate. In caso di esaurimento della graduatoria dei candidati non eletti, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede ad indire le elezioni dei Consiglieri mancanti non oltre il termine del successivo congresso dei Soci. Tale termine è ridotto a sei mesi qualora vengano a mancare tre o più posizioni. Se per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo Provinciale risulta composto da meno di cinque Consiglieri, tutto il Consiglio decade. In questo caso, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario, che provvede ad indire nuove elezioni entro sei mesi, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni per l'indizione del Congresso elettivo.

Art. 80 - Il Consiglio Direttivo Provinciale:

- a. nel corso della sua prima seduta elegge tra i suoi componenti, ed indipendentemente dal numero dei suffragi ricevuti al Congresso elettivo dei Soci, il Presidente Provinciale, il Vice-Presidente Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Segretario Provinciale ed il rappresentante al Consiglio Direttivo Regionale, nel caso di indisponibilità del Presidente a rivestire tale ruolo. Il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare in casi particolari la designazione di un Tesoriere Provinciale scelto tra persone non componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- b. presenta ogni anno all'approvazione del Congresso dei Soci la relazione ed il rendiconto economico sull'attività dell'anno concluso, nonché il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo; copia delle relazioni deve essere inviata alla Sede Nazionale ed al Presidente Regionale;
- c. è delegato e provvede, nei limiti definiti nello Statuto, alla gestione corrente dei mezzi finanziari, del patrimonio in dotazione alla Sezione Provinciale ed eventualmente del personale, e a tal fine ha la rappresentanza dell'Associazione nel corrispondente ambito territoriale;
- d. può pronunciare la decadenza dei Consiglieri Provinciali che, in assenza di legittimo impedimento, non intervengano a tre riunioni consecutive;
- e. invia tempestivamente alla Sede Regionale e, per conoscenza, alla Sede Nazionale, le proprie deliberazioni su materie che possono richiedere l'intervento dello stesso;
- f. costituisce ove opportuno Gruppi Operativi Territoriali nella Provincia, ne nomina i responsabili, ne determina le competenze e l'ambito di attività, anche con riferimento a modelli di presidio del territorio in chiave di prossimità;
- g. nomina ove opportuno, in territori non coperti da Gruppi Operativi Territoriali, i Referenti Territoriali di

Prossimità.

Art. 81 - I verbali delle riunioni del Congresso dei Soci, del Consiglio Direttivo Provinciale e della Giunta Esecutiva Provinciale vanno redatti su apposito registro vidimato dalla Sede Nazionale, vanno inviati in copia entro trenta giorni alla Sede Nazionale e, per le parti di interesse, al Presidente del Consiglio Direttivo Regionale.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Sezioni provinciali: Gruppi Operativi Territoriali

Art. 82 - Le Sezioni Provinciali, al fine di sviluppare la prossimità di territorio, possono costituire Gruppi Operativi riferiti a specifiche porzioni di territorio provinciale, che in ogni caso rispondono al Consiglio Direttivo Provinciale, che ne definisce mandati compiti, responsabilità, vincoli, obblighi di rendicontazione, modelli organizzativi e assetti di presidio territoriale di prossimità, secondo lo specifico regolamento, identificando un Responsabile, preferibilmente tra i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale stesso e, in ogni caso, tra Soci della Sezione Provinciale. Il Responsabile è invitato a partecipare come uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale stesso. È facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale revocare o modificare il mandato al Gruppo Operativo Territoriale e sostituirne il responsabile. Il mandato al Gruppo Operativo Territoriale ha durata massima di tre anni e decade automaticamente ogni qualvolta cambia il Consiglio Direttivo Provinciale salvo conferma ad opera del Consiglio Direttivo Provinciale subentrante. Il mandato è rinnovabile e deve trovare esplicito e dettagliato riscontro sul Registro dei Verbali di Sezione, unitamente ai dati del relativo responsabile. In particolare, nel corso della prima riunione di insediamento del neoeletto Consiglio Direttivo Provinciale, lo stesso provvede all'eventuale rinnovo di mandato dei Gruppi Operativi Territoriali preesistenti. In caso di decadenza del Responsabile del Gruppo Operativo Territoriale, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede all'eventuale rinnovo del mandato entro la prima riunione di Consiglio Direttivo Provinciale successiva. Il Consiglio Direttivo Provinciale decide, a propria discrezione, il grado di operatività del Gruppo Operativo Territoriale tenuto conto dei livelli organizzativi e del complesso delle attività eventualmente già svolte dallo stesso Gruppo Operativo; in ogni caso la relazione di attività ed il programma annuale, il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo, nonché in generale i verbali e le registrazioni contabili della Sezione Provinciale di riferimento devono comprendere anche gli aspetti relativi ai Gruppi Operativi Territoriali, che devono intendersi ad ogni effetto parte integrante della stessa Sezione Provinciale.

Art. 83 - Un Gruppo Operativo Territoriale non può aprire un

proprio conto corrente postale né bancario. Il responsabile del Gruppo Operativo Territoriale può tuttavia essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Provinciale ad operare, anche disgiuntamente dal Presidente e Tesoriere Provinciale, su conti correnti bancari intestati alla Sezione Provinciale, la cui attivazione ai sensi di Statuto sia stata preventivamente autorizzata dalla Sede Nazionale nelle figure a ciò delegate.

Art. 84 - Il Consiglio Direttivo Nazionale redige apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi Operativi Territoriali.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Sezione Provinciale: Referenti Territoriali di Prossimità
rt. 85 - Le Sezioni Provinciali, ravvisandone le condizioni in relazione alle caratteristiche e fattori di complessità del territorio, individuano eventuali Referenti Territoriali di Prossimità, non collegati a Gruppi Operativi Territoriali, a partire dai componenti del Consiglio Direttivo Provinciale provenienti dai rispettivi territori. Tali Referenti Territoriali di Prossimità rispondono al Consiglio Direttivo Provinciale che ne definisce mandato, compiti, responsabilità, vincoli, obblighi di rendicontazione e devono ad ogni effetto intendersi come componente operativa delle stesse Sezioni provinciali.

Il Referente Territoriale di Prossimità, nell'ambito del mandato conferito, si impegna a rispettare Leggi, normative, linee guida applicabili nonché a conformarsi a Codice Etico, Statuto, Regolamento, politiche, indirizzi, direttive, deliberazioni vincolanti emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e ad operare in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Sezione Provinciale: Incaricato Provinciale
rt. 86 - L'Incaricato Provinciale per la costituzione di una nuova Sezione Provinciale ha il compito di creare le condizioni per provvedere ad organizzare il primo Congresso elettivo dei Soci, entro un anno dalla sua nomina, e può farsi assistere, in tale periodo, da un Comitato Promotore da lui stesso nominato, da intendersi come gruppo informale di persone, che non assume la natura di sede decentrata sino ad effettiva costituzione della Sezione provinciale.

rt. 87 - È sua competenza favorire e promuovere l'iscrizione di nuovi Soci e raccogliere contributi associativi e donazioni nei limiti previsti dall'apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Può disporre di questi fondi per sostenere le spese necessarie; deve in ogni caso rendere conto, secondo le norme e procedure vigenti, di ogni movimento economico e finanziario da lui gestito.

Non è competenza dell'Incaricato Provinciale organizzare servizi e prendere impegni per conto dell'Associazione, i suoi

compiti sono fissati in un apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il riferimento dell'Incaricato Provinciale è la Sede Nazionale.

SEDI DECENTRATE TERRITORIALI

Costituzione di una Sezione in una nuova provincia

Art. 88 - Quando si costituisce una nuova Provincia o si modifica l'estensione territoriale di Province esistenti, anche la diffusione territoriale dell'Associazione si modifica, adeguandosi. Se la Sezione Provinciale esistente perde Consiglieri, che faranno riferimento alla costituenda Sezione Provinciale, o cede ad altra Sezione Provinciale Soci con qualifica di Consigliere residenti in territori passati ad altra Provincia, in numero inferiore a cinque, provvede alla loro sostituzione, chiamando al ruolo di Consigliere i Soci votati ma non eletti al precedente Congresso Elettivo. Se i Consiglieri dimissionari sono cinque o più, il Consiglio Direttivo Provinciale decade e la Giunta Esecutiva Provinciale rimane in carica per la gestione ordinaria, purché residuino tre componenti della stessa, con il compito di provvedere ad indire entro sei mesi un nuovo congresso elettivo dei Soci. Nel caso in cui non rimanga in carica la Giunta Esecutiva Provinciale nei tre componenti, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario con il compito di indire entro lo stesso termine il congresso elettivo dei Soci per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Provinciale decaduto, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale quando manchino le condizioni per procedere alla indizione del Congresso elettivo.

Art. 89 - La Sezione Provinciale di nuova costituzione riceverà dalle rispettive Sezioni Provinciali la metà dell'importo eccedente la quota minima associativa di pertinenza della Sezione stessa che ogni Socio residente nella nuova Provincia ha versato alla Sezione Provinciale di provenienza. Nel caso di iniziative e manifestazioni in corso e che riguardino sia il territorio della nuova Provincia che quello della Provincia già esistente, il Consiglio Direttivo Nazionale, per il tramite degli uffici della Sede Nazionale, provvederà a normalizzare le competenze attive e passive delle rispettive Sezioni Provinciali.

Art. 90 - Alla Sezione di nuova costituzione le Sezioni di origine forniscono l'elenco dei rispettivi Soci, dei simpatizzanti e partecipanti al Movimento associativo e tutte le informazioni che possano essere utili, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI

rt. 91 - Le Articolazioni Territoriali Regionali riconosciute dal Consiglio Direttivo Nazionale fanno riferimento e si avvalgono, per ogni esigenza di carattere tecnico, di pianificazione e controllo, organizzazione, amministrazione, gestione, della Sede Nazionale, sostenendone in quota parte il

relativo costo secondo quanto definito dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sede Nazionale, tenuto conto delle esigenze dell'Articolazione Territoriale Regionale, attiva secondo necessità uffici decentrati e soggetti delegati a livello territoriale.

Le Articolazioni Territoriali Regionali provvedono ai flussi informativi e documentali verso la Sede Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale in conformità alle indicazioni contenute negli appositi modelli di Statuto e Regolamento adottati dalle stesse Articolazioni.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

rt. 92 - La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta motivata di almeno la metà più una delle Sezioni Provinciali e Sedi Regionali e comunque almeno una volta all'anno. La Conferenza dei Presidenti è presieduta dal Presidente Nazionale.

La Conferenza nell'ambito delle funzioni consultive definite dallo Statuto, designa la metà dei componenti della Commissione cui è demandata l'elaborazione delle proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento, che sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale.

rt. 93 - Le riunioni della Conferenza dei Presidenti possono avere limitata valenza geografica a seguito di determinazione del Consiglio Direttivo Nazionale. In questo caso, il Presidente Nazionale nominerà un suo delegato, normalmente un Consigliere Nazionale, a presiedere la riunione.

Art. 94 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente Provinciale, partecipa alla riunione il Vice-Presidente o altro Consigliere Provinciale designato dal Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Regionale partecipa alla riunione altro componente designato dalla corrispondente Sede Regionale. Nel caso di Sedi Regionali e Sezioni Provinciali commissariate partecipa, rispettivamente, il Commissario regionale o provinciale con pari poteri rispetto al Presidente Regionale o Provinciale.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 95 - La gestione fiscale dell'Associazione spetta esclusivamente alla Sede Nazionale, che provvede alle adempienze di legge. La Sede Nazionale è abilitata ad emettere fatture, rilasciare ricevute valide ai fini della detraibilità e deducibilità fiscale, ed ogni altra dichiarazione o documento che abbia rilevanza fiscale. La gestione contabile, amministrativa delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali viene redatta su appositi registri, vidimati dalla Sede Nazionale. È inoltre ammesso, secondo le indicazioni formulate in materia dal Consiglio Direttivo Nazionale, l'utilizzo di quegli ulteriori strumenti di tipo informatico previsti dalla normativa vigente. La Sede Nazionale fornisce le istruzioni alle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali per una corretta

impostazione e tenuta delle operazioni contabili e per una adeguata gestione amministrativa e formale nel rispetto delle Leggi, normative, linee guida applicabili, Statuto, Regolamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché del Codice Etico e correlate Carte dei Valori, Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, politiche, indirizzi, direttive, deliberazioni vincolanti emanate del Consiglio Direttivo Nazionale. Per consentire una corretta e puntuale compilazione dei registri contabili della Sede Nazionale, tutte le Sedi Regionali e Sezioni Provinciali devono inviare la documentazione idonea nei tempi previsti. Essi sono inoltre tenuti al rispetto delle tempistiche previste dal presente regolamento.

rt. 96 - Le quote associative comunque versate vengono così ripartite:

- a. alla Sede Nazionale l'importo per l'ammontare minimo previsto per le varie categorie di Socio;
- b. alla Sezione Provinciale la parte eccedente l'importo minimo relativamente ai Soci facenti capo alla stessa Sezione. Le quote pervenute da Soci non facenti capo a Sezioni Provinciali, da Soci Aderenti, da Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, da Soci che siano anche dipendenti dell'Associazione e da Articolazioni Territoriali Regionali afferiscono alla Sede Nazionale.

Art. 97 - È di competenza delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali ogni tipo di contributo raccolto rispettivamente dalle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali stesse nell'ambito della propria attività ed in seguito ad iniziative dalle stesse organizzate.

Sono di competenza della Sede Nazionale:

- a. i contributi pervenuti a vario titolo direttamente alla Sede Nazionale anche se provenienti da Regioni o Province in cui esiste la Sede Regionale o Sezione Provinciale;
- b. i contributi ottenuti con operazioni speciali organizzate dalla Sede Nazionale e che interessano più Regioni o Province.

Per le operazioni organizzate dalla Sede Nazionale e che comportano il contributo operativo delle Sedi Regionali o Sezioni Provinciali, il Consiglio Direttivo Nazionale decide di volta in volta la destinazione e la ripartizione dei fondi raccolti.

Art. 98 - I contributi per eventuali specifiche finalità vengono convogliati in appositi fondi dedicati, siano stati essi reperiti sia dalle Sedi Regionali o Sezioni Provinciali che dalla Sede Nazionale. Nell'ipotesi di contributi conferiti dall'Articolazione Territoriale Regionale alla Sede Nazionale o alle Sedi Territoriali decentrate, che siano destinati a specifiche finalità o che, per natura e provenienza, presentino vincoli e oneri, è cura della Sede Nazionale assicurarne l'impegno o la destinazione in conformità agli

stessi.

rt. 99 - Le Sedi Regionali e Sezioni Provinciali non possono destinare direttamente, in qualsiasi forma, contributi o donazioni, anche se raccolti o ricevuti per altro titolo, a Enti o Istituzioni, private o pubbliche, nonché ad operatori sociali e/o sanitari a qualsivoglia titolo, inclusa l'assegnazione di attrezzature. Le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali possono destinare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale e nell'ambito delle politiche di formazione previste nel programma di attività associativo, contributi o donazioni che non siano stati ricevuti ad altro titolo, per specifici interventi di formazione a favore di operatori sociali e/o sanitari, in ogni caso nel rispetto delle linee guida in materia di formazione adottate dall'Associazione. Resta inteso che l'autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale non è richiesta nel caso in cui tali interventi di formazione siano rivolti ad operatori sociali e/o sanitari che abbiano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Associazione, che dovranno in ogni caso avere luogo nel rispetto del programma di attività associativo e delle specifiche linee guida associative in materia. Non possono inoltre emanare bandi per borse di studio o premi, eccetto che nei casi previsti dal successivo articolo.

rt. 100 - Le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali sono impegnate, ai sensi e nel rispetto degli articoli 56 e seguenti dello Statuto associativo, nel sostenere, promuovere e finanziare le attività della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla con la quale l'Associazione condivide la medesima visione. L'attività statutaria di beneficenza indiretta è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

rt. 101 - Le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali dispongono di mezzi finanziari da loro gestiti conformemente allo Statuto, al Regolamento, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, al Codice Etico e correlate Carte dei Valori, al Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, alle politiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive, deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, ai programmi di attività ed ai bilanci preventivi.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale verificare che i movimenti economici siano finalizzati e proporzionati per il raggiungimento degli scopi associativi e che vengano redatti aggiornati piani di impiego delle risorse disponibili, evitandone l'immobilizzazione immotivata.

Art. 102 - In caso di particolari esigenze, è facoltà dell'Assemblea Generale richiedere alle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali nonché alle Articolazioni Territoriali Regionali, quest'ultime nella qualità di Soci, contributi straordinari finalizzati.

Art. 103 - Il Socio, al pari del volontario e di persone che a qualsiasi titolo partecipino al Movimento, non ha facoltà di promuovere iniziative di raccolta fondi per la sclerosi multipla o patologie correlate, senza che tale iniziativa sia fatta propria dalla Sede Regionale o Sezione Provinciale di riferimento territoriale ovvero sia realizzata nell'ambito di programmi promossi o approvati dalla Sede Nazionale, anche qualora realizzati dalle Articolazioni Territoriali Regionali.

Art. 104 - L'Associazione nella sua qualità di persona giuridica è abilitata a ricevere donazioni, eredità, lasciti e legati, nonché risultare beneficiaria di polizze assicurative. Il Consiglio Direttivo Nazionale può destinare donazioni, eredità, legati, proventi da assicurazioni sulla vita, in tutto o in parte, alle attività svolte dalle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, per il perseguimento e realizzazione sul territorio di competenza di programmi e finalità istituzionali legati primariamente alle linee ed agli indirizzi strategici definiti dall'Assemblea Generale, tenuto conto degli specifici bisogni territoriali e, in ogni caso, nel rispetto delle volontà del disponente. Nell'ipotesi di conferimento a favore di AISM da parte delle Associazioni Territoriali Regionali di proventi derivanti da lasciti, donazioni, polizze ricevute dalle medesime Articolazioni, è cura del Consiglio Direttivo Nazionale disporre l'impiego tenendo conto delle indicazioni espresse al momento del conferimento e in ogni caso della volontà del disponente nel quadro delle complessive finalità associative.

Art. 105 - L'instaurazione ed il rinnovo di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, in regime di somministrazione nonché rapporti di tipo libero professionale - questi ultimi qualora di particolare importo e rilievo secondo le specifiche linee guida e regolamenti del Consiglio Direttivo Nazionale in materia - che prevedono lo svolgimento del rapporto presso o a favore delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero dal Direttore Generale o soggetti dagli stessi delegati, tenuto conto del programma di attività e del piano di sviluppo della Sede territoriale. Per la individuazione e gestione del personale si fa riferimento alle norme e disposizioni a tal proposito emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale anche per il tramite del Direttore Generale e della Sede Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto.

Art. 106 - La Sede Nazionale e le Sedi Territoriali decentrate dell'Associazione possono avvalersi dell'apporto e della collaborazione di personale e altra tipologia di figure che ricevano retribuzione, compenso, indennità o comunque vengano assegnati da Enti Pubblici e Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all'interno dell'Associazione (giovani in Servizio Civile Universale, insegnanti comandati, tirocinanti,

dipendenti in esonero anticipato dal servizio, giovani coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, etc.). Il coinvolgimento di tali soggetti nell'Associazione deve avvenire nel rispetto delle norme che ne regolano l'impiego, anche con riferimento all'eventuale sistema di accreditamento previsto dalla specifica normativa, e comunque nel rispetto delle regole di convenzionamento e degli accordi previsti fra l'Associazione e l'Ente di competenza, nonché in generale del Codice Etico associativo e delle correlate Carte dei Valori.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad emanare le norme di gestione di suddetto personale in conformità con gli accreditamenti effettuati e le convenzioni ed accordi stipulati. Per quanto concerne la possibilità di accedere a cariche associative, il personale di cui al presente articolo è equiparato al personale dipendente; è pertanto precluso allo stesso l'accesso ad ogni e qualsiasi carica associativa, in costanza del rapporto.

Art. 107 - Al Presidente e Tesoriere Provinciali e al Presidente e Tesoriere Regionale, ciascuno per il competente livello territoriale, è affidata la responsabilità della tenuta dei registri contabili e la conservazione della documentazione relativa. Il Presidente, il Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale rispondono al Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento associativo, della corretta conduzione economico-amministrativa delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali e della conservazione e gestione del patrimonio ad esse affidato.

Art. 108 - È facoltà dei componenti, dell'Organo di Controllo e del Tesoriere Nazionale, ciascuno nell'ambito dei rispettivi ruoli e mandati, nonché, in forza e nei limiti delle deleghe conferite, dei componenti di organi associativi nonché di dirigenti e/o altre figure tecniche presso la Sede Nazionale, accedere in ogni momento e senza preavviso, alla documentazione amministrativa, gestionale e contabile di tutta l'Associazione, Sede Nazionale, Sedi Territoriali ed Articolazioni Territoriali Regionali. È altresì, facoltà dei componenti dell'Organo di Controllo formulare richiesta di notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su specifici aspetti o situazioni. Ogni documentazione amministrativa gestionale e contabile deve essere messa a disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale, o di suoi incaricati, che ne facciano richiesta.

NORME FINALI

Art. 109 - Il Consiglio Direttivo Nazionale con propria deliberazione provvede ad emanare circolari interpretative ed attuative del presente Regolamento.

Art. 110 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale può emanare con

propria deliberazione direttive temporanee vincolanti, informandone tempestivamente l'Organo di Controllo, e per quanto opportuno e confacente l'Organismo di Vigilanza, ove sia attivo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, da sottoporre all'approvazione della successiva Assemblea Generale.

F.to: Francesco Giuseppe Vacca
Filippo Mele Notaio

Allegato "E" al numero 2.156 della raccolta

MODELLO STATUTO

"ARTICOLAZIONE TERRITORIALE REGIONALE AISM (nome Regione)"

ODV/APS - ETS"

ART. 1 - Denominazione

1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, delle norme del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, una **associazione non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

"Articolazione Territoriale Regionale AISM (nome regione) -

ATR AISM (nome regione) ODV/APS - ETS"

quale Articolazione Territoriale Regionale (infra indicata anche brevemente come ATR o Associazione) della ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM (infra indicata anche brevemente come AISM).

2 L'Associazione Territoriale Regionale assume la forma di **ODV (ovvero APS)** ed adotta il presente modello di Statuto così come approvato dall'Assemblea Generale dei Soci AISM e, contestualmente, approva e fa proprio il Codice Etico di AISM. L'Associazione Territoriale Regionale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla propria denominazione anche l'acronimo "ETS".

ART. 2 - Sede

1 L'ATR ha sede legale nel comune di

2 Il Comitato Direttivo Regionale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune.

ART. 3 - Durata

1 L'ATR opera a livello regionale come entità associata ad AISM, ferma restando la propria natura di soggetto dotato di autonomia giuridica, amministrativa, gestionale e contabile, disciplinato dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto disposto in materia dal Codice del Terzo Settore.

2 L'Associazione ha durata illimitata, fatta salva la decisione dell'Assemblea di cessazione dell'ente.

ART. 4 - Scopo e finalità

1. L'ATR è una realtà territoriale su base regionale: più precisamente il territorio di riferimento è la Regione, non ha scopo di lucro e, nell'ambito del suddetto territorio, persegue l'obiettivo di sconfiggere le cause e gli effetti individuali e collettivi della sclerosi multipla e patologie correlate ed assicurare il miglioramento della condizione di vita e l'inclusione delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e loro familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, e più in generale le finalità perseguite da AISM e richiamate dagli articoli 5 e 6 del suo Statuto, nelle forme e nei modi compatibili con la specifica natura dell'Articolazione Territoriale Regionale.

2. Tali attività rientrano in quelle di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore e vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente alla propria natura associativa.

3. L'ATR, nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, opera in stretta sinergia e raccordo con AISM, sia a livello di Sede Nazionale che di Sedi territoriali decentrate, cui si affianca anche allo scopo di potenziarne le attività, migliorandone l'efficacia d'azione e l'impatto generato, condividendo la visione di AISM e della sua Fondazione di un mondo libero dalla sclerosi multipla. In nessun caso le attività svolte dall'ATR potranno essere o risultare in contrasto con quelle di AISM o con AISM stessa.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e, in ogni caso quelle ulteriori attività di interesse generale previste dallo Statuto AISM rispetto alle quali l'ATR possa assicurare un apporto o contributo.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali alle attività istituzionali, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 6 CTS e disciplina di declinazione ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto.

ART. 5 - Categorie di Soci e modalità di ammissione

1. L'ATR è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari

2. L'Associazione viene costituita da un numero minimo di sette Soci fondatori persone fisiche, quali indicati nominativamente nell'atto costitutivo, che mantengono tale qualifica per tutta la vita dell'ATR, salvo espulsione o recesso.

3. Successivamente potranno presentare domanda di ammissione all'Associazione anche altre persone fisiche, che abbiano già rapporti in essere con AISM o che, comunque, ne condividano la visione, missione e finalità o siano comunque coinvolti o interessati alle tematiche legate alla lotta alla sclerosi multipla ed alle patologie correlate, che assumeranno la qualifica di Soci Ordinari.

4. L'Assemblea dei Soci potrà istituire - ove necessario o opportuno e previo parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale di AISM - ulteriori categorie di Soci, specificandone i relativi caratteri.

5. Il numero dei Soci è illimitato.

6. I Soci sono soggetti, oltre che al presente Statuto e al relativo Regolamento, ai principi del Codice Etico e correlate Carte dei Valori e codici di condotta e partecipano alle attività dell'Associazione attraverso i processi democratici previsti e, in tal caso assumendo la qualifica di Volontari, prestando la propria opera in modo spontaneo e gratuito.

7. L'Assemblea Generale dei Soci dell'ATR può nominare Soci Onorari quelle persone che si siano particolarmente contraddistinte per meritoria attività a sostegno di AISM, delle sue finalità, e più in generale della lotta alla sclerosi multipla e delle patologie correlate, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale di AISM.

8. L'ATR è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero complessivo dei Soci alla Sede Nazionale AISM, nonché, in corso di anno, a provvedere a tale informativa con cadenza mensile. Si acquisisce lo status di Socio solo previa presentazione di una domanda di iscrizione e corresponsione della relativa quota associativa nella misura determinata dal Comitato Direttivo Regionale, con le modalità previste al

riguardo dal Regolamento.

Nell'istanza, l'aspirante Socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente Statuto e relativo Regolamento, come pure il Codice Etico e correlate Carte dei Valori ed il Codice di comportamento ex D. Lgs. 231/01 adottato da AISM e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi nazionali di quest'ultima applicabili all'ATR e agli stessi Soci.

9. Il Comitato Direttivo Regionale, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei Soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Comitato Direttivo Regionale si pronunci negativamente, l'aspirante Socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo al Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - Diritti e obblighi dei Soci

1. I Soci hanno il diritto di:

- voto attivo e passivo;
- avere informazioni in merito alle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività annuale, che viene predisposto dall'ATR sulla base della pianificazione strategica e operativa nazionale di AISM;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei limiti definiti dal Regolamento associativo.

2. I Soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo Regionale;
- prestare, nei limiti delle proprie possibilità, capacità ed attitudini, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'ATR.

3. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ART. 7 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio è personale e si perde per:

- a. morte o dimissioni;
- b. recesso volontario o espulsione;
- c. mancato pagamento della quota associativa annuale, determinata dal Comitato Direttivo Regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- d. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'ATR e/o di AISM.

2. La qualifica di Socio è intrasmissibile ad eredi e/o

aventi causa del Socio medesimo.

3. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo Regionale. La dichiarazione di recesso ha effetto a far data dalla fine dell'anno in cui viene presentata. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. I Soci che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4. Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di AISM, del Codice Etico e relative Carte dei Valori, del Codice di Condotta AISM, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi anche dell'Ente nazionale, oppure arreca danni materiali e/o morali all'ATR o ad AISM stessa, può essere espulso con effetto immediato a mezzo delibera del Comitato Direttivo Regionale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, previa istruttoria, con richiesta anche all'interessato, e parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri.

5. La delibera di espulsione dovrà essere adeguatamente comunicata al Socio che potrà presentare istanza di revisione al Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - Volontariato

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, oltre che dell'apporto dei Soci, anche di quello di Volontari che provvede ad iscrivere all'interno di un apposito registro, qualora svolgano la propria attività in modo non occasionale.

2. Anche l'attività dei Volontari, al pari di quella dei Soci, non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario, fatto salvo il rimborso delle sole spese sostenute entro i limiti definiti nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale di AISM.

ART. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione regionale:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Comitato Direttivo Regionale;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio Sindacale che opera anche quale Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri.

2. I componenti degli organi associativi, salvo che per l'Assemblea dei Soci, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza, nei termini di cui all'articolo 2387 del codice civile.

3. Ad eccezione dei componenti del Collegio Sindacale, a coloro che rivestono cariche associative non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata

ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - Assemblea: compiti

1. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a. elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo Regionale di competenza, nonché, secondo quanto previsto negli articoli seguenti, nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- b. delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal Comitato Direttivo Regionale, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale;
- c. delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ATR, previa approvazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo Nazionale AISM o, per quelle che incidono sulla natura dell'organizzazione e sulle finalità perseguite, da parte dell'Assemblea Generale di AISM;
- d. approva il Regolamento associativo, predisposto dal Comitato Direttivo Regionale in conformità al modello definito dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art. 28 Codice del Terzo Settore;
- f. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione, previo parere obbligatorio del Consiglio Direttivo Nazionale AISM;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto e su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato Direttivo Regionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM.

ART. 11 - Assemblea - convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. È convocata dal Presidente tramite invito affisso nei locali dell'Associazione e anche pubblicato sul sito web associativo, ove esistente, e comunicato via e-mail, almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora, le modalità di realizzazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei Soci.
4. L'Assemblea deve, altresì, essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio Sindacale oppure almeno il 10% dei Soci.
5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede il VicePresidente, ove individuato, o, in subordine, il Componente più anziano d'età o, in ulteriore subordine, il Presidente del Collegio Sindacale quando lo stesso ne abbia fatto richiesta.
6. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea con diritto

di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 30 giorni.

7. L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

8. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo Regionale e in caso di sua assenza o di suo impedimento dall'eventuale Vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Componente del Comitato Direttivo Regionale più anziano di età.

9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

10. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione, che preferibilmente sarà con voto palese.

11. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, verbale da riportare su apposito libro verbali vidimato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

1. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento o trasformazione o fusione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea straordinaria può modificare lo Statuto esclusivamente alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo 10 lett. c) e dal Regolamento attuativo delle ATR approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM.

In tali casi, l'Assemblea straordinaria:

a) convocata per modificare lo Statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) convocata per deliberare la fusione, trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13 - Comitato Direttivo Regionale: compiti e composizione

1. Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci a cui risponde direttamente.

2. Il Comitato Direttivo Regionale ha il compito di:

a. definire ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, sulla base della pianificazione strategica e operativa dell'AISM, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio e a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci;

- c. predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. per gravi motivi sospende dalla carica o delibera la non ammissione o la decadenza dalla stessa, secondo quanto previsto nel Regolamento associativo, fatti salvi i poteri in materia riservati all'Assemblea;
 - e. delibera sulle richieste di iscrizione all'Associazione;
 - f. nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento associativo delibera l'espulsione di Soci dall'Associazione;
 - g. emana norme esplicative, esecutive ed attuative di Statuto e Regolamento, nonché politiche, linee guida, atti di indirizzo, raccomandazioni, direttive ed altri atti aventi portata generale, purché non siano in contrasto con lo Statuto dell'ATR e quello di AISM;
 - h. esercita quei poteri e prerogative che lo Statuto di AISM gli attribuisca;
 - i. compie quelle ulteriori attività che non siano per legge o per Statuto riservate ad altri organi associativi.
3. II Comitato Direttivo Regionale è composto da un numero fisso di tre componenti che vengono nominati secondo le seguenti modalità, e segnatamente:
- un componente è eletto tra i Soci Fondatori dell'Associazione (di cui all'art. 5 comma 1 del presente Statuto);
 - un componente è eletto liberamente tra tutti i Soci iscritti all'Associazione da almeno 30 giorni alla data della prima convocazione dell'Assemblea elettiva ed in regola con il pagamento della quota associativa;
 - un componente viene nominato direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale di AISM.
4. Oltre ai requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza previsti dall'art. 9 comma 2 del presente Statuto, i componenti del Comitato Direttivo Regionale devono altresì possedere specifiche conoscenze nel campo della Sclerosi Multipla o aver rivestito una carica nell'ambito di AISM o della sua Fondazione per almeno un mandato o avere una pregressa storia associativa in AISM o ancora essere un professionista in materie giuridiche o economiche.
5. I tre componenti del Comitato Direttivo Regionale, come sopra nominati, restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo settore, entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo Regionale devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione competente, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il soggetto nominato presidente cui è attribuita la rappresentanza legale

dell'Associazione.

7. Il Comitato Direttivo Regionale, in occasione della prima riunione successiva alle elezioni, nomina al suo interno il Presidente conformemente a quanto previsto al successivo art. 15, il Tesoriere ed eventualmente il VicePresidente. Le tre cariche sono incompatibili tra loro, per cui l'accettazione di una di esse impedisce di accettarne altra. In caso di doppia accettazione, prevale quella accettata per ultima.

ART. 14 - Comitato Direttivo Regionale: convocazione e funzionamento

1. Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente se nominato o dal Componente più anziano di età.

2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, inviato per PEC, e-mail ordinaria o con qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca la ricezione da parte di tutti i Componenti almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere ridotta a due giorni purché venga inviata a mezzo di posta elettronica. La presenza di tutti i Componenti sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione, purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

3. Il Comitato Direttivo Regionale è convocato in seduta ordinaria ogni 3 mesi e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Comitato lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

4. Il Comitato Direttivo Regionale è validamente costituito in presenza di almeno due Componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono tenersi con mezzi di telecomunicazione.

5. Di ciascuna riunione viene redatto il relativo verbale, su apposito registro vidimato, numerato progressivamente e sottoscritto da Presidente e Segretario verbalizzante.

6. Alle riunioni del Comitato Direttivo Regionale partecipa un Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM con funzione di raccordo e coordinamento con gli indirizzi e le attività di AISM, nonché generali funzioni di garanzia e supervisione, che riceve gli avvisi di convocazione.

ART. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Regionale,

con voto palese, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo Regionale.

3. Il Presidente assicura il continuo e adeguato collegamento e raccordo dell'ATR, sotto ogni profilo, con l'Ente nazionale.

ART. 16 - Il Segretario tecnico

1. Il Comitato Direttivo Regionale si avvale della figura di un Segretario tecnico, individuato dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM, che opera con funzioni di soggetto tecnico per l'Ente, preposto all'attività amministrativa e gestione ordinaria, sotto la guida ed il coordinamento operativo della Sede Nazionale AISM.

2. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle riunioni del Comitato Direttivo Regionale, la trasmissione di verbali e documenti amministrativi e gestionali alla Sede Nazionale AISM, nonché ogni altro adempimento e incombenza definito dal Comitato Direttivo Regionale nonché dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale AISM, anche attraverso la Sede Nazionale AISM.

ART. 17 - Collegio Sindacale

1. Il controllo della gestione dell'Associazione è esercitato da un Collegio Sindacale preferibilmente nelle stesse figure e ruoli che compongono l'Organo di Controllo AISM.

2. Svolge funzioni di Presidente preferibilmente il componente che riveste tale qualifica nell'Organo di Controllo AISM ed a lui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo stesso.

3. Le funzioni, i poteri e le responsabilità dei Sindaci sono quelli determinati dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

4. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Associazione.

5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione e ne trasmette copia agli uffici della Sede Nazionale AISM.

6. Il Collegio Sindacale:

a. verifica l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile dell'Associazione;

b. esamina ed esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio.

7. I Sindaci hanno facoltà di partecipare alla Assemblea dei Soci ed alle riunioni di Comitato Direttivo Regionale, di cui ricevono le convocazioni e possono richiedere copia dei relativi verbali.

8. Il Collegio Sindacale opera anche quale Organo di Controllo, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

9. Quale Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

10. Il Collegio Sindacale può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. I componenti del Collegio Sindacale devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

12. Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni.

Art. 18 Revisione Legale dei conti

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea attribuisce l'incarico di revisione legale alla stessa società di revisione legale o comunque dallo stesso soggetto deputato alla revisione legale dei conti identificato dall'Assemblea Generale AISM.

ART. 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri e viene nominato dall'Assemblea preferibilmente negli stessi membri del Collegio dei Probiviri AISM. Esso esercita funzioni di amichevole composizione e viene sentito dal Comitato Direttivo Regionale nella gestione dei casi di espulsione e in ogni altra circostanza sottoposta dallo stesso Comitato Direttivo Regionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su istanze formulate dai Soci non ammessi o espulsi ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 7 del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente, identificato preferibilmente nella stessa figura che riveste tale incarico nell'omologo Collegio di AISM.

ART. 20 - Rapporti con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla

1. L'Associazione acquisisce la qualifica di Socio AISM, divenendo, in tal modo, Articolazione Territoriale Regionale solo a seguito dell'espresso riconoscimento ad opera del

Consiglio Direttivo Nazionale AISM e versamento della relativa quota associativa.

2. L'Associazione Socia partecipa a pieno titolo alla vita democratica di AISM, nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste e concorre alla progettazione delle politiche territoriali e della programmazione delle attività associative, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne definite da AISM.

3. In qualità di Socia, l'ATR assume l'obbligo - conseguente al vincolo associativo - di rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli e le disposizioni dello Statuto e Regolamento AISM, i vincoli in materia di uso del logo e dei segni distintivi dell'Associazione, del Codice Etico e correlate Carte dei Valori, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 predisposto da AISM ed operante anche per i propri Soci, dei regolamenti (fatto particolare riferimento al modello di Regolamento dell'ATR approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM) delle politiche, direttive, linee guida e delibere assunte da AISM e delle procedure da essa stabilite, anche in materia di protezione dei dati personali, nonché al versamento di eventuali contributi straordinari che dovessero essere deliberati dall'Assemblea Generale di AISM.

4. L'Associazione si dota di un proprio codice fiscale. Fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 4 del presente Statuto, salvo quelle secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice sopra richiamato, l'ATR formula richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale AISM di preventiva autorizzazione in merito alle eventuali attività diverse che intende realizzare, che AISM potrà monitorare, controllare e verificare nell'effettiva realizzazione e andamento.

5. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto o di quello di AISM comporterà la possibile assunzione di provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di AISM, che potranno giungere fino alla espulsione dell'ATR dal novero dei Soci, con conseguente revoca del diritto di avvalersi del logo e dei segni distintivi dell'Associazione, nonché dell'uso dell'acronimo AISM nel nome dell'Associazione.

6. Nei casi in cui l'ATR modifichi il proprio Statuto in assenza delle previste valutazioni positive del Consiglio Direttivo Nazionale di AISM o dell'Assemblea o devii dalle proprie finalità anche in termini operativi, non potrà più disporre del proprio patrimonio dovendo lo stesso essere trasferito ad AISM o in subordine a FISM o ancora ad altra ATR.

7. L'Associazione, nella gestione delle attività e nell'attuazione della propria pianificazione, è pienamente autonoma.

ART. 21 - Vincoli derivanti dalla condizione di Socio AISM

1. L'Associazione condivide la visione e la missione di AISM e le finalità descritte nello Statuto di quest'ultima ed intende realizzarne le attività come Socia, assumendo la qualifica di sua Articolazione Territoriale Regionale sotto la denominazione di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'ATR, le condizioni declinate all'articolo 4 del presente Statuto o sopravvengano comportamenti contrari o, comunque, non coerenti con la Legge, lo Statuto ed il Regolamento di AISM - con particolare riferimento ai casi di cui all'art. 9 Regolamento AISM - il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 di AISM, il Codice Etico e correlate Carte dei Valori, i regolamenti, le politiche, delibere, linee guida e atti di indirizzo della stessa AISM, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'attivazione delle procedure per l'irrogazione di sanzioni nei confronti del Socio, compresa la possibile espulsione e conseguente perdita della qualità di Articolazione Territoriale Regionale AISM, con conseguente devoluzione del patrimonio a favore della stessa AISM, o in subordine a FISM o ad altra ATR Socia che sia territorialmente limitrofa, individuata dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM, o ad altro Ente con scopo e finalità analoghi, sentito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, fatta comunque salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Rapporti con la Sede Nazionale AISM

1. Le Articolazioni Territoriali Regionali riconosciute dal Consiglio Direttivo Nazionale fanno riferimento e si avvalgono, per ogni esigenza di pianificazione e controllo, organizzazione, amministrazione, gestione, e più in generale questioni di carattere tecnico, alla Sede Nazionale di AISM, sostenendone in quota parte il relativo costo secondo quanto definito dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sede Nazionale, tenuto conto delle esigenze dell'Articolazione Territoriale Regionale, può attivare, secondo necessità, anche uffici decentrati e soggetti delegati a livello territoriale.

2. L'Articolazione Territoriale Regionale provvede ai flussi informativi e documentali verso la Sede Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale AISM sia con riferimento all'attività amministrativa ordinaria che allo stato di attuazione della pianificazione annuale e, più in generale, di ciò che viene richiesto allo scopo di monitorare la coerenza e correttezza dell'azione del Socio.

ART. 23 - Cessazione della condizione di Socio AISM

1. La condizione di iscrizione ad AISM cessa a seguito della esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM con le procedure previste dal Regolamento dell'ATR redatto secondo il modello approvato dal Consiglio Direttivo

Nazionale AISM stesso.

2. L'esclusione, oltre a provocare la decadenza dalla condizione di Socio, costituisce causa di scioglimento dell'Associazione. Pertanto, in caso di espulsione, l'Associazione si scioglie ed il suo patrimonio viene trasferito e devoluto ad AISM o in subordine a FISM o ad altra ATR Socia che sia territorialmente limitrofa, individuata dal Consiglio Direttivo Nazionale, o ad altro Ente con scopo e finalità analoghi, sentito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, fatta comunque salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - Bilancio Sociale

1. L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, a predisporre il bilancio sociale nei termini e con le modalità previste dalla disciplina di riferimento e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio sociale dovrà poi essere pubblicato sul proprio sito internet o con altra modalità idonea.

ART. 25 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la titolarità e dai contributi di Enti Pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli di rilevanza regionale, nonché dalle elargizioni e donazioni disposte a suo specifico favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; dai proventi di ogni attività compatibile con le proprie finalità.

2. Per quanto riguarda le eredità, ed i legati che dovessero pervenire all'ATR, il conseguimento viene assicurato attraverso la Sede Nazionale AISM. Al pari degli altri proventi associativi, il relativo impiego deve essere effettuato in coerenza con le complessive finalità associative nazionali e regionali e, in ogni caso, nell'ambito dei programmi di attività da sottoporre, ai sensi dell'articolo seguente, al Consiglio Direttivo Nazionale di AISM per preventiva approvazione.

3. Il Comitato Direttivo Regionale può destinare l'assegnazione dei lasciti, così come di donazioni e contributi a favore di AISM o della sua Fondazione per il perseguimento delle finalità istituzionali ed il raggiungimento di un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, fermo restando il rispetto della volontà del testatore e di eventuali vincoli ed oneri modali.

ART. 26 - Esercizio finanziario e Programmazione

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Qualora non sussistano le condizioni per predisporre un rendiconto di cassa, il Comitato Direttivo Regionale predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il bilancio preventivo con il programma di attività, che dovranno poi essere comunicati ad AISM per l'approvazione preventiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale AISM, per il tramite della Sede Nazionale, e trasmessi al proprio Collegio Sindacale per il competente parere.
3. Il Comitato Direttivo Regionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale di AISM, sottopone il bilancio preventivo ed il programma di attività all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, di norma entro il mese di aprile dell'anno successivo, unitamente al bilancio d'esercizio con possibilità, per quest'ultimo, di approvazione da parte dell'Assemblea anche successivamente purché nei tempi utili al deposito entro il 30 giugno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 27 - Autonomia finanziaria

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello di AISM ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati.
2. Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del Codice Civile, delle obbligazioni assunte dall'Associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione in assenza di riconoscimento di personalità giuridica.
3. È inibita all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo. La destinazione di fondi a favore di AISM o di FISM, operata conformemente alla legge nel quadro delle proprie finalità istituzionali ai sensi del presente Statuto, non configura distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché costituzione di fondi e riserve.
4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La natura dell'Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro, anche indiretto, per i propri associati.

5. Qualora vengano rilevate da parte di AISM, nell'ambito del proprio potere di monitoraggio e controllo, una gestione inefficiente o gravi irregolarità contabili o amministrative attribuibili a comportamenti o omissioni del Comitato Direttivo Regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà provvedere al commissariamento dell'ATR ed alla nomina di un Commissario che provveda al risanamento della stessa prima di poter procedere alla ricostituzione di un nuovo Comitato Direttivo Regionale.

6. L'Associazione ha l'obbligo di versare ad AISM la quota associativa annuale, corrispondente alla tipologia di qualifica di Socio attribuita, come da Statuto AISM. Atteso che l'Assemblea Generale AISM indica eventuali necessità di contribuzione straordinaria, ulteriori rispetto alla quota associativa, l'Associazione si impegna a provvedere al versamento di tali eventuali contributi.

7. In relazione alle attività realizzate a livello nazionale da AISM, l'Associazione partecipa, in rapporto ai propri mezzi, ai programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri indicati di volta in volta dalla Sede Nazionale.

ART. 28 - Obblighi di rendicontazione. Diritti e poteri di AISM

1. L'Associazione ha l'obbligo di comunicare ogni tre mesi alla Sede Nazionale AISM:

- un rendiconto puntuale delle entrate/uscite dell'Associazione, corredato da copia dell'estratto conto corrente intestato all'Associazione;
- ogni bene/lascito/donazione a qualsiasi titolo ricevuto da privati e/o enti pubblici;
- le partnership avviate sul territorio di riferimento;
- i progetti presentati e quelli a cui viene ammessa o partecipa come partner;
- ogni altra informazione comunque rilevante in merito all'avanzamento dei programmi e delle attività ed al funzionamento associativo.

2. AISM ha diritto di avere notizie sullo svolgimento della vita associativa e di consultare e controllare, anche tramite professionisti di sua fiducia e altre figure delegate, tra cui il Consigliere Nazionale partecipante alle riunioni del Comitato Direttivo Regionale, la documentazione relativa alla gestione contabile ed all'amministrazione dell'Associazione Socia. Ha, altresì, diritto di accedere e di ispezionare tutti i libri sociali ed i documenti presenti in archivi cartacei ed informatici.

3. In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo da parte dell'Associazione nell'adozione di atti o

nell'attivazione di procedure contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico e Carte dei Valori, nello Statuto e Regolamento AISM, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 predisposto da AISM ed operante anche per i propri Soci, nonché politiche, delibere direttive, regolamenti e linee guida rilasciate dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM - previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni - quest'ultimo, per il tramite della propria Sede Nazionale, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni non adempiute, sostituendosi al Comitato Direttivo Regionale, che per gli effetti decade dalla carica.

4. In caso di decadenza del Comitato Direttivo Regionale, l'ATR viene conseguentemente commissariata e viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale di AISM un Commissario che provvede a quanto necessario per poter procedere alla ricostituzione di un nuovo Comitato Direttivo Regionale. Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo Nazionale può giungere alla espulsione dell'ATR da Socio AISM, con perdita dei diritti conseguenti, compreso l'uso dell'acronimo AISM nel nome dell'Ente e gli effetti devolutivi del patrimonio di cui all'art. 23.

ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento, oltre i casi contemplati nel presente Statuto riferiti ai rapporti con l'Ente Nazionale, viene deliberato dall'Assemblea dell'ATR nelle ipotesi in cui risultino mancare in modo strutturale i necessari equilibri economico-finanziari-patrimoniali e più in generale condizioni di sostenibilità dell'Ente. In tali casi, l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati delibera lo scioglimento dell'Associazione e contestualmente la nomina di uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale AISM.

2. L'attivo patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione e pagati i debiti della stessa, potrà essere devoluto ad AISM o in subordine a FISM o ad altra ATR Socia che sia territorialmente limitrofa, individuata dal Consiglio Direttivo Nazionale, o ad altro Ente con scopo e finalità analoghi, sentito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, fatta comunque salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 - Cambio di sezione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione Sociale nel Registro Unico Nazionale e viceversa, non costituisce causa di scioglimento dell'Associazione purché approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM.

ART. 31 - Rinvio

In caso di difformità tra il presente Statuto e quello di AISM sono le norme di quest'ultimo ad essere prevalenti ed a trovare immediata applicazione.

Per quanto non previsto nel presente Statuto viene fatto riferimento, ove compatibile, allo Statuto AISM, al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed alla Legge.

ART. 32 - Regolamento

L'Associazione adotta, con delibera dell'Assemblea, il Regolamento associativo in conformità al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM.

F.to: Francesco Giuseppe Vacca

Filippo Mele Notaio

Io sottoscritto dottor **Filippo Mele**, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, certifico che la presente copia, composta di n. 108 - centotto - pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico conservato nella mia raccolta.

Genova, lì quattordici (14) aprile (04) duemilaventidue (2022), nel mio studio in Salita Santa Caterina 10-10.

File firmato digitalmente dal Notaio Filippo Mele di Genova